


1^a SERIE SPECIALE

STATO E SVILUPPO
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE
BIBLIOTECA
Anno 132^o — Numero 10

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 marzo 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 96. Sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti dello Stato - Trattamento pensionistico riscosso all'estero - Ratei di pensione anteriori al 1° gennaio 1984 - Corresponsione dell'indennità integrativa speciale - Esclusione - Trattamento di quiescenza ingiustificatamente deteriore Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 11

N. 97. Sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Consultazioni amministrative - Elettorato passivo - Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale - Precedente investitura in analoga carica presso altro ente territoriale - Ragionevolezza - Attuazione del principio della rappresentatività democratica nel governo degli enti locali - Non fondatezza.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, primo comma, n. 12).

(Cost., artt. 3 e 51, primo comma)

» 13

- 11

N. 98. Sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporto - Regione Sardegna - Linee di trasporto pubblico locale - Agevolazioni tariffarie - Ripiano delle minori entrate a carico del fondo nazionale trasporti per il 1990 - Violazione dell'autonomia finanziaria della regione - Lesione di competenze legislative ed amministrative in materia - Illegittima interferenza statale - Violazione del principio di legalità - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli artt. 1 e 3 del d.m. 18 maggio 1990, n. 963, relativamente alla regione Sardegna

» 20

N. 99. Sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ambiente - Regione Lombardia - Rifiuti solidi urbani - Costruzione di una discarica - Comune di Carimate - Istanza di sospensiva al pretore - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 66/1964, 81/1975, 75/1977 e sentenza n. 285/1990) - Impossibilità della regione di far valere gli errori del giudice o comportamenti invasivi della competenza o della giurisdizione di altro giudice - Inammissibilità

» 23

N. 100. Sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Apparecchi radiologici - Radiazioni ionizzanti - Rischio specifico di danno alla persona - Obbligo assicurativo - Presunta imposizione di natura tributaria senza corrispettivo di obblighi di assunzione del rischio da parte dell'INAIL - Richiamo alla sentenza n. 179/1988 della Corte - Distacco della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, dal concetto statistico-assicurativo di rischio - Non fondatezza.

(Legge 20 febbraio 1958, n. 93, art. 5, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251).

(Cost., artt. 24, 38 e 53)

Pag. 27

N. 101. Ordinanza 25 febbraio-2 marzo 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Conflitto ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del c.p.p. - Insindacabilità da parte del giudice del dibattimento della determinazione del g.i.p. contraria all'adozione del rito abbreviato - Inapplicabilità della norma censurata nel giudizio *a quo* - Difetto dei presupposti del giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 28, secondo comma)

» 30

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 5. Ricorso per questione di illegittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 febbraio 1991 (della provincia autonoma di Bolzano).

Energia elettrica - Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoprodotzione e disposizioni fiscali - Attribuzione del potere di concedere il permesso di prospezione al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o le province autonome di Trento o Bolzano - Attribuzione al predetto Ministero, altresì, del potere di emanare la concessione per la costruzione e la gestione di stabilimenti ed impianti per la lavorazione di minerali, di installazioni di gas naturale liquefatto, di depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto - Attribuzione al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del potere di prolungamento delle concessioni idroelettriche - Asserita violazione delle competenze della provincia di Bolzano in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, lavori pubblici, commercio e incremento della produzione industriale.

[Legge 9 gennaio 1991, n. 9, artt. 3, primo e terzo comma, 5, primo comma, 6, primo comma, 9, 16, 17, secondo comma, lett. b), e 20, ottavo comma].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 6, 14, 16, 17 e 19; 9, primo comma, nn. 3, 8 e 9; 12, 13, 16, primo comma, 104 e 107)

Pag. 33

- N. 6. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 febbraio 1991 (della provincia autonoma di Bolzano).

Energia elettrica - Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia -
Attribuzione al CIPE del potere di emanare direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione, della promozione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici - **Asserita violazione delle competenze delle province autonome in materia di fonti di energia.**

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, artt. 2, primo comma, 4, primo, terzo e quinto comma, 5, primo, secondo, quarto e quinto comma, 8, 9, 10, 13, 17, 18 e 38).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 104 e 107)

Pag. 37

- N. 101. Ordinanza del pretore di Udine del 18 giugno 1990.

Procedimento civile - Giudizio contumaciale - Atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione innanzi al pretore o conciliatore - **Necessità che tale atto contenga l'indicazione dei documenti prodotti e delle scritture suscettibili di tacito riconoscimento -** **Mancata previsione -** **Obbligatorietà della notifica al contumace del deposito degli atti suscettibili di tacito riconoscimento prevista solo nelle ipotesi di deposito in corso di causa ovvero, nel caso di deposito contestuale alla costituzione della parte, solo nei giudizi innanzi al tribunale -** **Irragionevolezza -** **Violazione del diritto di difesa -** **Richiamo alle sentenze nn. 250/1986 e 317/1989.**

(C.P.C., art. 313, primo comma, in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 44

- N. 102. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 14 dicembre 1990.

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - **Mancata attivazione delle parti (p.m. o imputato) per il giudizio immediato -** **Lamentata impossibilità da parte del g.i.p. di promuovere, d'ufficio, il succitato rito speciale -** **Irragionevole limitazione dei poteri giurisdizionali del giudice -** **Violazione, riguardo all'amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a.**

(C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma)

» 45

- N. 103. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 14 dicembre 1990.

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - **Mancata attivazione delle parti (p.m. o imputato) per il giudizio immediato -** **Lamentata impossibilità da parte del g.i.p. di promuovere, d'ufficio, il succitato rito speciale -** **Irragionevole limitazione dei poteri giurisdizionali del giudice -** **Violazione, riguardo all'amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a.**

(C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma)

» 46

- n. 104. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 20 novembre 1990.

Processo penale Udienza preliminare - Richiesta di declaratoria di incompetenza per materia - Rilevato difetto di giurisdizione - Lamentata genericità della norma - Mancata patente esclusione, stante la dizione «trasmissione degli atti dell'autorità competente», dal difetto di giurisdizione, dell'ipotesi di trasmissione degli atti al giudice specializzato (nella specie Tribunale per i minorenni) - Violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

Processo penale - Udienza preliminare - Chiusura della discussione - Delibazione della decisione - Mancata previsione, tra le ipotesi contemplate, della sentenza declaratoria di incompetenza - Mancato coordinamento tra norme (artt. 22 e 424 del c.p.p.) - Violazione del principio di buon andamento della p.a. con riguardo all'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, artt. 20, primo e secondo comma, 424 e 425).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101 e 102)

Pag. 47

- n. 105. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 30 novembre 1990.

Processo penale - Udienza preliminare - Questione pregiudiziale civile o amministrativa di particolare complessità - Sospensione del giudizio - Omessa previsione, salvo per controversie sullo stato di famiglia o di cittadinanza - Lamentata discriminazione rispetto alla normativa del dibattimento.

(C.P.P. 1988, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 2 e 3)

» 49

- n. 106. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 15 dicembre 1990.

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilità per tale giudice di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina discriminata rispetto alla possibilità di rigetto della richiesta di detto rito - Irragionevole limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Violazione del principio di buon andamento della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma)

» 51

- n. 107. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 14 dicembre 1990.

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilità per tale giudice di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina discriminata rispetto alla possibilità di rigetto della richiesta di detto rito - Irragionevole limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Violazione del principio di buon andamento della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma)

» 52

N. 108. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 15 dicembre 1990.

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilità per tale giudice di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina discriminata rispetto alla possibilità di rigetto della richiesta di detto rito - Irragionevole limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Violazione del principio di buon andamento della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma)

Pag. 53

N. 109. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 13 novembre 1990.

Processo penale - Udienda preliminare - Richieste istruttorie delle parti - Limiti - Possibilità di proporre solo su impulso del g.i.p. - Impossibilità per lo stesso di nomina del c.t.u. - Lesione del diritto di difesa - Violazione, riguardo all'amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988; art. 422, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 97)

» 54

N. 110. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 13 novembre 1990.

Processo penale - Udienda preliminare - Richieste istruttorie delle parti - Limiti - Possibilità di proporre solo su impulso del g.i.p. - Impossibilità per lo stesso di nomina del c.t.u. - Lesione del diritto di difesa - Violazione, riguardo all'amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 422, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 97)

» 55

N. 111. Ordinanza del tribunale di Como dell'11 dicembre 1990.

Elezioni - Ineleggibilità alla carica di sindaco e decadenza dalla stessa della persona condannata (anche con pena sospesa) a pena detentiva superiore a sei mesi per reati commessi nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio o ad un anno per ogni altro delitto - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, attesa l'eleggibilità, in caso di condanna con pena sospesa, alla carica di deputato, senatore, consigliere regionale, provinciale e comunale - Incidenza sul diritto all'elettorato passivo.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 6, ultimo capoverso).

(Cost., artt. 3 e 51)

» 57

N. 112. Ordinanza del pretore di Bari del 24 maggio 1990.

Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e nella zona lagunare di Venezia - Esclusione da detto beneficio nei confronti delle cooperative di servizio, di produzione e di lavoro operanti nel Mezzogiorno per il periodo anteriore al 1° gennaio 1988 (data stabilita dalla legge n. 48/1988) - Irrazionale disparità di trattamento di situazioni analoghe in relazione al tipo societario della struttura aziendale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 12/1987.

(Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 18, secondo comma)

» 61

N. 113. Ordinanza del pretore di Bari del 24 maggio 1990.

Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e nella zona lagunare di Venezia - Esclusione da detto beneficio nei confronti delle cooperative di servizio, di produzione e di lavoro operanti nel Mezzogiorno per il periodo anteriore al 1° gennaio 1988 (data stabilita dalla legge n. 48/1988) - Irrazionale disparità di trattamento di situazioni analoghe in relazione al tipo societario della struttura aziendale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 12/1987.

(Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 18, secondo comma)

Pag. 63

N. 114. Ordinanza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 26 aprile 1990.

Istruzione pubblica - Personale non di ruolo amministrativo e tecnico-ausiliario - Assunzione obbligatoria dei soggetti appartenenti a categorie riservatarie - Assegnazione di eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo, solo sino alla copertura dell'aliquota spettante a ciascuna categoria - Conseguente esclusione degli appartenenti a categorie già sature - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti di pubbliche amministrazioni e ai lavoratori privati - Violazione del principio dell'assicurazione agli invalidi di mezzi adeguati alle esigenze di vita e del principio del *favor* delle categorie protette - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 18, primo comma, convertito in legge 4 luglio 1988, n. 246).

(Cost., artt. 3, 38 e 97)

» 63

N. 115. Ordinanza del giudice delegato del tribunale di Pistoia del 30 settembre 1990.

Procedure concorsuali - Crediti privilegiati - Prevalenza del credito ipotecario rispetto ai crediti privilegiati previsti dall'art. 2751-bis, nn. 1 e 2, del c.c. (in particolare retribuzioni ai prestatori di lavoro dipendente e retribuzioni e compensi a professionisti) - Mancata previsione della prevalenza di tali ultimi crediti - Violazione del principio della garanzia costituzionale dei crediti di lavoro, attesa la natura alimentare degli stessi - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/1989.

(C.C., artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777).

(Cost., art. 36)

» 67

N. 116. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 4 dicembre 1990.

Reati militari - Chiamata alle armi - Non ottemperanza - Doveri inerenti allo stato di militare - Irrilevanza dell'errore o dell'ignoranza su ogni elemento di fatto o di diritto inerenti ai doveri dello stato di militare - Previsione di una deroga al principio di cui all'art. 47 del c.p. che invece attribuisce rilevanza all'errore sul fatto che costituisce il reato e all'art. 5 del c.p. che attribuisce rilevanza all'ignoranza scusabile della legge penale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1988 e 325/1989.

(C.P.M.P., art. 39, in relazione al c.p. art. 5).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 52)

» 69

N. 117. Ordinanza del tribunale di Verbania del 4 dicembre 1990.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Lamentato contrasto interpretativo tra Corte costituzionale (sentenza n. 247/1989) e sezioni unite della Cassazione (sentenza 23 ottobre 1990) - Disparità di trattamento tra contribuenti - Lesione del principio di soggezione alla sola legge e dell'indipendenza del giudice.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 101, secondo comma)

» 72

N. 118. Ordinanza del tribunale di Verbania del 4 dicembre 1990.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Lamentato contrasto interpretativo tra Corte costituzionale (sentenza n. 247/1989) e sezioni unite della Cassazione (sentenza 23 ottobre 1990) - Disparità di trattamento tra contribuenti - Lesione del principio di soggezione alla sola legge e dell'indipendenza del giudice.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 101, secondo comma)

Pag. 73

N. 119. Ordinanza del tribunale di Verbania del 4 dicembre 1990.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Lamentato contrasto interpretativo tra Corte costituzionale (sentenza n. 247/1989) e sezioni unite della Cassazione (sentenza 23 ottobre 1990) - Disparità di trattamento tra contribuenti - Lesione del principio di soggezione alla sola legge e dell'indipendenza del giudice.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 101, secondo comma)

» 74

N. 120. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vibo Valentia del 3 gennaio 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Incidente probatorio - Richiesta del p.m. - Notifica all'indagato - Omessa previsione per il difensore - Termine di due giorni da tale incumbente per presentare deduzioni - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 395, in relazione all'art. 401, quarto comma stesso codice).

(Cost., art. 24)

» 74

N. 121. Ordinanza del tribunale di Viterbo del 27 settembre 1990.

Ausiliari del giudice - Perizia in processo penale - Diritto del perito a onorari e indennità - Prescrizione nel termine (riconosciuto dalla giurisprudenza «decadenziale») di cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti - Impossibile giustificazione nelle esigenze di speditezza del processo (a cui il termine in questione, secondo giurisprudenza, si ricollega) non essendo stato ritenuto dal legislatore incompatibile con tali esigenze il diverso termine (duecento giorni) previsto, anche nei confronti del perito, per la richiesta di liquidazione delle tasse per indennità di trasferta.

(R.D. 3 maggio 1923, n. 1043, art. 24, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 75

N. 122. Ordinanza del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 18 giugno 1990.

Energia elettrica - Riserva allo Stato con decreto delegato (d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) concernente l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica - Non consentita modifica della normativa stabilita dall'art. 13, lett. d), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in esecuzione della legge di delega 16 maggio 1970, n. 281, che prevedeva la delega alle regioni delle attribuzioni in materia di piccole deviazioni di acque pubbliche - Eccesso di delega (rispetto alla legge n. 382/1977) per l'attribuzione allo Stato di competenze già delegate alle regioni.

[D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 91, n. 6, in relazione alla legge 22 luglio 1977, n. 382, art. 1, lett. c)].

(Cost., art. 76)

» 77

N. 123. Ordinanza del tribunale di Bolzano del 7 novembre 1990.

Processo penale - Norme di coordinamento - Reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi a mezzo stampa - Rito previsto: giudizio direttissimo, anche in assenza delle condizioni di cui agli artt. 449 e 566 del c.p.p. - Violazione dei principi e direttive della legge delega.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233 cpv).

(Cost., art. 76)

Pag. 80

N. 124. Ordinanza del tribunale di Bolzano del 7 novembre 1990.

Processo penale - Norme di coordinamento - Reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi a mezzo stampa - Rito previsto: giudizio direttissimo, anche in assenza delle condizioni di cui agli artt. 449 e 566 del c.p.p. - Violazione dei principi e direttive della legge delega.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233 cpv).

(Cost., art. 76)

» 81

N. 125. Ordinanza del tribunale di Busto Arsizio del 30 ottobre 1990.

Processo penale - Nuovo codice e norme transitorie - Rinvio a giudizio - Sopravvenuta totale incapacità di intendere e volere dell'imputato - Conseguente sospensione del procedimento - Prevista reiterazione, a cadenza semestrale, dell'accertamento peritale - Mancata previsione di onere, per il curatore speciale o per i presidi ospedalieri e territoriali, di comunicazione degli eventuali mutamenti dello stato di salute mentale dell'imputato - Lamentato inutile dispendio di attività giudiziaria, specie in caso di prognosi di irreversibilità dell'infermità - Compromissione del buon funzionamento delle strutture giudiziarie.

(C.P.P. 1988, art. 72; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 252).

(Cost., art. 97)

» 81

N. 126. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 10 gennaio 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Attività del p.m. - Individuazione di persona - Avviso al difensore - Omessa previsione - Mancata estensione della disciplina di analoghi istituti (ispezione e confronto) - Lesione del diritto di difesa - Violazione della direttiva n. 3 della legge delega: principio di parità tra le parti nel processo.

(C.P.P. 1983, art. 364, in relazione all'art. 361 stesso codice).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, dirett. n. 3)

» 83

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 96

Sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti dello Stato - Trattamento pensionistico riscosso all'estero - Rata di pensione anteriori al 1° gennaio 1984 - Corresponsione dell'indennità integrativa speciale - Esclusione - Trattamento di quiescenza ingiustificatamente deteriore - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe Borzellino, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1987 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Herbert ROS, iscritta al n. 689 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 9 ottobre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 ottobre 1990), la Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale esclude la corresponsione dell'indennità integrativa speciale in relazione al trattamento pensionistico riscosso all'estero.

La questione si è posta nel corso di un giudizio instaurato con riferimento ad una nota in data 15 dicembre 1981, con cui la Direzione provinciale del tesoro di Roma aveva negato l'indennità.

Osserva la Corte dei conti che il provvedimento adottato dall'Amministrazione è giustificato, in quanto, all'epoca, l'ultimo comma del citato art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973 disponeva testualmente: «l'indennità non compete nel caso che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero».

La norma è stata poi abrogata dall'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 82, e l'indennità estesa alle pensioni dello Stato pagabili all'estero, ma solo a partire dal 1° gennaio 1984.

Per tutto il periodo anteriore, risulta dunque rilevante la prospettata questione di costituzionalità, che — osserva inoltre il giudice *a quo* — è anche non manifestamente infondata. Non si può sottovalutare, invero, che nella fattispecie l'abrogazione è stata proposta proprio per superare dubbi di costituzionalità della precedente norma restrittiva, come si rileva dalla relazione al disegno di legge n. 860, XI legislatura del Senato della Repubblica.

Se infatti, non può negarsi al legislatore la discrezionalità delle scelte, queste debbono sempre corrispondere a criteri di ragionevolezza che non sembrano riscontrabili nella fattispecie. Non convince infatti la *ratio* della restrizione, che sarebbe, secondo quanto è dato desumere dai lavori parlamentari relativi alla legge 3 marzo 1960, n. 185, o la non giustificabilità dell'emolumento perché il personale all'estero non risentirebbe delle variazioni al costo della vita in Italia (v. Camera dei Deputati, III legislatura, dis. n. 1835, seduta del 16 dicembre 1959), oppure l'esigenza di evitare la duplicazione della indennità in quanto il personale stesso «è già fornito di assegno di sede» (v. relazione dell'on. Napolitano al predetto disegno n. 1835, seduta del 12 febbraio 1960).

Quest'ultima circostanza — osserva il giudice *a quo* — non è certo riferibile ai pensionati, mentre l'altra giustificazione della norma è contraddetta dal rilievo che l'inflazione interna non può non riflettersi sul valore di cambio e, quindi, produrre in definitiva una riduzione del potere di acquisto all'estero. Né si vede quali altre giustificazioni razionali, al di fuori di esigenze unicamente di bilancio, potrebbero accogliersi per la discriminazione operata dal legislatore.

2. — L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che il legislatore con la legge n. 82 del 1985 ha provveduto ad eliminare il divieto, previsto dall'art. 99 — ultimo comma — del d.P.R. n. 1092, di corrispondere l'indennità di cui trattasi ai pensionati residenti all'estero, con decorrenza dal 1° gennaio 1984. Col disporre, originariamente, il divieto in questione, si era inteso palesemente mantenere inalterato il potere di acquisto dei pensionati residenti in Italia, in quanto soggetti al ricorrente fenomeno del deprezzamento monetario.

Per quanto concerne i periodi precedenti l'anno 1984, non possono ravvisarsi gli estremi per dichiarare la incostituzionalità della norma in argomento, considerato che è nel potere del legislatore modificare leggi preesistenti, ponendo termini precisi di efficacia alle nuove norme.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1091, disponendo che l'indennità integrativa speciale non compete ai dipendenti statali in pensione «nel caso che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero», contrasti: *a*) con l'art. 3 Cost., giacché discriminerebbe i pensionati statali residenti all'estero rispetto a quelli non statali (ai quali l'indennità di contingenza è invece pagata) sia rispetto ai pensionati che vivono in Italia; *b*) con l'art. 36 Cost., in quanto il mancato adeguamento al costo della vita delle pensioni pagate all'estero ne può far scadere l'ammontare a livelli inadeguati; *c*) con l'art. 16, ultimo comma, Cost., che sancisce la libertà del cittadino di trasferirsi all'estero perché, qualora l'esercizio di tale libertà comporti la perdita di un diritto, essa verrebbe a soffrire una ingiustificata limitazione.

2. — Va osservato in via preliminare che la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82, il quale ha disposto che «l'indennità integrativa speciale viene estesa a partire dal primo gennaio 1984 alle pensioni dello Stato pagabili all'estero». Tale circostanza non fa venir meno la questione, dato che essa attiene ai ratei di pensione anteriori all'1 gennaio 1984.

3. — Nel merito la questione è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato che il trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro (del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento a fini previdenziali), deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa. Tale proporzionalità e adeguatezza devono sussistere non soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, secondo valutazioni riservate — anche con riguardo alle disponibilità finanziarie — alla discrezionalità legislativa, purché esercitata in modo non irragionevole e arbitrario.

L'indennità integrativa speciale si concreta in un meccanismo di parziale indicizzazione delle pensioni (e delle retribuzioni), previsto dal legislatore al fine di perseguire, in via di tendenziale automaticità, i fini suddetti, a prescindere dagli specifici interventi legislativi determinati da particolari circostanze.

La norma impugnata, statuendo che l'indennità integrativa speciale non spetta nel caso che la pensione sia riscossa all'estero, collega la mancata corresponsione ad un elemento inidoneo a differenziare la posizione dei soggetti che hanno acquisito il titolo alla pensione.

Invero nei confronti di essi si sono realizzati gli elementi costitutivi della fattispecie, che non possono essere influenzati da una circostanza estrinseca, qual'è la riscossione della pensione all'estero.

L'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, infatti, a parità di requisiti e di contribuzione, deve essere identico per ogni pubblico dipendente in relazione al momento in cui è collocato a riposo. L'influenza sulla sua misura complessiva della località di residenza vi introduce un elemento discriminatorio e irrazionale.

Né vale il rilievo che il fenomeno inflattivo interno — in relazione al quale è destinata ad operare l'indennità integrativa — può non trovare uguale riscontro nel paese in cui la pensione viene riscossa. L'inflazione che si produce in ciascun paese influisce normalmente sul corso generale dei cambi e il valore monetario in lire italiane non resta immutato per chi risiede all'estero, come è stato invece affermato a sostegno della norma impugnata.

L'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, pertanto, attribuendo ai pensionati che riscuotono le pensioni all'estero un trattamento di quiescenza complessivamente ed ingiustificatamente inferiore a quello corrisposto agli altri pensionati, viola l'art. 3 della Costituzione e va dichiarato illegittimo sotto tale assorbente profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0292

N. 97

Sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Consultazioni amministrative - Elettorato passivo - Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale - Precedente investitura in analoga carica presso altro ente territoriale - Ragionevolezza - Attuazione del principio della rappresentatività democratica nel governo degli enti locali - Non fondatezza.

(Legge 23 aprile 1981, 154, art. 2, primo comma, n. 12).

(Cost., artt. 3 e 51, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe Borzellino, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, n. 12, legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio

1990 dal Tribunale di Roma nel procedimento vertente tra Portoghesi Paolo e Amato Antonio Filippo ed altri, iscritta al n. 666 del registro ordinanza 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visiti gli atti di costituzione di Amato Antonio Filippo, di Portoghesi Paolo e del Sindaco di Roma, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Sergio Panunzio per Portoghesi Paolo; Giuseppe Abbamonte e Giulio Correale per Amato Antonio Filippo; Antonio Delfini per il Sindaco di Roma e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

«Ritenuto in fatto»

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Paolo Portoghesi, eletto al consiglio comunale di Roma nelle elezioni dell'ottobre 1989, perché fosse dichiarata l'illegittimità della deliberazione con la quale era stata dichiarata la sua decadenza della carica in quanto ineleggibile, perché consigliere comunale in carica di Calcata, in provincia di Viterbo, l'adito Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 26 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, n. 12, della l. 23 aprile 1981, n. 154, recante «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale», «nella parte in cui prevede come causa di ineleggibilità a consigliere comunale la qualità di consigliere comunale in carica in altro comune».

L'autorità remittente osserva, in punto di rilevanza, che il ricorso potrebbe trovare accoglimento solo nel caso in cui fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Premesso che l'ineleggibilità è tradizionalmente correlata ad un triplice ordine di situazioni: 1) quelle idonee ad indurre un'inopportuna influenza sulla volontà degli elettori; 2) quelle integrate da conflitto di funzioni; 3) quelle comportanti un possibile conflitto di interessi, il giudice remittente osserva che l'ipotesi in esame è estranea a quest'ultimo gruppo, mentre il secondo è costruito dalla legge n. 154 del 1981 come causa di incompatibilità (art. 4, secondo comma: le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione) e che in ogni caso è consentita (art. 7, secondo comma) la contemporanea candidatura a due consigli comunali, il che evidenzia come il legislatore abbia inteso evitare restrizioni al diritto di elettorato passivo.

Ora, ad avviso del giudice *a quo*, qualora la *ratio* delle norme fosse quella di evitare un conflitto di funzioni (secondo gruppo) o un possibile conflitto di interessi (terzo gruppo), apparirebbe del tutto irragionevole aver consentito la doppia candidatura e la doppia elezione allorché le operazioni elettorali siano contemporanee ed avere, invece, inibito l'una e l'altra allorché ad un consiglio si sia stati già eletti, con conseguente palese violazione degli artt. 3 e 51 Cost.

Ove, invece, si volesse individuare la ragione giustificativa della causa di ineleggibilità costituita dalla qualità di consigliere comunale in carica nella esigenza di evitare la *captatio benevolentiae* sugli elettori del consiglio comunale, la norma neppure si sottrarrebbe al dubbio di incostituzionalità.

Rileva il Tribunale che, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte — secondo cui le cause di ineleggibilità devono rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (sentt. nn. 46 del 1969, 58 del 1972, 5 del 1978), ed ogni limite che il legislatore pone in ordine ai requisiti di eleggibilità ha carattere di eccezione e va calibrato con estrema cautela in stretta aderenza ai principi costituzionali (sent. n. 1020 del 1988) —, non pare che un consigliere comunale in carica possa esercitare sugli elettori di un altro comune una influenza tale da incidere sulle loro scelte elettorali al punto da giustificare la prevista ineleggibilità. In ogni caso, prosegue il giudice *a quo*, non può influire sulle scelte elettorali più di un consigliere regionale o provinciale in carica, anche nelle regioni o province nel cui territorio il comune sia compreso (con conseguente parziale coincidenza del corpo elettorale), o più di un membro del Parlamento, un ministro o un sottosegretario, per nessuno dei quali l'ineleggibilità è prevista.

Tanto evidente è la contraddittorietà, sul punto, della disciplina in vigore che, conclude il Tribunale di Roma, la disposizione denunciata non può che essere il risultato di un difetto di coordinamento, in sede redigente, tra gli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 154 del 1981.

2. — Davanti a questa Corte si è costituito Paolo Portoghesi, ricorrente nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione sollevata.

Aderendo alla linea argomentativa dell'ordinanza di rimessione, nell'atto difensivo si sottolinea come, secondo il fermo indirizzo di questa Corte, il principio stabilito dall'art. 51 Cost. vuole che l'eleggibilità sia la regola e l'ineleggibilità l'eccezione, sicché le cause di ineleggibilità debbono contenersi nei limiti di quanto sia indispensabile per garantire la autenticità della competizione elettorale, evitando la possibilità di *captatio benevolentiae* e, quindi, di inquinamento delle elezioni.

Quando invece, come nella specie, una causa di ineleggibilità sia stabilita in modo arbitrario — perché non si può ragionevolmente ritenere vi sia pericolo per la regolarità delle elezioni e l'ipotesi non è riconducibile ad un fondamento razionale obiettivamente riconoscibile — risultano violati i limiti posti dalle norme costituzionali.

Nel caso in esame, nessuna influenza può avere l'appartenenza al Consiglio comunale di un comune di 900 abitanti, come Calcata, che è compreso in altra provincia, per la elezione a consigliere di un comune con più di tre milioni di abitanti.

La difesa del Portoghesi sottolinea infine l'incongruenza di una normativa che consente l'eleggibilità al consiglio comunale, certamente legittima, di ministri in carica — come è avvenuto per quello delle poste e telecomunicazioni e quello del turismo e spettacolo al comune di Roma — e non quella del consigliere comunale di un minuscolo e sconosciuto comune di altra provincia.

3. — Nel giudizio si è altresì costituito Filippo Antonio Amato, resistente nel giudizio *a quo*, cui era stato attribuito il seggio, a seguito della decadenza del Portoghesi, in quanto primo dei non eletti nella stessa lista, ed ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Ad avviso della difesa dell'Amato, la *ratio* della norma a torto censurata va rinvenuta nella «potenzialità di conflitti di interessi fra comuni».

Quanto all'incidenza in fatto delle due situazioni poste a confronto dal giudice *a quo*, più che la *captatio benevolentiae* che può derivare dall'essere già consigliere in carica, la difesa della parte privata sottolinea il pericolo che il consigliere in carica trascuri l'amministrazione del comune cui appartiene per dedicarsi alla preparazione della elezione in altro comune, ed individua così lo scopo della norma censurata nel garantire la continuità e la effettività dell'esercizio della funzione pubblica.

Nell'atto difensivo, poi, si sottolinea che, nell'ipotesi in cui si espungesse la norma denunciata dal sistema, si consentirebbe la permanenza di una stessa persona in due consigli comunali qualora non venisse promossa azione giudiziaria.

La difesa dell'Amato si sofferma infine sul carattere «sanzionatorio» della dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale, all'esito di un procedimento garantito, con riferimento alla tesi, sostenuta dal ricorrente dinanzi al giudice *a quo*, secondo cui la mancata partecipazione all'attività del consiglio comunale di Calcata doveva far ritenere decaduto il consigliere dalla carica.

4. — Dinanzi a questa Corte si è costituito il Sindaco di Roma, resistente nel giudizio *a quo*, quale Presidente del Consiglio comunale, nella persona di Franco Carraro, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata ovvero infondata.

La difesa del Comune di Roma contesta in primo luogo l'iter logico seguito nell'ordinanza di rimessione, sottolineando come vengono posti criteri guida, cui tradizionalmente sarebbero legate le ipotesi di ineleggibilità, non corrispondenti a norme di diritto positivo.

Quanto al contrasto con l'art. 3 Cost., premesso che «l'irragionevolezza di una norma non è di per sé un elemento che concreti la sua illegittimità costituzionale», si sottolinea la disomogeneità delle situazioni assunte a *tertium comparationis* rispetto a quella regolata dalla norma denunciata.

In ordine al pericolo della inopportuna influenza che un consigliere comunale in carica potrebbe esercitare sugli elettori del secondo consiglio, pericolo escluso dal giudice remittente, ma ravvisato in qualche misura nell'ipotesi di candidatura ad un consiglio comunale di un membro del Parlamento, di un ministro o di un sottosegretario di Stato, o di un consigliere regionale o provinciale in carica, la difesa del Comune di Roma contesta l'assunto, rilevando come il consigliere comunale in carica, operando nello «stesso ambito in cui opera ed opererà il consiglio comunale per il quale concorre», ha molte più possibilità di influenza degli altri soggetti cui si è fatto cenno, i quali «non influiscono in ragione della carica più di quanto non influisca una personalità della politica o della cultura, anche se non ricopre alcuna carica.

Infine, sulla possibilità di conflitti di interessi, osserva come essa sussista tra comuni, anche se territorialmente distanti, più che tra Stato, regione o provincia da una parte, e comune dall'altra.

5. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura, rilevando la peculiarità del caso previsto dall'art. 2, n. 12, della legge n. 154 del 1981, osserva anzitutto come la *ratio* della norma vada ricercata in una pluralità di motivi che, accanto all'intento di evitare influenze sugli elettori, comprende anche la finalità di evitare che si determinino conflitti di interessi o di funzioni, con conseguente compromissione, oltre che dell'art. 51, degli artt. 48 e 97 Cost., in quanto certamente «non gioverebbe all'efficienza dell'attività pubblica la coesistenza di incarichi elettivi in luoghi anche molto distanti ed in situazioni locali difformi».

In ipotesi, come quella considerata, «potenzialmente plurioffensive dell'ordinamento costituzionale», prosegue l'Avvocatura, richiamando anche un'autorevole posizione espressa in dottrina, «non è possibile in radice un raffronto con altre situazioni» diversamente disciplinate, «proprio perché si tratta di posizioni con differenti sfaccettature».

Sottolineata la difformità fra il caso previsto dalla norma denunciata ed uno dei *tertia* utilizzati dal giudice *a quo* (la candidatura contemporanea in due comuni), viene esclusa la violazione del principio di eguaglianza e, ricordato che la regola della generalità del diritto elettorale passivo va temperata con principi costituzionali come quello della legalità, imparzialità e buon andamento della p.a. e come quello dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali, viene esclusa la violazione dell'art. 51 Cost., affermandosi «la concreta impraticabilità di plurimi incarichi elettivi in luoghi distanti e in situazioni locali difformi».

6. — In prossimità dell'udienza ha depositato memoria Paolo Portoghesi, ricorrente nel giudizio *a quo*, insistendo per la fondatezza della questione.

Richiamando i lavori preparatori della legge n. 154 del 1981, la difesa del Portoghesi rileva come il legislatore abbia inteso distinguere più rigorosamente tra ineleggibilità ed incompatibilità, riconducendo alla prima figura le situazioni in grado di influire sulla competizione elettorale, ed alla seconda quelle in cui vi è possibilità di creare commistioni o conflitti di interesse, non mancando poi di osservare come tale distinzione abbia trovato il conforto della giurisprudenza della Cassazione.

Tutte le ipotesi previste dall'art. 2 sono nel contempo casi di incompatibilità — in quanto situazioni inconciliabili con le funzioni connesse al mandato elettorale — e di ineleggibilità, perché ritenute idonee a determinare anche la *captatio benevolentiae* degli elettori, di talché, in relazione ad esse, è possibile esercitare tanto l'azione di incompatibilità che quella di ineleggibilità.

Alla luce di quanto detto, però, tale seconda azione è diretta soltanto a far riconoscere la sussistenza di situazioni idonee ad influire sul regolare svolgimento dei comizi elettorali e sulla volontà degli elettori.

Oggetto del giudizio di questa Corte è quindi valutare se «un consigliere comunale in carica possa esercitare sugli elettori di altro comune una *captatio benevolentiae* ovvero indurre negli stessi un *metus potestatis* sulle scelte del corpo elettorale da giustificare la prevista ineleggibilità».

7. — Ha altresì depositato memoria Antonio Filippo Amato deducendo preliminarmente di aver presentato al Tribunale di Roma, dopo la rimessione degli atti a questa Corte, un'istanza di revoca dell'ordinanza, in quanto erano sopravvenuti documenti in forza dei quali veniva meno la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Da certificazione della Commissione elettorale circondariale — allegata alla memoria — risulta infatti che il Portoghesi non aveva presentato, per l'elezione per cui è giudizio, l'accettazione della candidatura, come prescritto

dagli artt. 32, commi nono e decimo, e 33, primo comma, lett. c) del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, avendola invece presentata per l'elezione al consiglio circoscrizionale. Ciò, ad avviso della difesa del Sindaco, avrebbe fatto venir meno nel Portoghesi la legittimazione a proporre ricorso avverso la declaratoria della sua decadenza, per difetto del «presupposto richiesto per la sua inclusione nelle liste dei candidati».

L'istanza era stata restituita dalla cancelleria del giudice *a quo* in quanto l'intero fascicolo di causa era stato rimesso a questa Corte.

La documentazione prodotta, tuttavia, può nel presente giudizio — secondo la difesa dell'Amato — condurre ad una pronuncia di inammissibilità ovvero alla restituzione degli atti all'autorità remittente per un nuovo esame della questione.

Nel merito, illustrando le eccezioni già svolte, insiste per l'infondatezza della questione, sottolineando, tra l'altro, come la limitazione in parola all'eleggibilità ad uno degli enti considerati dalla norma denunciata è giustificata dalla necessità dell'effettività della rappresentanza, pregiudicata, per più enti dello stesso livello, dalla omogeneità della natura dei relativi impegni di carica.

In altri termini, la norma censurata intende tutelare «l'eguale diritto di tutte le comunità ad essere rappresentate ed amministrare».

8. — Ha altresì depositato memoria il Sindaco di Roma, associandosi in primo luogo all'eccezione di inammissibilità, a seguito delle produzioni documentali cui si è fatto cenno, formulata dalla difesa dell'Amato.

In proposito, fa presente che quest'ultimo ha avanzato al Consiglio comunale di Roma, il 17 maggio 1990, istanza di annullamento *in parte qua* della deliberazione consiliare che dichiarava decaduto il Portoghesi, indicando un nuovo motivo di nullità della elezione nella mancanza di accettazione della candidatura, sottolineando l'inammissibilità e l'ininfluenza della questione di legittimità sollevata.

Nel merito, illustrando ulteriormente i rilievi svolti nella precedente difesa, anche confrontando la disciplina censurata con quella previgente, e rilevando, sulla scorta di richiami ai lavori preparatori, che scopo delle affermate ineleggibilità ed incompatibilità orizzontali fra cariche analoghe è «favorire un sempre maggior impegno nell'espletamento del mandato», insiste per la manifesta infondatezza ovvero infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Nel giudizio di impugnazione, promosso da un candidato eletto, contro la deliberazione del Consiglio comunale di Roma, con la quale non era stata convalidata la sua elezione, è stata sollevata questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, n. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), vale a dire della norma che sancisce l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale (provinciale, regionale) di chi rivesta quella di consigliere comunale (provinciale, regionale) presso altro Comune (o altra Provincia o Regione).

2. — Secondo il giudice *a quo* le ragioni per le quali è sancita l'ineleggibilità vanno ricondotte a una delle seguenti:

1) possibilità di inquinamento delle scelte elettorali mediante influenze esercitabili sugli elettori (*captatio benevolentiae, metus potestatis*) da parte di candidati già investiti di date cariche o posizioni privilegiate;

2) possibilità di scorretto esercizio, da parte di candidati una volta eletti, delle funzioni che essi sono chiamati a svolgere: *a)* per conflitto tra funzioni, in ragione della difficoltà materiale derivante dal contemporaneo esercizio di altre funzioni o attività da essi svolte anche se in relazione a queste non sia ipotizzabile un conflitto di interessi; *b)* per conflitti di interessi, in ragione della mancata garanzia di imparzialità derivante dal contemporaneo esercizio di altre funzioni o attività da essi svolte in relazione alle quali tale conflitto sia invece ipotizzabile.

Secondo il detto giudice, relativamente all'ineleggibilità in questione le ipotesi di cui al n. 2 sarebbero escluse: quella sub *b)* da ciò, che non è configurabile in relazione alla carica elettiva già coperta un conflitto di interessi; quella sub *a)* da ciò che tale ipotesi è costruita come causa di incompatibilità dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 154, e da ciò che l'art. 7, secondo comma, della stessa legge ammette la contemporanea candidatura a due consigli comunali. Residuirebbe l'ipotesi sub *a)*. Ma sotto tale profilo, sempre secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata apparirebbe irragionevole, non vedendosi come il sospetto di esercitare indebite influenze sulla volontà degli elettori possa prender corpo, nel caso di elezioni comunali, a carico di chi già ricopra la carica di membro di altro consiglio comunale (nel caso

di elezioni provinciali, quella di membro di altro consiglio provinciale; nel caso di elezioni regionali, quella di membro di altro consiglio regionale: «ineleggibilità orizzontale») e non anche a carico di chi ricopra quella di membro di una delle due Camere, o di Ministro, o di Sottosegretario di Stato o quella di membro di consiglio provinciale o regionale (nonostante le non minori possibilità per chi la copre di esercitare influenze sulle scelte elettorali, tanto più quando si tratti di consiglio della regione o della provincia nel cui territorio è compreso il Comune della cui elezione si tratta).

3. — Va disattesa anzitutto l'eccezione di inammissibilità della questione, — sollevata dal candidato eletto subentrato al candidato eletto la cui elezione non era stata convalidata — per asserita mancanza di legittimazione di quest'ultimo ad impugnare il diniego di convalida promuovendo il giudizio *a quo*, a causa di asserita mancanza di accettazione da parte sua della candidatura ai sensi dell'art. 32, nono comma, n. 2 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

...Ciò in quanto la mancanza di legittimazione a promuovere il giudizio *a quo* è materia di eccezione opponibile soltanto in tale giudizio.

4. — La questione non è fondata.

Il giudice *a quo* sembra rifarsi, nel tracciare la distinzione fra impedimenti ostativi alla libertà e genuinità della scelta elettorale e impedimenti ostativi al corretto esercizio delle funzioni che l'eletto è chiamato a svolgere, a elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 45, 129 del 1977, 162 del 1985: tutte pronunciate in riferimento a leggi elettorali diversa da quella n. 154 del 1981). Egli mostra di assumere come frutto di tali elaborazioni l'affermazione che, stante la forza e generalità del principio, espresso dall'art. 51, primo comma, della Costituzione, secondo il quale l'accesso alle cariche pubbliche è aperto a tutti i cittadini, le previsioni da parte della legge, che pur vi è abilitata dallo stesso precetto costituzionale, delle limitazioni all'accesso — particolarmente di quelle più gravi, consistenti nella ineleggibilità dei soggetti portatori di posizioni ritenute dalla legge come suscettive di dar luogo alle dette indebite influenze, — vanno verificate nella loro ragionevolezza. E mostra di intendere la verifica come diretta a stabilire, ancor prima che se siano ipotizzabili le esigenze cui si connettono le limitazioni e se queste siano strumento congruo alla tutela di quelle, se, alla luce del costume storicamente invalso o della situazione socio-economica maturata, le posizioni ritenute tali dalla legge siano realmente suscettive delle temute influenze. Ovvero il controllo se lo siano comunque più di altre posizioni, in relazione alle quali la legge non prevede limitazioni al diritto di elettorato passivo, o ne prevede meno gravi, quali ad esempio l'incompatibilità fra posizione preesistente e nuova carica elettiva, con la conseguente possibilità per il portatore di sperimentare il cimento elettorale e di optare successivamente, in caso di sua elezione, fra l'una e l'altra.

Peraltro non è necessario indugiare in relazione alla legge n. 154 del 1981 sulla problematica concernente la cennata distinzione e la necessità o no di differenziare nettamente il regime della limitazione all'accesso alle cariche pubbliche (ineleggibilità o incompatibilità) a seconda che ricorrano impedimenti dell'una o dell'altra categoria. E ciò a prescindere dalla considerazione che, malgrado i richiami alla distinzione stessa contenuti nei lavori preparatori, la legge in parola da un lato mostra di non attribuire eccessiva rilevanza alle indebite influenze sulla libertà dell'elettore quando ammette che la maggior parte delle cause di ineleggibilità derivanti da cariche coperte possa cessare per «aspettativa» (cioè temporaneamente), dall'altro mostra di attenuare le differenze fra i due tipi di impedimenti nonché quelle fra il regime delle cause di ineleggibilità e quello delle cause di incompatibilità, quando ammette che le prime possano cessare al momento della presentazione delle candidature anziché, come secondo altre leggi elettorali (quali il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 in materia di elezioni politiche, e già la L. 17 febbraio 1968, n. 108 in materia di elezioni regionali) a un momento anteriore.

Ed è del pari superfluo indugiare sulla validità degli argomenti specificamente addotti dal giudice *a quo* per mettere in dubbio la ragionevolezza della ineleggibilità di cui si tratta in quanto riferita alla garanzia della libertà della scelta elettorale, perché il fondamento dell'ineleggibilità stessa è diverso da quello così individuato dal detto giudice e dagli altri sopra enunciati. Esso va infatti rinvenuto nel principio, introdotto con l'art. 20, nono comma, del d. legisl. luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, agli albori della rinascita democratica del nostro Paese, secondo il quale un soggetto non può far parte di più assemblee rappresentative di altrettante collettività comunali: principio il cui contenuto e la cui forza rendono comprensibili e giustificate quelle che il giudice *a quo* ritiene discrasie o segni di irragionevolezza.

5. — Il detto principio — ora ripreso, esteso alle assemblee rappresentative provinciali e regionali, e articolato con riferimento a varie fasi o vicende del procedimento elettorale, dalla norma ora impugnata in combinazione con gli artt. 4 e 7 della stessa legge n. 154 del 1981 — era correlato, nel decreto n. 1 del 1946, a una profonda trasformazione delle amministrazioni comunali.

Si trattava, come chiarito dal titolo di quel decreto, di ricostituire le amministrazioni comunali su base elettiva, e quindi di strutturarle come organi di autogoverno delle collettività locali, abbandonandosi la concezione degli enti locali quali mere articolazioni amministrative di uno Stato fortemente unitario, ed anzi autoritario e accentratore.

Si trattava altresì di superare l'idea, connessa all'originario collegamento della rappresentanza con la contribuzione, che gli organi degli enti locali siano investiti sostanzialmente della tutela degli interessi patrimoniali dei contribuenti, tali per avventura rispetto a più Comuni, e che fino all'introduzione del suffragio universale (di poco anteriore alle ultime elezioni dell'epoca prefascista) di quegli organi erano i soli elettori. E così di approdare alla concezione, cui sospingeva la cennata introduzione del suffragio universale, degli organi di governo delle comunità locali come organi rappresentativi degli interessi generali delle dette comunità viste nell'interesse della popolazione di cui si sostanziano.

Orbene, mentre la contemporanea partecipazione di un soggetto alle assemblee elettive di più Comuni era coerente alla superata idea degli organi dell'amministrazione locale come rappresentativi di interessi di censo, alla nuova concezione è coerente invece che chi di una di tali amministrazioni fa parte si consideri così strettamente legato da doveri e da responsabilità verso la comunità prescelta da non potere partecipare agli organi rappresentativi degli interessi omologhi di altra comunità dello stesso tipo, con l'assunzione di altrettali doveri e responsabilità verso di essa.

Di qui la previsione dell'ineleggibilità di chi sia già membro dell'assemblea rappresentativa di altro ente (art. 2, primo comma, n. 12, L. n. 154 del 1981 e, per i Comuni, art. 20, nono comma, d.lg.lgt. n. 1 del 1946), ineleggibilità che può essere scongiurata solo se la precedente appartenenza ad altra assemblea venga meno per «dimissioni» (cioè definitivamente) prima della presentazione delle candidature (art. 2, terzo comma, L. n. 154 del 1981); di qui il limite che, pur potendo il soggetto porre la propria candidatura a più elezioni che si svolgano contemporaneamente, ciò possa avvenire per due soli Comuni (o Province o Regioni) (artt. 4, secondo comma e 7 della legge n. 154 del 1981 e già, per i Comuni, art. 20, nono comma, d.lg.lgt. n. 1 del 1946); di qui la previsione, per il caso di elezione contemporanea in due Comuni (o Province o Regioni), della incompatibilità fra le due cariche (art. 4, secondo comma, e 7, secondo comma, della legge n. 154 del 1981) e di un procedimento particolarmente rigoroso per quel che riguarda le modalità e i tempi dell'opzione, e addirittura di una presunzione di opzione, per il caso che questa manchi, secondo una regola ispirata evidentemente al criterio della rappresentatività, con l'effetto di escludere o di ridurre al minimo la possibilità di contemporanea qualità di eletto a far parte di due assemblee rappresentative omogenee.

Certo la previsione dell'ineleggibilità presuppone che il legislatore abbia avvertito con particolare intensità e con particolare rigore l'esigenza di dare attuazione al principio della rappresentatività democratica nel governo degli enti locali. Ma ciò si spiega con la primarietà del valore espresso nel principio suindicato, valore e principio cui del resto si coordina lo stesso diritto di elettorato passivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, n. 12, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 98

*Sentenza. 25 febbraio-2 marzo 1991***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Trasporto - Regione Sardegna - Linee di trasporto pubblico locale - Agevolazioni tariffarie - Ripiano delle minori entrate a carico del fondo nazionale trasporti per il 1990 - Violazione dell'autonomia finanziaria della regione - Lesione di competenze legislative ed amministrative in materia - Illegittima interferenza statale - Violazione del principio di legalità - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli artt. 1 e 3 del d.m. 18 maggio 1990, n. 963, relativamente alla regione Sardegna.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe Borzellino, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 2 agosto 1990, depositato in Cancelleria il 3 agosto successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti del 18 maggio 1990, comunicato il 7 giugno 1990, concernente facilitazioni tariffarie sulle linee di trasporto pubblico locale ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 2 agosto 1990, la Regione autonoma Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione, lamentando che lo Stato, con decreto del Ministro dei trasporti del 18 maggio 1990, n. 963 (comunicato il 7 giugno 1990), nel fissare per il 1990 una serie di agevolazioni tariffarie relative alle linee di trasporto locale, avrebbe di fatto posto a carico della Regione la relativa spesa, invadendo in tal modo sia la sfera di competenza primaria costituita dalla materia dei trasporti d'interesse regionale, sia il più vasto ambito dell'autonomia finanziaria.

Espone infatti la ricorrente che il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160) ha consentito al Ministro dei trasporti (cfr. art. 1, terzo comma) di stabilire entro il 30 giugno 1989, per il 1990 le facilitazioni tariffarie per le quali lo Stato, le regioni ed i comuni devono contestualmente provvedere, con finanziamenti propri, alla copertura della minore entrata che risulta per le aziende interessate.

La medesima disposizione impone inoltre che, laddove venga stabilita un'agevolazione tariffaria, la minore entrata che per le aziende ne risulta, vada contestualmente ripianata «con finanziamenti propri a carico dello Stato, della regione o del comune». Viceversa l'impugnato provvedimento ha disposto, ben oltre il termine indicato, concedendo per il 1990 agevolazioni riconosciute — ai fini del ripiano delle minori entrate — a carico del Fondo nazionale trasporti.

Ma così recitando il decreto ministeriale, invece di assumere a carico dello Stato l'onere derivante dalle agevolazioni tariffarie, lo lascerebbe in realtà gravare sulla Regione. Infatti l'art. 18, primo comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38) ha escluso, a decorrere dal 1990, la stessa ricorrente nonché le altre regioni a Statuto speciale e le province autonome dal riparto del Fondo nazionale trasporti.

Risulterebbe quindi vulnerata l'autonomia finanziaria della Regione, strumento fondamentale della più ampia autonomia statutaria (artt. 3, lettera g), 4, lettera g), 6, e titolo terzo dello Statuto), in quanto la medesima sarebbe costretta a ripianare con risorse proprie, stornate da altri settori, il deficit conseguente al mancato intervento dello Stato, con l'ulteriore effetto di sconvolgere la precedente programmazione finanziaria.

Il decreto inciderebbe altresì sulla materia dei trasporti d'interesse regionale, sancita come primaria competenza dallo Statuto ed in ogni caso inquadrabile anche come concorrente, ex art. 4, lettera g), in quanto servizio pubblico d'interesse regionale.

Da un lato quindi la ricorrente si troverebbe a dover garantire il servizio, dall'altro verrebbe privata del potere di controllo sulla spesa, venendo meno, nella specie, quell'«affidabilità» dei trasferimenti da parte dello Stato che è garanzia dell'effettività dell'autonomia.

Sarebbero poi violati gli artt. 81, quarto comma, 3 e 116 della Costituzione.

Il principio della copertura finanziaria risulterebbe infatti disatteso in ragione del contrasto con l'espressa previsione di cui al citato art. 1, terzo comma, del decreto-legge n. 77 del 1989 (e malgrado esso sia stato ribadito formalmente dall'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con riguardo alle leggi concernenti gli enti del c.d. "settore pubblico allargato").

Con riferimento agli altri due parametri costituzionali, la ricorrente lamenta un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre regioni che si vedono invece attribuita per il 1990 una quota del Fondo nazionale trasporti.

Ma anche l'art. 3 dell'impugnato decreto non si sottrae alle medesime censure, là dove dispone il ripiano delle minori entrate per il 1989 con la erogazione del Fondo per l'anno medesimo; infatti, emanato con molto ritardo, il provvedimento *de quo* avrebbe disposto retroattivamente di somme già trasferite alla ricorrente alla data del decreto stesso e da essa già spese. In concreto anche per il 1989 si sarebbero verificati tutti gli inconvenienti lamentati per il 1990.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, depositando, nell'imminenza dell'udienza, una sintetica memoria in cui si esclude che l'impugnato decreto ministeriale abbia leso l'autonomia regionale, giudicando altresì inconferente il richiamo agli artt. 3 e 116 della Costituzione proprio perché la specialità di alcune regioni escluderebbe che i rapporti finanziari tra esse e lo Stato debbano attuarsi attraverso gli stessi strumenti previsti per le regioni a statuto ordinario.

Si osserva poi, dopo aver citato la sentenza n. 381 del 1990 di questa Corte (a proposito della cessazione delle erogazioni del Fondo trasporti), che, in particolare per l'anno 1989, le censure della ricorrente non avrebbero fondamento in quanto essa ammette di aver, per tale periodo, beneficiato della quota del Fondo nazionale.

Considerato in diritto

1. — La Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto n. 963 del Ministro dei trasporti, adottato il 18 maggio 1990, sul presupposto che tale provvedimento nel determinare all'art. 1 i soggetti beneficiari di riduzioni tariffarie sulle linee di trasporto pubblico locale e ponendo contestualmente il ripiano delle minori entrate a carico del Fondo nazionale trasporti per il 1990, avrebbe leso le competenze legislative ed amministrative in tema di trasporti e di autonomia finanziaria alla Regione garantite dagli artt. 3, lettera g), 4, lettera g), 6, e dal titolo terzo dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), nonché, più in generale, gli artt. 3, 81, quarto comma, 116 e 119 della Costituzione. Analoghe violazioni sono prospettate dalla ricorrente con riferimento all'art. 3 dello stesso decreto, che ha disposto per l'anno 1989 secondo il medesimo meccanismo di ripiano.

2.1 — Il ricorso va accolto.

L'impugnato decreto riconosce — all'art. 1 — agevolazioni tariffarie in favore di una serie di categorie ai fini del ripiano, per l'anno 1990, a carico dello Stato attraverso il Fondo nazionale trasporti, delle corrispondenti minori entrate delle aziende esercenti le linee di trasporto pubblico locale.

Il provvedimento dovrebbe realizzare la previsione contenuta nell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160, recante «disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime».

Tale norma prescrive, tra l'altro, che «ogni disposizione statale e regionale, o delibera comunale, volta a stabilire, con separati provvedimenti, speciali facilitazioni tariffarie deve contestualmente provvedere a ripianare, con finanziamenti propri a carico dello Stato, della regione o del comune la minore entrata che ne risulta per le aziende interessate. Dette speciali agevolazioni possono avere decorrenza soltanto dal 1° gennaio dell'anno successivo».

Non è tanto il mancato rispetto di quest'ultima scadenza temporale — che pure rende illegittimo il decreto (v. infra sub 2.2) — quanto la contraddizione che esso esibisce sul piano sostanziale dell'imputazione del ripiano a rappresentare il dato più evidente: per l'anno 1990, infatti, la ricorrente (come le altre regioni a statuto speciale e le province autonome) è stata esclusa dal riparto del Fondo nazionale in argomento, per effetto del disposto dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, recante «norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie». Di qui la necessità, per la ricorrente, di provvedere direttamente essa stessa al ripiano (cfr. art. 9, commi primo, ottavo e nono, in relazione agli artt. 5 e 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 — concernente l'istituzione del Fondo nazionale trasporti — nonché la legge regionale d'attuazione 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni).

In proposito questa Corte ha bensì ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa a tale intervento legislativo, sul presupposto della provvisorietà di misure «volute ad allineare le entrate prese in considerazione su un livello minimo calcolato in base a parametri di omogeneità delle relative prestazioni in riferimento all'intero territorio nazionale» (sentenza n. 381 del 1990).

Ma ciò che viene qui in evidenza non è, diversamente da quanto argomentato dall'Avvocatura dello Stato, la circostanza dell'indisponibilità delle erogazioni del Fondo da parte della ricorrente, bensì l'idoneità di un provvedimento che surrettiziamente individua tale fonte per il ripiano dei disavanzi, ad interferire con l'autonomia finanziaria della Regione Sardegna.

L'erronea imputazione ad erogazioni ormai venute meno, disposta contestualmente al riconoscimento di una serie di agevolazioni, valide per l'anno di emissione del decreto ministeriale (e non già per il successivo) segna, prima di tutto, una contraddizione così netta con i presupposti legislativi del provvedimento da far qualificare come esercitato nelle forme non dovute il potere riconosciuto al Ministro dal citato art. 1 del decreto-legge n. 77 del 1989.

Attraverso siffatta violazione del principio di legalità si è, in secondo luogo, concretizzata una sovrapposizione non coordinata alle attribuzioni regionali in tema di trasporti pubblici locali sotto il profilo della loro gestione finanziaria, così sottratte *in parte qua* all'autonomia della ricorrente. Questa ha visto crearsi un ulteriore onere senza la relativa provvista, trovandosi a dover intervenire con mezzi propri in quel «circuito di distribuzione e di successiva assegnazione agli enti o alle aziende di trasporto delle somme» necessarie al ripiano dei disavanzi (sentenza n. 731 del 1988).

2.2 — Ma anche con riferimento all'anno 1989, in cui tale dotazione finanziaria è in effetti avvenuta, si apprezza in positivo la lamentata interferenza.

Recita infatti l'art. 3 dell'impugnato decreto: «Per le agevolazioni tariffarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4.3.1989, n. 77 le minori entrate risultanti per le aziende interessate per l'anno 1989 si intendono ripianate con le erogazioni del Fondo nazionale trasporti per l'anno medesimo».

Il citato art. 1, terzo comma, del decreto-legge n. 77 del 1989, nel prevedere il ripiano per le disposizioni e delibere concernenti agevolazioni in vigore a quella data, imponeva però che in tal senso, «L'amministrazione statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla emanazione delle relative disposizioni e delibere».

Mentre la ricorrente ottempera in conformità per la parte di propria competenza istituendo un «Fondo regionale compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate» nell'art. 57 della legge «finanziaria» regionale del 30 maggio 1989, n. 18, il decreto ministeriale sopravviene ad un anno di distanza, prescrivendo che per il ripiano vadano utilizzate somme a quella data già trasferite alla Regione e da questa spese nel quadro di quelle esigenze di riordino e risparmio espresse dal citato decreto-legge n. 77 del 1989, normativa, quest'ultima appunto destinata ad attuare una «manovra generale di finanza pubblica» per il «ripianamento del deficit statale nel settore dei trasporti» (sentenze n. 545 e n. 544 del 1989).

A fronte di tale complesso disegno, il valore strumentale della programmazione finanziaria regionale rispetto alla stessa autonomia non può che risaltare: il perseguimento delle funzioni proprie e la realizzazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite impongono non soltanto la disponibilità effettiva delle risorse, ma anche la capacità di manovra dei medesimi mezzi finanziari.

La norma che retroattivamente impone di attingere ad erogazioni già impegnate ostacola una programmazione puntuale e più in generale interferisce con una corretta attività di bilancio, entrambe condizioni di una piena realizzazione dell'autonomia finanziaria.

Nel censurato decreto ministeriale, con riguardo all'art. 3, l'omessa osservanza della scansione temporale imposta dal decreto-legge n. 77 del 1989 va quindi ben oltre quel «mancato o incompleto rispetto degli affidamenti che il legislatore statale abbia dato alle amministrazioni regionali», censurabile solo sul «piano politico» (sentenza n. 245 del 1984), traducendosi viceversa in «una provvista di mezzi finanziari incongrua e, comunque, priva della dovuta certezza» (sentenza n. 314 del 1989) sicuramente idonea ad integrare le lamentate violazioni.

La lesione degli invocati parametri statutarî assorbe gli ulteriori profili dedotti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato provvedere a riconoscere le agevolazioni tariffarie sulle linee di trasporto pubblico locale della Regione Sardegna per l'anno 1990, né disporre il ripiano delle agevolazioni stesse per l'anno 1989 nei modi e nei termini di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1990, n. 963;

Annulla di conseguenza, relativamente alla Regione Sardegna, gli artt. 1 e 3 del detto decreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

Il Presidente e redattore: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0294

N. 99

Sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ambiente - Regione Lombardia - Rifiuti solidi urbani - Costruzione di una discarica - Comune di Carimate - Istanza di sospensiva al pretore - Richiamo alla giurisprudenza della corte (sentenze nn. 66/1964, 81/1975, 75/1977 e sentenza n. 285/1990) - Impossibilità della regione di far valere gli errori del giudice o comportamenti invasivi della competenza o della giurisdizione di altro giudice - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 16 ottobre 1990, depositato in Cancelleria il 25 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito:

a) del decreto del Pretore di Cantù n. 33234 dell'11 agosto 1990 recante il divieto di procedere alla costruzione della discarica per rifiuti solidi urbani autorizzata dalla Giunta regionale con delibera n. 54490 del 18 maggio 1990;

b) dell'ordinanza del Vice Pretore di Cantù del 31 agosto 1990 confermativa della precedente, ed iscritto al n. 34 del registro conflitti 1990.

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Lombardia;

Ritenuto in fatto

*1. — Con ricorso notificato il 16 ottobre 1990, la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avverso il provvedimento d'urgenza *ex art.* 700 c.p.c. emesso dal Pretore di Cantù con decreto 11 agosto 1990, confermato con ordinanza 31 agosto 1990, con il quale si vieta alla Gesam S.p.a. di dare inizio ai lavori per la costruzione di una discarica di rifiuti solidi urbani, approvata ed autorizzata dalla Giunta regionale con deliberazione 3 agosto 1990, fino alla pronuncia del T.a.r. sull'istanza di sospensiva.

Premette la ricorrente che, con deliberazione 18 maggio 1990, la Giunta regionale della Lombardia aveva approvato il progetto per la costruzione di una discarica per rifiuti solidi urbani presentato dalla società Gesam s.p.a., da realizzarsi in Comune di Carimate.

Successivamente, con deliberazione 3 agosto 1990, la Giunta regionale aveva definitivamente approvato il progetto, unitamente allo schema di convenzione da stipulare con la società interessata per l'esecuzione dei lavori di costruzione.

Avverso i provvedimenti deliberativi il Comune di Carimate aveva proposto separati ricorsi al T.a.r. Lombardia, chiedendo la sospensione cautelare degli atti impugnati. In relazione alla deliberazione del 18 maggio 1990 l'istanza di sospensione veniva respinta.

Nelle more della decisione del secondo ricorso, il Comune di Carimate proponeva ricorso *ex art.* 700 al Pretore di Cantù, con il quale si chiedeva di inibire alla Gesam l'inizio dei lavori con la finalità «di evitare, in attesa della decisione del T.a.r., che l'immediato inizio dei lavori possa determinare una situazione di pericolo per la popolazione».

Il Pretore di Cantù, con decreto 11 agosto 1990, accoglieva il ricorso.

Una volta appresa l'emanazione di tale provvedimento, la Regione Lombardia interveniva nel procedimento d'urgenza pendente avanti al Pretore di Cantù, chiedendo la revoca dell'ordinanza stessa.

Con ordinanza 31.8.1990, il Pretore respingeva le richieste regionali e confermava il provvedimento inibitorio sino al 5 settembre 1990, data della discussione avanti al T.a.r. Lombardia dell'istanza cautelare formulata nel secondo ricorso proposto dal comune.

Anche tale istanza veniva respinta dal giudice amministrativo, adito.

Osserva la ricorrente che con i provvedimenti impugnati il Pretore di Cantù ha vietato l'esecuzione di un atto amministrativo pienamente legittimo ed ha impedito l'attuazione del progetto approvato dalla giunta regionale, in tal modo esorbitando dalle proprie attribuzioni giurisdizionali e ingerendosi indebitamente nella sfera di competenza costituzionalmente riservata alla autorità amministrativa.

In particolare, la regione denuncia violazione degli artt. 97, primo e secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, e 113, ultimo comma, della Costituzione. Il Pretore avrebbe infatti impedito l'esecuzione di un atto dell'amministrazione, in sé immediatamente efficace e vincolante, ingerendosi nella scelta delle modalità e dei tempi di intervento operata dalla amministrazione. Ma tale provvedimento sembra in contrasto con le disposizioni costituzionali che disciplinano la ripartizione delle competenze fra funzione amministrativa e giurisdizionale. Esso si concreta, infatti, in un'indebita sovrapposizione della valutazione di un organo giudiziario a quella già operata dall'Amministrazione nell'esercizio di proprie potestà discrezionali, risultando invasivo della sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata alla P.A.

Nel sistema costituzionale vigente — sostiene la ricorrente — la funzione amministrativa e quella giurisdizionale sono invero concepite e devono svolgersi in posizione di reciproca separazione, come emerge con chiarezza dall'art. 97, commi primo e secondo, della Costituzione, là dove si evidenzia la rilevanza delle attribuzioni riservate alla P.A., e dagli artt. 102, comma primo, e 104, comma primo, della Costituzione, che sottolineano l'autonomia della funzione giurisdizionale rispetto agli ambiti riservati all'esecutivo. Correlata a tale separazione fra gli ambiti di operatività della P.A. e del potere giurisdizionale è, del resto, la previsione di cui all'art. 113, ultimo comma, della Costituzione.

2. — Non vi è stata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato ora all'esame concerne il provvedimento con il quale il Pretore di Cantù, nella forma di decreto successivamente confermato con ordinanza, ha, in riferimento all'art. 700 c.p.c., su istanza del Comune di Carimate, inibito alla S.p.a. GESAM l'inizio dei lavori di costruzione di una discarica di rifiuti nel territorio del detto Comune, lavori da eseguire in attuazione di due deliberazioni della Giunta regionale — di approvazione del progetto dell'opera e dello schema di convenzione con la GESAM per la realizzazione di essa — fino alla pronuncia del Tribunale amministrativo regionale sull'istanza di sospensiva avanzata dal detto Comune contro le deliberazioni stesse.

Con il provvedimento impugnato il Pretore, premesso che la costruzione dell'opera presentava pericolo di inquinamento di una falda idrica, ha ritenuto di avere giurisdizione in ordine alla chiesta misura cautelare sia in relazione alla configurabilità della situazione giuridica fatta valere quale diritto soggettivo (diritto alla salute) — e quindi in relazione alla propria giurisdizione anche sul merito — sia, in ogni caso, in relazione alla configurabilità di un autonomo diritto della parte alla tutela cautelare interinale.

Secondo la Regione ricorrente il Pretore avrebbe provveduto in contrasto con le disposizioni che disciplinano la ripartizione delle competenze tra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa e sanciscono la reciproca separazione fra tali funzioni — artt. 97, primo e secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, e 113, ultimo comma, della Costituzione — per avere sospeso un atto amministrativo al di fuori di una specifica previsione che ne attribuisse il potere al giudice ordinario, e così sovrapposto indebitamente la valutazione di un organo giudiziario a quella già operata dalla Pubblica Amministrazione.

2. — La giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 66 del 1964, 81 del 1975, 75 del 1977) ha da tempo ammesso il conflitto di attribuzione fra Regione e Stato (ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 39, primo comma, seconda parte, della l. 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all'art. 134 della Costituzione) per la tutela dell'autonomia regionale nei confronti dello Stato, oltre che in relazione ad atti o a comportamenti delle autorità del potere esecutivo (o dell'amministrazione statale), in relazione ad atti delle autorità del potere giurisdizionale, addebitati in tal modo allo Stato stesso.

L'indirizzo presuppone l'inadeguatezza del conflitto fra poteri dello Stato alla tutela delle attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione. E ciò sia in relazione alla tradizionale concezione di tale conflitto come intercorrente, almeno di regola, fra poteri riferiti allo Stato-persona, sia, posta quella concezione, per la ravvisata incompatibilità con l'autonomia decisionale della Regione e con le molteplicità dei suoi poteri (amministrativi, di governo o indirizzo e di legislazione) di una surrogazione rispetto ad essa, nei conflitti contro il potere giurisdizionale, di un potere statale, neppur se individuato in quel più ampio potere di indirizzo politico e amministrativo, che nel nostro sistema s'incentra nel Governo (e, per esso, nel Presidente del Consiglio dei ministri).

L'impiego del conflitto di attribuzione fra Stato e Regione in relazione ad atti del potere giurisdizionale risponde a esigenze di integrazione della tutela dell'autonomia regionale contro tutte le invasività statali. Finisce col rispondere a tale esigenza, con riguardo alle invasività della legislazione statale, anche il rimedio dell'impugnazione in via principale ex art. 2, primo comma, della Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, rimedio la cui funzione risente peraltro della sua strutturazione come giudizio di legittimità costituzionale della legge; mentre a esigenze di integrazione della tutela stessa per la protezione contro le invasività della giurisdizione di tutte le attribuzioni regionali risponde l'impiego dello strumento del conflitto, a difesa della legislazione regionale (cfr. specificamente sentenza n. 285 del 1990).

Ad analoghi fini di integrazione della tutela dell'autonomia regionale, stavolta contro tutte le invasività del potere giurisdizionale, in considerazione del carattere diffuso di questo, il conflitto di attribuzione fra Stato e Regione è dato, al pari del conflitto fra poteri dello Stato, contro gli atti di qualsiasi giudice indipendentemente dalla definitività di essi. Ma in tal caso la Regione, quando agisce a protezione della propria competenza amministrativa, stanti i precetti espressi dagli artt. 24, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, sulla tutela giurisdizionale (anche) contro gli atti della Pubblica amministrazione, può, al pari del potere esecutivo statale, far valere le sole esorbitanze degli organi del potere giurisdizionale che siano obiettivamente e sostanzialmente non riconducibili all'esercizio delle attribuzioni di esso. In ogni caso la Regione, al pari del potere esecutivo statale, non può far valere gli errori di giudizio commessi dal giudice, né le invasioni da parte del giudice stesso della competenza o della giurisdizione di altro giudice.

È significativa in tal senso, per i conflitti di attribuzione fra poteri, la disciplina che ne detta l'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel punto (secondo comma) in cui dispone che «restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione». Ma non lo è meno, per entrambi i tipi di conflitto, la giurisprudenza di questa Corte, la quale, decidendo su conflitti sollevati contro provvedimenti del giudice ordinario sia dal Presidente del Consiglio dei ministri (nn. 150 del 1981 e 283 del 1986) che dalle Regioni (n. 70 del 1985), ha avuto cura di sottolineare come con i conflitti si assumesse, e fondatamente, che il giudice aveva preteso, di volta in volta, esercitare un potere regolamentare del Governo o di un Ministro (n. 150 del 1981), o una funzione di indirizzo della legislazione o dell'amministrazione regionale (n. 70 del 1985), o un potere di ordinanza di necessità (n. 283 del 1986), vale a dire un potere o una funzione non riconducibile all'esercizio della giurisdizione come funzione di tutela giurisdizionale.

Ma allo stesso principio si ispira la recisa affermazione, contenuta nella sentenza di questa Corte n. 289 del 1974 e nelle recenti ordinanze (nn. 244, 245, 246 del 1988), tutte pronunciate su conflitti di attribuzione sollevati contro lo Stato in relazione a provvedimenti del giudice amministrativo, che il conflitto è ammissibile solo quando la Regione contesti radicalmente il potere giurisdizionale che si pretende esercitato.

Tutto ciò, a ben vedere, mostra che l'atto o il comportamento invasivo denunciabile con l'uno o l'altro tipo di conflitto non può consistere nella mera sospensione o nel mero annullamento di un atto amministrativo (si tratta di misure che, se non rientrano, salva specifica attribuzione da parte della legge, nei poteri del giudice ordinario, rientrano in quelli del giudice amministrativo, e quindi sono riconducibili all'esercizio delle attribuzioni del potere giurisdizionale unitariamente considerato); ma deve concretare mediante atti non consentiti ad alcun giudice una interferenza nell'azione amministrativa idonea a condizionare l'attribuzione che in quell'azione si esprime e si svolge.

Orbene, nel caso la ricorrente lamenta che il Pretore abbia sospeso l'esecuzione di un atto amministrativo. Lamenta, cioè, l'esercizio da parte del giudice ordinario di un potere spettante — e la Regione non lo disconosce — al giudice amministrativo: esercizio che era stato separatamente postulato davanti al TAR e che il Pretore si è limitato a porre in essere in via interinale, e cioè fino alla decisione da parte del TAR sulla istanza di sospensione.

In tal modo non è prospettato il compimento da parte del giudice di un atto assolutamente non riconducibile all'esercizio di attribuzioni proprie del potere giurisdizionale. È prospettato, invece, con riferimento al contenuto dell'atto impugnato, un mero errore di giudizio, per avere il giudice ritenuto configurabile un autonomo diritto alla tutela cautelare interinale non riconosciuto come tale dalla legge, o una carenza di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo, per avere il primo somministrato una tutela cautelare rientrante nei poteri del secondo, da ritenere investito di giurisdizione sul merito in relazione alla non configurabilità della situazione dedotta come diritto soggettivo.

In relazione a tale (alternativa) prospettazione il conflitto di attribuzione sollevato è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 100

*Sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Apparecchi radiologici - Radiazioni ionizzanti - Rischio specifico di danno alla persona - Obbligo assicurativo - Presunta imposizione di natura tributaria senza corrispettivo di obblighi di assunzione del rischio da parte dell'INAIL - Richiamo alla sentenza n. 179/1988 della Corte - Distacco della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, dal concetto statistico-assicurativo di rischio - Non fondatezza.

(Legge 20 febbraio 1958, n. 93, art. 5, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251).

(Cost., artt. 24, 38¹ e 53):

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHIELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, («Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive»), come sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 («Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive») e dell'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251 («Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1990 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Zunino Tullio e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Zunino Tullio e dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Giuseppe Conte, Giuseppe Giacomini e Sergio La China per Zunino Tullio, Gian Luca Bozzi per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio di appello promosso dal dott. Tullio Zunino contro la sentenza del Pretore di Genova confermativa dell'ingiunzione di pagamento, notificata all'opponente dall'INAIL, di premi e accessori relativi all'assicurazione obbligatoria per l'uso di apparecchiature radiologiche, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 30 maggio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, e dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, per contrasto con gli artt. 24, 38 e 53 della Costituzione.

Premesso che i consulenti tecnici d'ufficio hanno escluso con certezza, anche in caso di guasti alle dette apparecchiature, l'esistenza di un rischio specifico di danno alla persona riferibile all'esposizione a radiazioni ionizzanti, il giudice remittente ritiene che questa conclusione tolga fondamento alla presunzione legale assoluta.

collegata dalla norma impugnata — secondo l'interpretazione della Corte di cassazione — al possesso di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso. Ne risulterebbe una violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., il quale presuppone l'esistenza di un rischio e quindi non consente che all' esercente una professione autonoma sia imposto il pagamento di premi assicurativi a fronte di un rischio inesistente.

La norma denunciata contrasterebbe inoltre col diritto di difesa (art. 24 Cost.), perchè preclude all'interessato la prova dell'assenza in concreto di un rischio specifico assicurabile, nonchè con l'art. 53 Cost. perchè, in mancanza di un rischio apprezzabile, verrebbe a costituire un rapporto assistenziale su base tributaria svincolata dal criterio di proporzione alla capacità contributiva.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti l'appellante e l'INAIL, il primo concludendo per l'accoglimento della questione, l'altro per la reiezione. Le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione — delle quali è criterio conduttore l'assunto che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni rimane soggetta al requisito sancito dall'art. 1895 cod.civ. — sono sviluppate dalla parte privata in un'ampia memoria difensiva specialmente in relazione all'art. 24 Cost.

Nell'atto di costituzione in giudizio, successivamente integrato da una memoria, l'INAIL contesta anzitutto la possibilità di ricorso ai principi civilistici in materia di rischio assicurato; in secondo luogo osserva che nel sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro la presunzione legale assoluta di rischio, connessa all'uso di determinati impianti e apparecchiature, è una scelta normativa giustificata da un complesso di considerazioni, per le quali si richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 1515 del 1979, in particolare dall'esigenza che la tutela assicurativa del lavoratore possa «funzionare senza necessità di immediati singoli accertamenti e controlli che richiederebbero un apparato organizzativo capillare e quindi di enormi dimensioni». La detta presunzione è una norma di diritto sostanziale, non una norma sulla prova, sicchè non è ipotizzabile una violazione dell'art. 24 Cost. Si rileva, infine, come lo stesso consulente tecnico d'ufficio abbia riconosciuto che per le radiazioni elettromagnetiche (raggi X e gamma) l'azzeramento del rischio «non è raggiungibile».

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura sostiene che al caso in esame si atagliano i medesimi principi già enunciati da questa Corte nella sentenza n. 221 del 1986, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 24 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impongono l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine o occupati in ambienti in cui tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista in concreto alcun rischio apprezzabile di infortunio. Tale obbligo dipende dalla mera potenzialità di danno senza riguardo al grado di probabilità del suo verificarsi.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Genova contesta la legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, e dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251), «interpretato nel senso che l'obbligo assicurativo grava sui possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti in forza di presunzione legale assoluta di intrinseca pericolosità degli apparecchi stessi».

Considerato che i consulenti tecnici di ufficio hanno escluso con certezza l'esistenza di un rischio specifico di danni alla persona causalmente riferibili all'esposizione a radiazioni ionizzanti, la norma denunciata violerebbe:

a) l'art. 24 Cost. perchè impedisce al medico o tecnico odontoiatra, che usa un apparecchio radiologico a fini diagnostici, di resistere alla pretesa dell'INAIL con la prova di inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 cod. civ., ritenuto applicabile anche all'assicurazione sociale obbligatoria di cui è causa;

b) l'art. 38, secondo comma Cost., perchè impone al professionista l'obbligo di pagare premi assicurativi all'INAIL senza il corrispettivo dell'assunzione del rischio di un evento generatore di uno stato di bisogno al quale l'ente debba provvedere;

c) l'art. 53 Cost. perchè, mancando il rischio, il detto obbligo si trasforma in sostanza in un'imposizione di natura tributaria sottratta al criterio della proporzione alla capacità contributiva del soggetto.

2. — La questione non è fondata.

L'interpretazione corrente nella giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l'art. 1 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, in generale, e gli artt. 1 e 5 della legge n. 93 del 1958 in particolare, collegano a determinati impianti, apparecchi o macchine una presunzione *iuris et de iure* di rischio per i soggetti che, nell'esercizio delle loro mansioni o della loro professione, ne facciano uso o con essi vengano a contatto, non va intesa, come sembra ritenere il giudice remittente, nel senso che la fattispecie legale dell'obbligo di assicurazione è costruita con la tecnica della presunzione assoluta. Caratteristica di questa tecnica, operante sulla base di massime di esperienza, è l'equivalenza normativa, per la produzione degli effetti, al fatto che li dovrebbe produrre di un fatto diverso, mentre nelle norme citate non v'è traccia di equiparazione al rischio, come fatto costitutivo del rapporto assicurativo, di un altro fatto consistente nell'esercizio di una delle attività ivi previste. Come ha precisato la stessa Corte di cassazione (sent. n. 436 del 1991), «il riferimento alla categoria della presunzione assoluta è solo descrittivo del sistema dell'assicurazione, basata non sul rischio concreto derivante dalle singole lavorazioni, ma sulle attività protette». Del resto, nemmeno in questo senso il riferimento è plausibile: esso si risolve in una definizione falsa perché definisce in termini di «presunzione assoluta di rischio» una fattispecie in cui l'esistenza o meno del rischio è giuridicamente indifferente, restando perciò esclusa l'applicabilità dell'art. 1895 cod. civ. Oggetto della tutela assicurativa disposta dalla legge n. 93 del 1958 non è la pericolosità dell'attività considerata, concretamente misurabile secondo un certo grado di probabilità statistica, bensì l'attività per se stessa, in quanto connotata tipicamente dall'impiego di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive che richiedono l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Pertanto, non essendo l'esistenza del rischio un elemento della fattispecie costitutiva del rapporto assicurativo, l'inammissibilità della prova contraria su questo punto non configura un limite del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.

3. — Non è violato nemmeno l'art. 38, secondo comma, Cost. Questa norma lascia piena libertà allo Stato di scegliere le strutture organizzative ritenute più convenienti al raggiungimento dei fini indicati (sent. n. 160 del 1974), né lo vincola, ove scelga la forma assicurativa, a improntarla ai presupposti e agli schemi delle assicurazioni private. Nel precetto dell'art. 38, secondo comma, può dirsi «insito l'elemento del rischio» (sent. n. 91 del 1976) solo nel senso che la specifica tutela costituzionale dei lavoratori non si estende a qualsiasi situazione di bisogno, ma è limitata agli stati di bisogno oggettivamente provocati da determinati eventi. In questo senso la nozione di rischio esprime un giudizio di possibilità di lesione fondato su indici tipici, indipendentemente da criteri di verosimiglianza statistica rapportati alle situazioni concrete dei singoli lavoratori. Perciò sono, ad esempio, legittimamente assoggettate a contribuzione alla Cassa per il trattamento dei lavoratori richiamati alle armi anche le impiegate, ed è soggetta ai contributi all'assicurazione di maternità anche la lavoratrice affetta da sterilità assoluta. Analogamente, nel caso in esame, ciò che importa è la possibilità in generale — attestata dalle prestazioni erogate dall'INAIL a medici radiologi (nel 1988 oltre 11 miliardi per rendite dirette, quasi 4 miliardi per rendite a superstiti) — di conseguenze lesive derivanti dall'uso di apparecchiature radiologiche, mentre è irrilevante la misura del rischio (inteso in termini di probabilità statistica) concretamente inerente all'impiego di un determinato apparecchio.

Il distacco dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dal concetto statistico-assicurativo di rischio, al quale era originariamente legata (distacco che può considerarsi compiuto con la sentenza di questa Corte n. 179 del 1988), è sollecitato da una interpretazione dell'art. 38, secondo comma, coordinata con l'art. 32 Cost. allo scopo di «garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria dei lavoratori» (cfr. art. 4 della legge-delega 30 luglio 1990, n. 212, per l'attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori). Oggetto della tutela dell'art. 38 non è il rischio di infortunio o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale a un'attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela. Con formula ellittica si può dire che oggetto della tutela sono «alcune attività tipiche» (cfr. Cass. sent. n. 436 del 1991 cit.), indipendentemente dall'entità concreta della loro pericolosità.

4. — Le considerazioni svolte nel numero precedente escludono altresì che la mancanza in concreto di un rischio apprezzabile di danni alla persona valga a trasformare l'obbligazione contributiva in una tassa per la quale sia prospettabile la violazione della regola di proporzionalità alla capacità contributiva del soggetto. Anche in questa eventualità l'obbligo della contribuzione opera nell'ambito delle finalità dell'art. 38, secondo comma (cfr. sentenza n. 91 del 1976), e quindi è soggetto a criteri di determinazione diversi da quello indicato nell'art. 53, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 («Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive»), nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 38 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0296

N. 101

Ordinanza 25 febbraio-2 marzo 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Conflitto ai sensi dell'art. 28, secondo comma del c.p.p. - Insindacabilità da parte del giudice del dibattimento della determinazione del g.i.p. contraria all'adozione del rito abbreviato - Inapplicabilità della norma censurata nel giudizio *a quo* - Difetto dei presupposti del giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 28, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, nel procedimento penale a carico di Peethambaram Sri Kanton iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44 prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Peethambaram Sri Kanton per reati di rapina e lesioni personali aggravate il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, a seguito di richiesta del pubblico ministero, emetteva decreto con il quale disponeva che si procedesse a giudizio immediato;

che l'imputato, nei termini di legge, chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato, ma il medesimo giudice dichiarava inammissibile tale richiesta, affermando di non poter decidere allo stato degli atti;

che il Tribunale di Palermo, competente per il giudizio immediato, con ordinanza del 1 giugno 1990, emanata nella fase predibattimentale, ritenendo che il giudizio dovesse essere definito con il rito abbreviato, sollevava conflitto ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1989, n. 447) e rimetteva gli atti al giudice per le indagini preliminari invitandolo a procedere con il rito abbreviato;

che detto giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 2 luglio 1990 (R.O. n. 683/1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, «qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo»;

che la norma impugnata, secondo il giudice *a quo*, contrasterebbe sia con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto la decisione del giudice del dibattimento assumerebbe la caratteristica di una «prescrizione» impartita da un organo giurisdizionale ad un altro organo giurisdizionale, sia con l'art. 102, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), che riserva alla Corte di cassazione il compito di decidere sui conflitti di competenza tra i diversi organi della giurisdizione ordinaria;

Considerato che, nel caso di specie, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, non può qualificarsi «decisione» ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, in quanto nessuna disposizione del codice medesimo consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato;

che il principio dell'insindacabilità da parte del giudice del dibattimento della decisione del giudice per le indagini preliminari concernente il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato trova conferma nel dettato di cui all'art. 431 del codice di procedura penale, che, regolando la formazione del fascicolo del giudice del dibattimento, preclude a quest'ultimo, nella fase predibattimentale, l'accesso completo agli atti relativi alle indagini preliminari, sulla cui base il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non possibile definire il processo allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 440, primo comma, del codice di procedura penale;

che, pertanto, il disposto dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, non può trovare applicazione nel giudizio *a quo*, non sussistendo il presupposto costituito dalla «decisione» adottata da uno dei due giudici in contrasto, e che a risolvere simili situazioni processuali soccorrono i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento per dirimere i conflitti di competenza funzionale tra giudici.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 5

*Ricorso per questione di illegittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 febbraio 1991
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Energia elettrica - Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali - Attribuzione del potere di concedere il permesso di prospezione al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o le province autonome di Trento o Bolzano - Attribuzione al predetto Ministero, altresì, del potere di emanare la concessione per la costruzione e la gestione di stabilimenti ed impianti per la lavorazione di minerali, di installazioni di gas naturale liquefatto, di depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto - Attribuzione al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del potere di prolungamento delle concessioni idroelettriche - Asserita violazione delle competenze della provincia di Bolzano in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, lavori pubblici, commercio e incremento della produzione industriale.

[Legge 9 gennaio 1991, n. 9, artt. 3, primo e terzo comma, 5, primo comma, 6, primo comma, 9, 16, 17, secondo comma, lett. b), e 20, ottavo comma].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 6, 14, 16, 17 e 19; 9, primo comma, nn. 3, 8 e 9; 12, 13, 16, primo comma, 104 e 107).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 360 dell'11 febbraio 1991, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 13 febbraio 1991 (rep. n. 16056) rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioni, vice segretario generale della giunta ed ufficiale rogante — dagli avv. ti proff. ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 3, primo e terzo comma; 5, primo comma; 6, primo, nono e sedicesimo; 17, secondo comma, lettera b); e 20, ottavo comma; della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali», per violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 5, 6, 14, 16, 17 e 19; 9, primo comma, nn. 3, 8 e 9; 12; 13; 16, primo comma; 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione (fra cui, in particolare, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235).

FATTO

1. — Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio u.s. (Supplemento ordinario) è stata pubblicata la legge del 9 gennaio 1991, n. 9 indicata in epigrafe.

Tale legge pone norme su diversi aspetti della produzione ed utilizzazione delle varie fonti di energia, in attuazione del piano energetico nazionale. Essa contiene infatti norme che disciplinano gli impianti idroelettrici e gli elettrodotti (artt. 1-2), la ricerca e coltivazione degli idrocarburi (artt. 3-14), la ricerca e coltivazione geotermica (art. 15), la lavorazione degli oli minerali e le concessioni ed autorizzazioni per la costruzione e gestione dei relativi impianti (artt. 16-18), le attività di autoproduzione di energia elettrica e le imprese elettriche degli enti locali (artt. 20-24), disposizioni fiscali e finanziarie di vario genere (artt. 25 e seg.). Alcune disposizioni della legge, inoltre, risultano adottate ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per realizzare la «delegificazione» di settori di materie e così consentire il successivo intervento di regolamenti governativi (artt. 1 e 17).

Si tratta di una legge che, dunque, concerne, materie ed istituti i quali, nella provincia di Bolzano, rientrano nelle competenze della provincia autonoma ricorrente. Dal tenore stesso di gran parte delle disposizioni contenute nella legge risulta con sufficiente chiarezza che un però esse non si applicano alla provincia autonoma di Bolzano, o che comunque, fanno salve le competenze provinciali, proprio in considerazione della sua speciale autonomia. Così non è, tuttavia, per altre disposizioni.

2. — In tal senso viene particolarmente in evidenza, in primo luogo, l'art. 3 della legge impugnata, concernente i permessi di prospezione per gli idrocarburi. Questo, al primo comma, stabilisce che «Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate». Ed al terzo comma stabilisce che il suddetto permesso «è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata...».

Analogamente, per i permessi di ricerca degli idrocarburi, il successivo art. 5, primo comma, della legge n. 9/1991 stabilisce che esso viene accordato «sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria...»; mentre il primo comma dell'art. 6 dispone che il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata».

3. — Così pure particolarmente rileva ai fini del presente ricorso la disciplina stabilita dagli artt. 16 e 17 della legge n. 9/1991. L'art. 16, al primo comma, stabilisce che sono soggette a «concessione da parte del Ministro dell'industria commercio e artigianato, sentita la regione interessata», sia la costruzione che la gestione di stabilimenti ed impianti per la lavorazione di minerali, di installazioni di gas naturale liquefatto, di depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto che raggiungono determinate dimensioni, o di opere che ne incrementino la capacità di stoccaggio; mentre il secondo comma del medesimo art. 16 stabilisce che «sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere di cui al primo comma di dimensioni inferiori a quelle ivi previste».

A sua volta l'art. 17 «delegifica» la vigente disciplina relativa alle concessioni ed autorizzazioni di cui all'art. 16, e prevede l'emanazione in materia di un regolamento governativo ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 400/1988 (primo e terzo comma dell'art. 17 della legge impugnata). Il secondo comma dell'art. 17 stabilisce poi i principi e criteri cui si dovrà attenere il regolamento governativo: in particolare la lettera b) del secondo comma prescrive che esso dovrà «fissare i termini perentori entro i quali ciascuna autorità, compresa la regione interessata, dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole».

4. — Da ultimo, rileva ancora ai fini del presente ricorso l'art. 20 della legge n. 9/1991, il cui ottavo comma stabilisce che «Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge...».

5. — Orbene, le surriferite disposizioni della legge n. 9/1991, in quanto applicabili anche alla provincia autonoma di Bolzano, risultano essere lesive delle competenze, di tipo esclusivo e concorrente ad essa attribuite dalle norme statutarie indicate in epigrafe (artt. 8, 9 e 16), e segnatamente di quelle in materia di urbanistica, di tutela del paesaggio, di miniere, comprese le acque minerali e termali, di cave e torbiere, di apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, di lavori pubblici, di assunzione diretta di pubblici servizi e loro gestione a mezzo di aziende speciali, di commercio, di incremento della produzione industriale, di utilizzazione delle acque pubbliche; ed è altresì in contrasto con la disciplina statutaria (artt. 12, 13, 104 e 107) delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e di produzione e distribuzione di energia elettrica.

Pertanto la provincia autonoma di Bolzano impugna le suddette disposizioni della legge n. 9/1991, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie indicate in epigrafe da parte degli artt. 3, primo e terzo comma; 5, primo comma; 6, primo comma e 9 della legge impugnata.

Si è visto come la legge n. 9/1991 — agli artt. 3, primo e terzo comma; 5, primo comma e 6, primo comma riservi al Ministro dell'industria la competenza a rilasciare i permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi.

Si tratta, però, di provvedimenti che incidono direttamente sulle competenze provinciali indicate in epigrafe: in materia, soprattutto, di tutela del paesaggio, miniere, apicoltura e parchi, lavori pubblici (art. 8, nn. 6, 14, 16, 17). Onde, nel territorio della provincia autonoma ricorrente, è a questa e non già al Ministro dell'industria che compete di rilasciare i permessi in questione. Ciò è tanto vero che così è già disposto dalla vigente disciplina legislativa provinciale. Ci si riferisce, in particolare, alla legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, (Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie), che riguarda anche gli idrocarburi liquidi e gassosi (art. 1, primo comma lett. b), secondo la quale le autorizzazioni di produzione ed i permessi di ricerca sono rilasciati con decreto dell'assessore provinciale competente in materia (rispettivamente artt. 2 e seg. e 10 e seg.).

Viceversa, come si è visto, la disciplina impugnata della legge n. 9/1991 sottrae alla provincia ricorrente il potere di adottare i provvedimenti in questione e lo attribuisce al Ministro dell'industria. Alla provincia è riconosciuta solo la possibilità di esprimere un parere in merito. Ma è evidente che, tanto più trattandosi di una competenza provinciale di tipo esclusivo (art. 8, n. 14 dello statuto del Trentino-Alto Adige), la previsione da parte della legge dello Stato di un semplice parere non è uno strumento idoneo a compensare la sottrazione alla provincia di un potere essenziale per l'esercizio della competenza ad essa costituzionalmente riconosciuta.

Per gli stessi motivi di cui sopra, anche la disciplina stabilita dall'art. 9 della legge n. 9/1991, che riguarda le concessioni di coltivazione risulta essere anch'essa incostituzionale e lesiva delle competenze provinciali. Invero il primo comma dell'art. 9 non dice espressamente quale sia l'autorità competente al rilascio, né (diversamente dagli artt. 3, 5 e 6) contiene formulazioni che espressamente riferiscono tale disciplina anche alla provincia ricorrente. Tuttavia, data la evidente e stretta connessione fra la disciplina relativa alle prospezioni e ricerche, e quella relativa alla coltivazione, sia pure cautelativamente l'impugnativa viene rivolta con il presente atto anche nei confronti dell'art. 9.

Non vi è dubbio, infatti, che anche le concessioni di coltivazione in questione sono di competenza della provincia ricorrente; ed infatti la già citata legge provinciale n. 67/1978 (artt. 21 e seg.) stabilisce che tali concessioni sono rilasciate dalla giunta provinciale, e detta una analitica disciplina della procedura per l'ottenimento della concessione.

Pertanto anche l'art. 9 della legge impugnata risulta essere incostituzionale e lesivo delle competenze provinciali ove inteso nel senso che anche le concessioni di coltivazione riguardanti il territorio della provincia di Bolzano siano di competenza del Ministro dell'industria (tanto più che per tali concessioni non risulterebbe richiesto dalla legge neppure il semplice parere della provincia ricorrente).

2. — Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie indicate in epigrafe da parte degli articoli 16 e 17, primo comma, lett. b), della legge impugnata.

Si è visto come la disciplina stabilita dagli articoli 16 e 17, primo comma, lett. b), della legge impugnata riserva al Ministro dell'industria i provvedimenti di concessione e di autorizzazione per la costruzione e gestione di stabilimenti ed opere varie riguardanti lavorazione e deposito di oli minerali, consentendo alla provincia ricorrente solo di esprimere un parere su tali provvedimenti statali; ed inoltre demanda ad un regolamento governativo di fissare un termine perentorio trascorso il quale il parere si intenderà comunque adottato dalla provincia in senso favorevole.

Tale disciplina, peraltro, incide direttamente sulle competenze provinciali indicate in epigrafe: in materia, soprattutto, di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, lavori pubblici (art. 8, nn. 5, 6 e 17 dello statuto), di commercio, e di incremento della produzione industriale (art. 9, nn. 3 ed 8, dello statuto). Ciò, in primo luogo, perché i provvedimenti di concessione ed autorizzazione in questione sono di competenza della stessa provincia ricorrente, specie per quanto riguarda le concessioni di costruzione.

In subordine, perché, anche a riconoscere allo Stato, la competenza ad emanare i provvedimenti concessori ed autorizzatori in questione, certo è che nella materia che è oggetto di tali provvedimenti concorrono in modo assai stretto competenze statali e competenze provinciali, queste ultime anche di tipo esclusivo. Basti pensare alla incidenza delle concessioni di costruzione degli stabilimenti di cui all'art. 16, primo comma, lett. a), sulle scelte urbanistiche, e di tutela paesaggistica, che sono di esclusiva competenza della provincia autonoma ricorrente.

Secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte, in casi del genere, in cui concorrono necessariamente competenze statali e provinciali, occorre realizzare la cooperazione fra i due enti attraverso uno strumento che sia idoneo a salvaguardare la competenza provinciale: cioè attraverso lo strumento dell'intesa.

Pertanto la disciplina impugnata è incostituzionale e lesiva delle competenze provinciali per il fatto stesso di avere previsto un semplice parere (obbligatorio ma non vincolante) della provincia ricorrente, anziché l'intesa fra lo Stato e la provincia. A maggior ragione risulta in particolar modo incostituzionale la norma dell'art. 17, secondo comma, lett. b), secondo cui non solo vi è la necessità dell'intesa, ma addirittura, se anche la provincia di fatto non dà un parere, questo — trascorso un certo termine — si intende comunque dato dalla provincia in senso favorevole.

3. — Violazione delle competenze e delle norme statutarie indicate in epigrafe ad opera dell'art. 20, ottavo comma, della legge impugnata.

Come si è visto, l'ottavo comma dell'art. 20 della legge n. 9/1991 stabilisce una proroga («il prolungamento della durata») delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, su semplice istanza del concessionario, la quale viene disposta dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'industria e sentito l'E.N.E.L. Tale proroga — applicabile anche alle concessioni idroelettriche esistenti nella provincia di Bolzano — può aversi (come stabilisce la disciplina legislativa impugnata) «nei casi di rinuncia dell'Enel a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529»: cioè quando, essendo venute a scadenza le concessioni, l'Enel rinuncia alla facoltà di subentro di cui al secondo e terzo comma dell'art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, pur non potendo le imprese concessionarie procedere a lavori di potenziamento o di ristrutturazione degli impianti (di cui al primo comma dell'art. 2 della stessa legge n. 529/1982).

Anche tale disciplina risulta essere incostituzionale perché non solo lesiva delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici (art. 8 n. 19), nonché di utilizzazione di acque pubbliche (art. 9 n. 9), ma soprattutto perché incompatibile con la disciplina stabilita in materia dagli artt. 12 e 13 dello statuto (e relative norme d'attuazione: d.P.R. n. 381/1974, spec. art. 11, e d.P.R. n. 235/1977).

Tale incostituzionalità rileva sotto tre distinti e concorrenti profili:

- a) perché la disciplina impugnata stabilisce una proroga delle concessioni idroelettriche (anche degli autoproduttori) in base ad una loro semplice istanza;
- b) perché essa preclude agli enti locali di subentrare ai concessionari;
- c) perché comunque essa viola le norme procedurali relative alla necessaria intesa con la provincia ricorrente.

In primo luogo, infatti, l'ottavo comma dell'art. 20 della legge impugnata è incostituzionale per il fatto stesso di prevedere una proroga delle concessioni pressoché automatica, sulla base di una semplice istanza dei precedenti concessionari, la qual cosa è incompatibile con la disciplina stabilita dagli articoli 12 e 13 dello statuto Trentino-Alto Adige. Tali articoli dello statuto (e relative norme di attuazione: art. 11 del d.P.R. n. 381/1974 e d.P.R. n. 235/1977) dispongono una disciplina di particolare favore per il subentro degli enti locali nelle preesistenti concessioni. Ma tale subentro risulta essere precluso per il fatto stesso della previsione della proroga delle concessioni (anche delle imprese autoproduttrici), così come disciplinata dalla legge impugnata.

In subordine, e sotto un ulteriore profilo, anche ammesso che le citate norme dello statuto non precludano di per sé una proroga delle concessioni, certamente esse però impongono che in caso di scadenza di tali concessioni gli enti locali possano almeno concorrere con gli autoproduttori (e con l'E.N.E.L.) per potere subentrare nella concessione.

Tale possibilità, del resto, non è esclusa neppure dall'art. 2 della legge n. 529/1982: questo, infatti, prevede soltanto la possibilità che l'Enel non eserciti il potere di disdetta (ed art. 25 del t.u.) nel qual caso si ha solo, in una prima fase, una proroga di fatto delle concessioni (l'esercizio provvisorio di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge n. 529/82), senza che però questo pregiudichi in alcun modo la necessità che, in una seconda fase, anche gli enti locali possano concorrere alla procedura per l'assegnazione definitiva della concessione. Procedura, quest'ultima, da effettuarsi sempre secondo quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 dello statuto. Viceversa la legge impugnata preclude tale concorso degli enti locali alla procedura in questione.

Infine la disciplina impugnata viola le succitate norme statutarie perché la procedura prevista dall'art. 20, ottavo comma, della legge n. 9/1991 esclude la partecipazione della provincia, ed in particolare l'intesa fra questa ed il Ministro dei lavori pubblici, come invece è stabilito dall'art. 13, u.c., dello statuto del Trentino-Alto Adige (disposizione, quest'ultima, che si applica anche nelle ipotesi di proroghe di concessioni, essendo chiaro che la locuzione «concessioni» di cui all'art. 13, ultimo comma, e una formula abbreviata rispetto alla locuzione «le concessioni ... e le relative proroghe di termine» di cui al primo comma dell'art. 12 dello statuto e come è comunque chiarito dall'art. 11 del d.P.R. n. 381/1974, contenente le «norme di attuazione» dello statuto Trentino-Alto Adige, alle quali norme non si può non riconoscere un fondamentale valore interpretativo dello statuto stesso). In subordine, dovrebbe comunque applicarsi la procedura di cui all'art. 12 dello statuto, che prevede la possibilità per la provincia di presentare «osservazioni ed opposizioni»: possibilità che è però anch'essa esclusa dalla disciplina legislativa impugnata.

Infine, si deve denunciare anche un ulteriore e concorrente profilo di incostituzionalità dell'art. 20, ottavo comma, della legge impugnata. Si è visto, infatti, come la disciplina ivi contenuta pretenda in sostanza di derogare a quanto stabilito dall'art. 13 (e/o 12) dello statuto, nonché alle norme di attuazione di cui ai d.P.R. n. 381/1974 e n. 235/1977. Ne risulta dunque violato anche l'art. 104, primo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige, secondo cui l'art. 13 dello Statuto può essere «modificato» con legge ordinaria dello Stato solo «su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province» (il che nel caso di specie non è avvenuto); e così pure l'art. 107 dello statuto secondo cui le norme di attuazione possono essere modificate e derogate solo con gli speciali decreti legislativi ivi previsti, adottati previa consultazione obbligatoria della commissione paritetica.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalità delle impugnate disposizioni della legge 9 gennaio 1991, n. 9, indicate in epigrafe.

Roma, addì 14 febbraio 1991

Avv. prof. Sergio PANUNZIO avv. prof. Roland RIZ

91C0237

N. 6

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 febbraio 1991
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Energia elettrica - Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia - Attribuzione al CIPE del potere di emanare direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione, della promozione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici - Asserita violazione delle competenze delle province autonome in materia di fonti di energia.

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, artt. 2, primo comma, 4, primo, terzo e quinto comma, 5, primo, secondo, quarto e quinto comma, 8, 9, 10, 13, 17, 18 e 38).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 104 e 107).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 361 dell'11 febbraio 1991, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente in virtù di procura speciale 13 febbraio 1991 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16.056) dagli avv. ti proff. ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 2, primo comma; 4, primo, terzo, quarto e quinto comma; 5, primo, secondo, quarto e quinto comma; 8; 9; 10; 13; 17; 18 e 38 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), nonché di ogni altra norma in essa contenuta, lesiva delle competenze provinciali, per violazione degli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 15; 16, primo comma; 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, di cui in particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, nonché delle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127.

FATTO

La legge impugnata 9 gennaio 1991, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1991) recante «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» dichiara all'art. 1 di perseguire lo scopo del miglioramento dei processi di trasformazione dell'energia, della riduzione dei consumi di energia e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia stessa.

La legge viola in larga parte le competenze della provincia di Bolzano. Per quanto riguarda la materia dell'uso razionale dell'energia, del suo risparmio e dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia va richiamata la particolare disciplina e le differenziate attribuzioni che regolano l'ordinamento della provincia autonoma di Bolzano, basata su precise norme statutarie, su una preesistente disciplina legislativa, su compiute norme di attuazione, nonché su leggi statali di principio e su una legislazione provinciale ben articolata.

In particolare precisiamo che la disciplina che regola la materia *de qua* per la provincia autonoma di Bolzano va vista nel suo insieme e dev'essere valutata nel suo complesso:

Art. 12 dello statuto: «Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) nella regione, sentito il parere della provincia interessata».

Art. 13 dello statuto: «Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento — per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale — 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal C.I.P.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al cinque per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'E.N.E.L., ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate; nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'E.N.E.L. e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministero per i lavori pubblici di concerto col Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata».

Art. 14 dello statuto: «È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato».

La materia è stata oggetto anche degli accordi sul «pacchetto» (approvato dal Parlamento e regolato da un calendario operativo che ha costituito oggetto di accordi internazionali che prevede (Misura 30) la «modifica dell'art. 10 dello statuto per la devoluzione alle province delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al terz'ultimo comma, in base al quale la regione a parità di condizioni è preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'E.N.E.L.» e (Misura 118) la «facoltà di costruire nelle province aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica (modifica dell'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643)».

In base a tali normative ed accordi sono state varate due precise norme di attuazione e precisamente il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche e il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica.

La materia dello sviluppo delle fonti di energia incide in modo particolare anche sulle risorse finanziarie della provincia autonoma di Bolzano.

All'uopo si deve tener conto del fatto che nell'ambito della regolamentazione delle finanze provinciali e regionali vale il principio del limite invalicabile dato dalle risorse del territorio, fra cui è compresa la partecipazione alla maggiore risorsa naturale del territorio, costituita dall'utilizzazione delle risorse idroelettriche, come sopra precisato. La provincia autonoma di Bolzano ha accettato a sensi dell'art. 104 dello statuto il riassetto finanziario acconsentendo alla disciplina *ex novo* del titolo VI dello statuto stesso (modificato con legge 30 novembre 1989, n. 836), che prevede appunto che il limite invalicabile per il finanziamento dell'autonomia è costituito dal gettito di tutte le imposte e tasse riferibili al territorio.

Vi è poi tutta una serie di leggi statali di principio che deroga alla disciplina nazionale. Fra esse citiamo la legge 12 aprile 1983, n. 127 (salvaguardia della competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) che all'articolo unico prevede che: «Ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con il decreto del presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano la delega prevista all'art. 7, primo comma, il procedimento di ripartizione previsto all'art. 12, quarto comma, e l'attribuzione della potestà prevista all'art. 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Le quote dello stanziamento complessivo di cui all'art. 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono devolute alle province autonome di Trento e Bolzano a norma dell'art. 78 dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670».

A questo insieme di norme si aggiunge una minuta disciplina legislativa provinciale (e corrispondente attuazione amministrativa) che ha avuto il suo punto forte in una legge di settore che — a quanto è dato leggere nella letteratura scientifica — costituisce legge pilota. Parliamo della legge provinciale 5 maggio 1987, n. 11, che reca nuove norme sul contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili d'energia.

Tutto questo complesso di norme e di principi in larga parte a livello costituzionale e comunque di legge rinforzata, viene ignorato ed in parte palesemente violato dalle disposizioni della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che qui si impugna.

Non solo; ma la legge impugnata contrasta anche con l'art. 8 (competenza esclusiva) in particolare con i nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), i quali attribuiscono alla provincia autonoma ricorrente una competenza legislativa ed amministrativa primaria in materia della «tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, urbanistica e piani regolatori, di tutela del paesaggio, dell'artigianato, dell'edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici, di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, di apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia, di turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci, di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, di opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria e di edilizia scolastica».

Inoltre la legge impugnata contrasta anche con l'art. 9, n. 3, 8, 9, 10 e 11 dello statuto che attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano competenza di grado concorrente in materia di commercio, di incremento della produzione industriale, di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

DIRITTO

A) Anzitutto si denuncia la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge impugnata.

Tale articolo affida al comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) l'emanazione «di direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici».

La disposizione è illegittima in quanto subordina l'esercizio delle competenze provinciali alle direttive del C.I.P.E.

Non basta, infatti, prevedere che le province autonome di Trento e Bolzano siano «sentite», quando costituzionalmente alle province stesse sono attribuite le competenze nei settori che la legge impugnata sottopone alla disciplina di direttive del C.I.P.E.

La legge impugnata viola tutto l'assetto autonomistico della provincia autonoma di Bolzano che nell'ambito dell'energia (in particolare dell'uso razionale, del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti) è chiaramente definito dalle succitate norme statutarie (artt. 12, 13 e 14), da precisi accordi di portata internazionale (pacchetto misure 30 e 118 surrichiamati) con violazione anche della competenza primaria prevista dall'art. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; di quella secondaria prevista dall'art. 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; nonché degli artt. 12; 13; 14; 16, primo comma; 104; 107; dello statuto d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, di cui in particolare quelle sancite con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; del principio sancito dall'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127, dell'assetto finanziario disciplinato dalle disposizioni di cui al titolo VI dello statuto, integrato dalla legge concordata 30 novembre 1989, n. 386, e non da ultimo della legislazione provinciale, che in attuazione di questa disciplina costituzionalmente fondata ha definito l'ambito con la legge provinciale 5 maggio 1987, n. 11, che ha disciplinato tutto il settore dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

In particolare denunciando anche la violazione del disposto dell'art. 13, secondo comma, dello statuto che prevede che «Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal C.I.P.» e dall'art. 14, terzo comma, dello statuto stesso che dispone che «L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato».

Non solo, ma l'art. 2 della legge impugnata viola anche la norma di attuazione 26 marzo 1977, n. 235, e in particolare l'art. 9 della stessa nella parte in cui dispone che: «Al fine di coordinare le esigenze nazionali e quelle provinciali, provvedendo al fabbisogno territoriale con la più razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alle province e agli enti locali rispettivamente ai sensi del primo e del quarto comma dell'art. 13 dello statuto e relative norme di attuazione, è costituito presso il commissariato del Governo territorialmente competente un comitato di coordinamento delle attività elettriche composto da tre rappresentanti dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra i quali almeno uno designato dall'E.N.E.L. e tre rappresentanti della provincia interessata nominati dalla rispettiva giunta provinciale, tra i quali almeno uno designato dagli enti locali che esercitano attività elettriche».

Tra i diversi compiti attribuiti a tale comitato vi è anche una competenza del tutto identica a quella ora attribuita al C.I.P.E. Dispone, infatti, l'art. 9 che «Il comitato di coordinamento delibera in particolare in ordine:

- 1) al programma del fabbisogno territoriale;
- 2) al piano tecnico di interconnessione delle reti elettriche nonché a proposte relative ad eventuali interconnessioni delle reti tra le due province;

3) al programma e, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia, alle condizioni tecniche ed economiche dell'interscambio di cui al comma precedente, anche ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché per soddisfare eventuali richieste dell'E.N.E.L. di cui all'articolo 12 dello stesso decreto; in quest'ultima ipotesi il prezzo dell'energia corrisponde a quello determinato per l'energia fornita in attuazione del programma di interscambio.

Delibera anche su eventuali scambi o acquisti di energia con imprese elettriche diverse da quelle di cui alla lett. a) del comma precedente».

Tali norme di attuazione disciplinano quindi compiutamente l'autonomia e la competenza propria in tema di razionalizzazione dell'energia e di elaborazioni di mezzi per provvedere al fabbisogno provinciale e affidando tali compiti e il loro coordinamento a un «comitato paritetico» che decide sulla base di una «intesa».

B) L'art. 4, primo comma, della legge impugnata prevede che: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), l'E.N.E.A., le ragioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni».

Questa disposizione è incostituzionale e gravemente lesiva dell'autonomia provinciale incidendo su una materia la cui disciplina è affidata alla competenza legislativa esclusiva della provincia autonoma di Bolzano in forza dell'art. 8, nn. 3, 5, 6, 10 e 17 dello statuto, con relative norme di attuazione, che affidano la competenza relativa a tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; urbanistica e piani regolatori; tutela del paesaggio; edilizia sovvenzionata; viabilità e acquedotti alla competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano.

È escluso che tali materie possono essere disciplinate da un «Regolamento» adottato dal Consiglio dei ministri e che la provincia autonoma abbia soltanto il diritto di essere sentita in merito, quando in realtà gode di competenza esclusiva in materia.

C) L'art. 4, terzo comma, della legge impugnata prevede che: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentiti il C.N.R., l'E.N.E.A., le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1».

La disposizione incide su materie la cui disciplina è affidata alla competenza legislativa esclusiva delle province autonome dall'art. 8, nn. 9, 16, 21 dello statuto e dalle relative norme di attuazione (artigianato, apicoltura e parchi, agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, ecc.).

Essa è lesiva di tali competenze primarie, oltre che dai principi autonomistici costituzionali sopra richiamati.

D) L'art. 4, quarto comma, prevede che «Entro centottanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'art. 1».

Questa norma invade palesemente l'ambito di competenza della provincia che in base alla norma di attuazione n. 235 del 26 marzo 1977, e in particolare dell'art. 9 di tale d.P.R., che disciplina compiutamente tutta la materia cui si riferisce l'art. 4, quarto comma, impugnato, ha già dettagliatamente disposto con la legge provinciale n. 11/1987.

E) L'art. 4, quinto comma, della legge impugnata affida sempre al «Regolamento» da adottare dal Consiglio dei ministri, il varo di norme in tema di contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.

Anche tale materia rientra nella competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano e precisamente dell'art. 8, nn. 17 e 18 viabilità, acquedotti, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale ed è stata compiutamente regolata dalle relative norme di attuazione.

F) L'art. 5, n. 1, impone alla provincia l'adozione di piani regionali per l'individuazione dei bacini per gli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ed inoltre subordina il piano stesso al raggiungimento di un'intesa con l'E.N.E.A.

Il seguente n. 2 dello stesso art. 5 impone alla provincia l'adozione di un piano riguardo l'uso delle fonti rinnovabili di energia e subordina l'emanazione del piano all'intesa con gli enti locali e rispettive aziende facenti parte del bacino *sub c)*, nonché al coordinamento con l'E.N.E.A.

Il successivo n. 4 dell'art. 5 prevede un potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'adozione dei provvedimenti *sub c)* e *d)*, senza preavviso alcuno, anziché quello eventuale del Presidente del Consiglio dei ministri e, previa deliberazione del Consiglio stesso, e sentito il presidente della giunta provinciale.

L'art. 5, n. 5, infine, impone l'adozione nei comuni superiori a 50.000 abitanti di un piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

Tutte queste disposizioni sono in contrasto:

con le disposizioni dell'art. 8, n. 24 (opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria) la cui disciplina è affidata alla competenza legislativa esclusiva della provincia autonoma e delle relative norme d'attuazione;

con le disposizioni dell'art. 9, n. 9: utilizzazione delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la cui disciplina è invece affidata alla competenza legislativa secondaria della provincia e relative norme d'attuazione;

con le disposizioni che riservano alla provincia autonoma le competenze in tema di urbanistica e piano regolatore edilizio (art. 8, nn. 5 e 10) e relative norme d'attuazione.

L'esercizio di queste competenze legislative esclusive o secondarie non può essere limitata al punto da poter essere esercitate soltanto d'intesa con un ente nazionale quale è l'E.N.E.A., oppure d'intesa con l'E.N.E.A. e con enti locali o loro aziende.

Anzitutto va rilevato che «l'utilizzazione delle acque pubbliche e le opere idrauliche sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province autonome di Trento e Bolzano» in base all'art. 1 e segg. delle norme d'attuazione, d.P.R. 22 marzo 1984, n. 381.

Inoltre, non v'è dubbio che per le piccole derivazioni a scopo idroelettrico la provincia autonoma gode di potestà legislativa secondaria che non può essere limitata nel senso che potrebbe essere esercitata solo d'intesa con l'E.N.E.A. o con altri enti.

Per quanto riguarda poi le grandi derivazioni a scopo idroelettrico l'art. 14, ultimo comma, dello statuto prevede che «l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato». Quindi anche per quanto riguarda le grandi derivazioni la legge impugnata detta disposizioni viziate da incostituzionalità in quanto sostituisce alla norma statutaria le disposizioni di cui all'art. 5 della legge impugnata, sostituendo all'apposito comitato e all'intesa fra Stato e provincia un'intesa del tutto diversa (E.N.E.A. ed enti locali).

G) Anche l'art. 8 della legge impugnata è viziato da incostituzionalità sottraendo esso alla competenza della provincia autonoma di Bolzano la potestà di concedere agevolazioni a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia dell'edilizia, di contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, illuminazione stradale, e abitazioni ad uso civile od altro, e di produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo, che le viene attribuita in via delegata.

La provincia autonoma di Bolzano sostiene, invece, di essere essa stessa competente a decidere sui contributi da concedere in quanto gode di competenza legislativa esclusiva nella materia di artigianato (art. 8, n. 9), di viabilità (art. 8, n. 17), di turismo (art. 8, n. 20), di agricoltura (art. 8, n. 21) e di competenza legislativa secondaria nella materia commercio (art. 9, n. 3), sport (art. 9, n. 11) anche in relazione agli artt. 15 e 16, primo comma, dello statuto.

L'art. 8 della legge impugnata si sostituisce alla vigente legislazione provinciale tentando di disciplinare invece minuziosamente per chi, per che cosa e in quale misura debbano o possano essere concessi i contributi.

H) Parimenti incostituzionale è l'art. 9 della legge impugnata nella parte in cui dà, con legge ordinaria, disposizioni sulle modalità di esercizio delle competenze regionali e provinciali e ricollegandosi alle disposizioni di cui agli artt. 8, 10 e 13 (tutte e tre le disposizioni sono impugnate per incostituzionalità con il presente ricorso) obbliga la provincia autonoma di Bolzano in via delegata di concedere e erogare i contributi previsti dagli artt. 8, 10 e 13 stabilendo rigorosamente e dettagliatamente i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

L'illegittimità di tale disposizione (che si ricollega a quella contenuta negli artt. 8, 10 e 13), deriva dal fatto che si tratta sempre di contributi concessi in materie che sono di competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano. Non può essere imposta alla provincia autonoma di Bolzano l'osservanza e l'applicazione di disposizioni di dettaglio che riguardano la concessione di contributi istituiti con legge statale nelle materie di competenza primaria provinciale o in materie in cui lo Stato ha soltanto potere di emanazione di leggi di principio. Qui la disposizione impugnata viola non solo l'esercizio delle competenze primarie di cui all'art. 8 e dell'art. 16, primo comma, dello statuto ma anche l'art. 15 dello statuto e la disciplina prevista dall'art. 5 della legge sulla finanza regionale n. 386/1989 (legge rinforzata, varata d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano) che prevede l'assegnazione pro-quota degli stanziamenti e non un sistema in cui la provincia può solo raccogliere e trasmettere domande e — per giunta — alla fine, sui fondi residui (così art. 9, n. 5) decide ed assegna direttamente solo il Ministro.

I) Lo stesso vale anche per l'art. 10 della legge impugnata che ricollegandosi ai due articoli precedenti 8 e 9 detta disposizioni riguardo all'ammontare dei contributi nei settori artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti, in contrasto con l'articolo 15 dello statuto. Il settore artigianale (art. 8, n. 9) e gran parte del terziario (art. 8, n. 20) rientrano nella competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano; quello commerciale nella competenza secondaria (art. 9, n. 3). In tutti questi settori la provincia ha competenza legislativa ed amministrativa (art. 16, primo comma, dello statuto) che viene palesemente violata.

J) L'art. 13, primo comma, della legge impugnata detta norme per la concessione dei contributi nel settore dell'agricoltura che rientra nella competenza esclusiva della provincia (art. 8, n. 21). Le disposizioni sono pertanto incostituzionali per le stesse ragioni esposte nei tre punti precedenti che, per amore di brevità, si danno per interamente trascritte.

Si aggiunga che è gravemente viziato da incostituzionalità anche il secondo comma dello stesso articolo 13. Le disposizioni ivi contenute obbligano la provincia a promuovere con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi alla individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo. Visto che tutta la materia dell'agricoltura (art. 8, n. 21, art. 8, n. 16 agricoltura e relative norme di attuazione) è devoluta alla competenza esclusiva della provincia che ha disciplinato minuziosamente tutta la materia. Le sue competenze legislative ed amministrative (art. 16, primo comma) vengono così violate.

K) Gli artt. 17 e 18 della legge impugnata prevedono poi specifiche disposizioni riguardo al modo di concessione, cumulo e revoca dei contributi (art. 17) e alle modalità di erogazione dei contributi (art. 18) il tutto in settori in cui la provincia ha competenza legislativa esclusiva, primaria o perlomeno secondaria violando l'autonomia provinciale e in particolare le competenze di cui all'art. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28 e all'art. 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11, nonché quelle previste dagli artt. 12, 13, 14, 15 e 16, primo comma.

L) Infine viene rilevata la incostituzionalità dell'art. 38 della legge impugnata che dispone la ripartizione e riduzione di fondi per far fronte alle spese previste dalla legge impugnata e ciò in aperta violazione dell'autonomia finanziaria provinciale che è stata compiutamente regolata dalla legge rinforzata n. 386/1989, varata d'intesa fra Stato e provincia autonoma, ed è disciplinata dal titolo VI dello statuto di autonomia.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimità costituzionale in parte qua, degli artt. 2, primo comma; 4, primo, terzo, quarto e quinto comma; 5, primo, secondo, quarto e quinto comma; 8; 9; 10; 13; 17; 18 e 38 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché di ogni altra norma in essa contenuta lesiva delle competenze provinciali.

Roma, addì 14 febbraio 1991.

Avv. prof. Roland Riz - Avv. prof. Sergio PANUNZIO.

N. 101

Ordinanza emessa il 18 giugno 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 febbraio 1991) dal pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Dal Fabbro Giuseppe e S.r.l. As.Co.Mall.

Procedimento civile - Giudizio contumaciale - Atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione innanzi al pretore o conciliatore - Necessità che tale atto contenga l'indicazione dei documenti prodotti e delle scritture suscettibili di tacito riconoscimento - Mancata previsione - Obbligatorietà della notifica al contumace del deposito degli atti suscettibili di tacito riconoscimento prevista solo nelle ipotesi di deposito in corso di causa ovvero, nel caso di deposito contestuale alla costituzione della parte, solo nei giudizi innanzi al tribunale - Irragionevolezza - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze nn. 250/1986 e 317/1989.

(C.P.C., art. 313, primo comma, in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2375/89, promossa con citazione notificata il 30 ottobre 1989 da Dal Fabbro Giuseppe contro «As.Co.Mall.» S.r.l., e trattenuta per la decisione all'udienza pubblica del 1° giugno 1990.

PREMESSO IN FATTO

- a) Che l'attore ha chiesto in giudizio la condanna della «As.Co.Mall.» al pagamento di somme dovutegli in dipendenza di un pregresso rapporto di locazione immobiliare;
- b) Che, nel costituirsi, esso attore ha depositato in Cancelleria il proprio fascicolo contenente documenti, fra i quali il contratto di locazione *de quo*, stipulato con la convenuta per scrittura privata;
- c) Che di tale produzione documentale non vi è menzione nell'atto introduttivo del processo, notificato alla «As.Co.Mall.», ove anzi è fatta espressa riserva di depositare non meglio identificati documenti in seguito;
- d) Che la convenuta è rimasta contumace;

RITENUTO IN DIRITTO

a) Che, con sentenza n. 250 del 1986, la Corte costituzionale ha ravvisato la parziale illegittimità dell'art. 292 del c.p.c., in relazione all'art. 215 n. 1 stesso codice, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore o al conciliatore», rilevando che il contenuto necessario dell'atto introduttivo di tali giudizi, come descritti dall'art. 313 del c.p.c., non consente, a differenza da quanto avviene nei procedimenti di competenza del Tribunale e del Pretore in funzione di giudice del lavoro, giusta il disposto degli artt. 163 n. 5 e 413 n. 5, di inferire dalla contumacia del convenuto il tacito riconoscimento della scrittura privata;

b) Che, con successiva sentenza n. 317 del 1989, la stessa Corte ha esteso la pronuncia d'illegittimità costituzionale parziale, nei termini di cui sopra, all'ipotesi in cui la scrittura privata, non menzionata nell'atto di citazione, venga prodotta in corso di causa dinanzi al tribunale, come consentito dall'art. 184 del codice di rito;

c) Che l'esigenza di assicurare per lo meno un'effettiva conoscibilità, da parte del contumace, delle scritture private contro di lui prodotte, ai fini del loro tacito riconoscimento, trova oggi una risposta nelle ipotesi di deposito in corso di causa (mediante la notifica del verbale) dinanzi al tribunale, al pretore o al conciliatore, e di deposito contestuale alla costituzione della parte nel solo giudizio di competenza del tribunale, per il disposto dell'art. 163 n. 5 del c.p.c.;

d) Che, invece, rimane privo di una disciplina coerente con la *ratio* delle citate pronunzie il caso in cui, in un giudizio davanti al Pretore (o al conciliatore), l'attore, o comunque la parte costituita, depositi sin dal momento della costituzione stessa i propri documenti, e segnatamente una scrittura privata suscettibile di riconoscimento tacito ex art. 215 del c.p.c., senza però farne menzione nell'atto introduttivo (come implicitamente consentito dall'art. 313 del codice di rito) e senza che — per le modalità stesse del deposito, fatto in cancelleria prima dell'udienza di comparizione — vi sia un verbale da poter notificare al contumace;

e) Che, pertanto, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, primo comma del c.p.c., nella parte in cui — in relazione all'art. 215 n. 1 del c.p.c. — non prevede che l'atto introduttivo del giudizio di cognizione dinanzi al pretore o al conciliatore debba contenere l'indicazione dei documenti, o comunque delle scritture private suscettibili di tacito riconoscimento, che contestualmente si producono: e ciò, sia per contrasto con l'art. 24, secondo comma della Costituzione (dovendosi qui richiamare integralmente le argomentazioni delle citate sentenze), sia per violazione del principio di eguaglianza (per l'irrazionale disparità di trattamento, quanto ai rispettivi oneri, fra le parti di processi contumaciali svolgentisi davanti a questo o quel giudice, ovvero di processi svolgentisi dinanzi allo stesso giudice (pretore o conciliatore) a seconda che il documento non menzionato nell'atto introduttivo sia prodotto sin da principio ovvero in corso di causa);

f) Che la questione è altresì rilevante, poiché nella specie l'attore ha depositato, all'atto della sua costituzione in giudizio, una scrittura privata non menzionata in citazione, dalla quale dovrebbe trarsi la prova del rapporto contrattuale posto a base del credito azionato;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rimette la causa sul ruolo, sospendendo il giudizio;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, primo comma, del c.p.c. — in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice — per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio ordinario dinanzi al pretore o al conciliatore debba contenere l'indicazione di cui al precedente art. 163, n. 5;

Ordina che a cura della cancelleria vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, e copia della presente ordinanza venga comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Udine, addì 18 giugno 1990

Il pretore: CRISAFULLI

Il cancelliere: STRANI

91C0233

N. 102

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di ancona nel procedimento penale a carico di Orazi Giuliana

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Mancata attivazione delle parti (p.m. o imputato) per il giudizio immediato - Lamentata impossibilità da parte del g.i.p. di promuovere, d'ufficio, il succitato rito speciale - Irragionevole limitazione dei poteri giurisdizionali del giudice - Violazione, riguardo all'amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta del p.m. ex art. 416 e segg. del nuovo c.p.p. del 13 dicembre 1990; poiché nella specie, stante l'evidenza della prova, ben avrebbe potuto attivarsi il meccanismo di giudizio immediato (entro 90 gg. previo interrogatorio dell'imputato):

- 1) 9 ottobre 1990 iscrizione del processo nel r.g.n.r.;
- 2) 25 ottobre 1990 chiusura delle indagini preliminari);

Dovendosi sollevare quindi la questione di illegittimità costituzionale non manifestamente infondata e rilevante per le dette causali, degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del nuovo c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione per i motivi di cui ad allegate ordinanze del 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990;

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del nuovo c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, della Costituzione, per le specifiche causali di cui in motivazione delle allegate ordinanze del 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990 tribunale di Ancona Ufficio del giudice per le indagini preliminari;

Sospende il corrente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale;

Fa richiesta al Presidente della Consulta per la procedura d'urgenza;

Letto l'art. 97 del nuovo c.p.p.;

Nomina all'imputata sprovvista in tal senso difensore d'ufficio extra-tabella di cui all'art. 29 delle disp. att. del nuovo c.p.p. non essendo fissata udienza di sorta al riguardo nella persona dell'Avv. Paolo Brunetti del Foro di Ancona;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (imputato, difensore d'ufficio, persona offesa dal reato Ministero delle finanze c/o avvocatura distrettuale dello Stato, Ancona, piazza Cavour, 29) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e notificata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 14 dicembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

91C0234

N. 103

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Tosi Domenico

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Mancata attivazione delle parti (p.m. o imputato) per il giudizio immediato - Lamentata impossibilità da parte del g.i.p. di promuovere, d'ufficio, il succitato rito speciale - Irragionevole limitazione dei poteri giurisdizionali del giudice - Violazione, riguardo all'amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta del p.m. del 13 dicembre 1990 ex artt. 416 e segg. del nuovo c.p.p. di fissazione dell'udienza preliminare;

Dovendosi nella specie sollevare la questione, non manifestamente infondata, di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del nuovo c.p.p., per violazione degli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, della Costituzione per le identiche causali di cui alle ordinanze del 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990 che si allegano;

Stante la rilevanza della questione, attesa in atti la sufficiente documentazione (p.v. di constatazione a f. 6) e quindi l'evidenza della prova ex art. 453 del nuovo c.p.p., previo interrogatorio dell'imputato entro giorni novanta;

1) 3 settembre 1990 data di iscrizione a ruolo del processo;

2) 4 dicembre 1990 epoca di chiusura delle indagini preliminari, il tutto nell'ottica di un giudizio immediato che avrebbe potuto essere attivato;

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, primo comma, e dell'art. 419 nn. 5 e 6 del nuovo c.p.p. in violazione degli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, della Costituzione, per le specifiche causali di cui in motivazione delle allegate ordinanze del g.i.p. c/o tribunale di Ancona del 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990;

Sospende il corrente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale;

Fa richiesta al Presidente della Consulta per la procedura d'urgenza;

Letto l'art. 97 del nuovo c.p.p.;

Nomina all'imputato attualmente primo difensore d'ufficio extra tabelle di cui all'art. 29 delle disp. att. del nuovo c.p.p., non essendovi udienze di sorta al riguardo, nella persona dell'on. Paolo Brunetti del Foro di Ancona;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (imputato, difensore, parte offesa) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e notificata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 14 dicembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

91C0235

N. 104

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Montironi Mario ed altro

Processo penale Udienza preliminare - Richiesta di declaratoria di incompetenza per materia - Rilevato difetto di giurisdizione - Lamentata genericità della norma - Mancata patente esclusione, stante la dizione «trasmissione degli atti dell'autorità competente», dal difetto di giurisdizione, dell'ipotesi di trasmissione degli atti al giudice specializzato (nella specie Tribunale per i minorenni) - Violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

Processo penale - Udienza preliminare - Chiusura della discussione - Delibazione della decisione - Mancata previsione, tra le ipotesi contemplate, della sentenza declaratoria di incompetenza - Mancato coordinamento tra norme (artt. 22 e 424 del c.p.p.) - Violazione del principio di buon andamento della p.a. con riguardo all'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, artt. 20, primo e secondo comma, 424 e 425).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101 e 102).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'odierna udienza preliminare 20 novembre 1990;

Stante nella concreta fattispecie la pregevolezza delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, e comunque, a livello di eccezioni di illegittimità costituzionale, sollevabili d'ufficio e manifestamente non infondate, in quanto rilevanti nel corrente processo;

Posto che la prima rilevante questione attiene all'originaria richiesta della difesa dell'imputato Accattoli, di declaratoria di incompetenza per materia, di per sé rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, in forma di ordinanza ex art. 22, n. 1, del nuovo c.p.p., con conseguente restituzione degli atti al p.m., stante all'epoca dei fatti la minore età, sia pure per pochi giorni, del proprio assistito;

Atteso che non può condividersi la tesi del difensore secondo cui trattasi di provvedimenti che, nell'ipotesi opposta di sentenza ex art. 22, n. 3, implicherebbe comunque interferenze nel merito, ciò in quanto il concetto di incompetenza va riferito allo stato e grado del meccanismo processuale, sia esso nel corso delle indagini preliminari (e allora ricorre l'ordinanza in quanto trattasi di soggetti non ancora imputati ma soltanto sottoposti alle dette indagini), sia esso dopo la chiusura delle indagini preliminari, stante in questo caso la declaratoria con sentenza;

Ritenuto che l'art. 21 è norma generale rispetto all'art. 22 (norma speciale); premesso che il processo si riferisce all'udienza preliminare e quindi ad una azione penale già esercitata dal p.m. Sede, e quindi caratterizzata dalla presenza di un autentico imputato laddove il concetto di procedimento si riferisce alla pregressa fase delle indagini preliminari;

Poiché all'odierna udienza lo stesso difensore ha arricchito la tematica richiamandosi al difetto di giurisdizione ex art. 20 del nuovo c.p.p., di per sé rilevabile, ai sensi del primo comma, anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;

Poiché tuttavia la difesa si è richiamata più propriamente all'art. 20, secondo comma, che distingue fra difetto rilevato nel corso delle indagini preliminari (per il quale si applicano le disposizioni previste dall'art. 22, primo e secondo comma) e l'ipotesi di sentenza relativa dopo la chiusura delle indagini preliminari, in ogni stato e grado del processo;

Trattandosi di norma che si riannoda, più che all'art. 49 del c.p.p. abrogato, all'art. 38 del vecchio codice, che disciplinava i casi di incompetenza dell'a.g.o.;

Poiché la formulazione originaria dell'art. 20, secondo comma, del nuovo c.p.p. prevedeva che il giudice, rilevato il difetto di giurisdizione, ordinasse la trasmissione degli atti all'ufficio investito dell'esercizio dell'azione penale presso il giudice competente, mentre la formulazione attuale parla di «trasmissione degli atti all'autorità competente», e la modifica, come si legge nella relazione finale, è stata dovuta all'intento di rendere applicabile la norma anche alle ipotesi del difetto assoluto di giurisdizione penale, ritenendosi comunque che l'art. 20 inquadri i rapporti fra giudice ordinario e giudice speciale, con portata più ampia dell'art. 49 abrogato c.p.p., che si limitava a prevedere l'incompetenza dell'a.g.o. nei confronti del giudice speciale senza disciplinare l'ipotesi inversa;

Stante la lacunosità e l'eccessiva generalità di detta norma, che non delimita sufficientemente le eventuali incompatibilità con le giurisdizioni penali speciali;

Poiché ex art. 101 della Costituzione la giustizia è non diretta bensì indiretta, in quanto amministrata in nome del popolo, essendo i giudici soggetti soltanto alla legge ed essendo altresì, nella gerarchia delle fonti normative, la Costituzione la suprema fonte normativa;

Poiché secondo l'art. 102 della Costituzione la funzione giurisdizionale è comunque esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, non potendosi istituire né giudici straordinari né giudici speciali, potendo soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinarie sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura, nei casi e nelle forme regolate dalla legge per la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia;

Ritenuto quindi che il tribunale per i minorenni, di per sé competente nei confronti dell'Accattoli, sia un giudice specializzato ma non un giudice speciale né tanto meno straordinario, ragion per cui la riferita interpretazione dell'art. 20, proveniente dallo stesso legislatore, opera commistione fra il concetto di autorità non giurisdizionale (es. p.a. o commissione parlamentare d'inchiesta) e giudice specializzato;

Poiché la formulazione tecnica «autorità competente» è generica e come tale lacunosa ed incostituzionale perché urta con il disposto tassativo degli artt. 101 e 102, secondo comma, della Costituzione per la detta causale;

Poiché comunque altro motivo di incostituzionalità si ravvisa nel mancato coordinamento fra l'art. 22, primo e terzo comma, del nuovo c.p.p. e l'art. 424 stesso codice secondo cui al primo comma, subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio, e quindi *tertium non datur* fra le due ipotesi, non rientrando la sentenza di declaratoria di incompetenza fra le ipotesi altrettanto tassative di cui all'art. 425, n. 1, neppure rientrando in quella ipotesi specifica di improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale, che in questo caso è stata semplicemente proposta dinanzi ad un giudice non appropriato mentre nell'ipotesi ad esempio del difetto di querela non avrebbe potuto essere proposta dinanzi ad alcun giudice;

Poiché quindi negli artt. 424 e 425 non vi è posto per la sentenza declaratoria di incompetenza dopo la chiusura delle indagini preliminari, di cui all'art. 22, terzo comma, né tanto meno può emettersi ordinanza, quest'ultima relativa non all'imputato ma alla persona sottoposta alle indagini preliminari nel corso delle stesse, ipotesi quindi non praticabile nella specie;

Ritenendosi quindi che riduttivamente che l'art. 22, terzo comma, consenta al gip l'emissione di detta declaratoria nella sola ipotesi delle more fra la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 da parte del p.m., rinvio a giudizio nel senso meramente tecnico, e l'udienza preliminare cui il detto rinvio è finalizzato, e non anche all'udienza preliminare;

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 73 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio senza impulso delle parti, e da non ritenersi manifestamente infondata, relativamente all'art. 20, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p. laddove con la dizione generica «trasmissione degli atti all'autorità competente» non esclude palesemente dal difetto di giurisdizione la trasmissione degli atti a giudice specializzato, e non speciale, in tutto in violazione dell'art. 101 e dell'art. 102, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, e relativamente agli artt. 425 e 425 del nuovo c.p.p. laddove, per difetto di coordinamento con l'art. 22, n. 3, stesso cod., non consentono esplicitamente al g.i.p. sentenza di declaratoria di incompetenza per qualsiasi causa, il tutto in violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione quest'ultimo sul buon andamento e sull'organizzazione della p.a., amministrazione della giustizia a.g.o. traducendosi in mancata deflazione dibattimentale;

Sospende il giudizio in corso non potendo lo stesso essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa limitatamente a quelle non presenti all'odierna udienza preliminare, essendone data lettura a quelle già presenti, ed al p.m., nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 20 novembre 1990

Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

91C0240

N. 105

Ordinanza emessa il 30 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona sull'esposto proposto da Cercaci Lauro

Processo penale - Udienza preliminare - Questione pregiudiziale civile o amministrativa di particolare complessità - Sospensione del giudizio - Omessa previsione, salvo per controversie sullo stato di famiglia o di cittadinanza - Lamentata discriminazione rispetto alla normativa del dibattimento.

(C.P.P. 1988, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Provvedendo sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero pervenuta il 19 novembre 1990;

Stante la non manifesta infondatezza, allo stato degli atti, delle circostanze di cui all'esposto-denuncia 13 luglio 1990, alla luce della documentazione prodotta dalla parte offesa;

Essendo la questione *sub-iudice* (a.g.o. amministrativo, v. ricorso al t.a.r. delle Marche per annullamento previa sospensione (sospensiva) delle impugnate delibere in oggetto;

Premesso che in detta sede si eccepiscono i vizi classici dell'atto amministrativo, violazione di legge ed eccesso di potere;

Poiché nell'esposto-denuncia si asserisce il nesso eziologico fra i detti vizi ed il reato di diffamazione ipotizzato (oltre ad eventuali altri reati quali l'abuso d'ufficio); premesso che l'art. 1 del nuovo c.p.p. inquadra il concetto di giurisdizione penale mentre l'art. 2 stesso codice statuisce che l'a.g.o. penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo diversamente stabilito, mentre la statuizione del giudice penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo allorché risolve *incidenter* una questione civile; ammi.va, penale; poiché detta norma è temperata dall'art. 3 che tuttavia al primo e quarto comma privilegia la sospensione del processo penale, s'intende se la questione

è seria e se l'azione a norma delle leggi civili si trovi già in corso, limitandola tuttavia alle sole ipotesi della risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o sullo stato di cittadinanza, facoltà comunque quella sospensione, e non obbligo;

Rilevato che al contrario l'art. 19 e l'art. 21, quarto comma, abrogato c.p.p. limitavano la discrezionalità dell'a.g.o. alla valutazione sulla serietà o meno della controversia in materia di stato, riconosciuta la quale il provvedimento-sospensivo diventava perciò stesso obbligatorio (Cass. V, 22 maggio 1967, n. 828, in tal senso) e che la stessa norma 19 si riferiva genericamente a qualsiasi controversia sullo stato delle persone, mentre la disp. di legge attuale esclude a priori ogni altra sospensiva (es: in tema di *status* di fallito);

Premesso altresì che detta preclusione (in materia di questioni attinenti allo *status*, quale che sia) è già stata oggetto, da parte dello scrivente, di eccezione di illegittimità costituzionale (es: sullo *status* di fallito), discriminato dall'art. 3 rispetto all'art. 479 del nuovo c.p.p., secondo il quale è consentita la sospensione del dibattimento qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amm.va di particolare complessità per la quale sia già in corso (come nella concreta fattispecie presso il t.a.r.) un procedimento presso il giudice competente, fino a che la questione non sia decisa con sentenza passata in giudicato;

Poiché l'art. 3 con la dizione «giudice» non sottintenda «in ogni stato e grado del procedimento» ma solo «del processo» (quindi anche il giudice per le indagini preliminari ma soltanto dopo la richiesta del p.m. di rinvio a giudizio finalizzato all'udienza preliminare ex artt. 416 del nuovo c.p.p.) (416 c scgg.) e fino all'udienza preliminare (quest'ultima compresa) stante la linea di demarcazione fra procedimento, termine attinente alla fase delle indagini preliminari (ove trovasi una persona sottoposta alle stesse, un indagato-indiziato e non ancora un imputato) e processo, termine che si riferisce all'autentico esercizio dell'azione penale da parte del p.m. è non più ad un indagato bensì ad un imputato;

Atteso che le dette eccezioni si sono riferite anche a questa seconda preclusione (non poter sospendere, se lo si ritenga opportuno, nel corso delle indagini preliminari);

Essendo la presente eccezione sollevabile *iussu indicis* e non manifestamente infondata, attinente tanto alla discriminazione, in sede sospensiva, fra procedimento e processo (violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione) quanto all'ulteriore discriminazione (di cui all'art. 3 del c.p.p.), sempre in violazione della detta normativa costituzionale, fra questioni di *status* e controversie civili ed amm.ve di particolare complessità (art. 479, primo comma, del c.p.p.);

P. Q. M.

Letti l'art. 1 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, non essendo la questione sollevata d'ufficio manifestamente infondata, non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, del nuovo c.p.p., quest'ultimo in violazione degli artt. 2, 3 della Costituzione, laddove sembra escludere la sospensione del procedimento oltre che del processo e laddove, a differenza dell'art. 479, n. 1, del nuovo c.p.p., non consente la sospensione, sempre tanto del procedimento quanto del processo, anche qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amm.va di particolare complessità (come nella concreta fattispecie) limitandosi la dizione dell'art. 3 alle sole questioni di stato, il tutto in violazione dell'identica normativa costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (persona offesa Cercaci Lauro, prefettura di Macerata, commissariato di P.S. di Iesi, tutte le parti pubbliche domiciliate c/o avvocatura distrettuale dello Stato, Ancona, piazza Cavour, 29) ed al p.m. nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 30 novembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

N. 106

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nei procedimenti penali riuniti a carico di Peverieri Francesco

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilità per tale giudice di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina discriminata rispetto alla possibilità di rigetto della richiesta di detto rito - Irragionevole limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Violazione del principio di buon andamento della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta del pubblico ministero 14 dicembre 1990 ex artt. 416 e segg. del nuovo c.p.p. di rinvio a giudizio finalizzato all'udienza preliminare;

Poiché nella concreta fattispecie sarebbe stato ben più opportuno il ricorso al giudizio immediato ex art. 453 del nuovo c.p.p., stante l'evidenza della prova per giustificare il detto rinvio a giudizio (stante il copioso ed ormai completo materiale documentale in atti), previo ovviamente interrogatorio dell'imputato nell'arco dei novanta giorni di legge (si rifletta alle seguenti date:

1) dodici marzo 1990 data di iscrizione del procedimento nel r.g.n.r.;

2) 6 dicembre 1990 chiusura (prematura) delle indagini preliminari, riguardo alle quali non si è tenuto conto della sospensione feriale dei termini procedurali);

Dovendosi sollevare al riguardo questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, primo comma, e dell'art. 419, quinto e sesto comma, laddove rispettivamente rendono obbligatoria l'udienza preliminare inibendo al giudicante ogni forma di controllo sulla scelta unilaterale del rito da parte di a.g. non giudicante ma requirente (mentre al contrario l'art. 455 consente al giudice per le indagini preliminari la reiezione della richiesta di giudizio immediato) e laddove subordinano il rigetto-rifiuto dell'udienza preliminare alla discrezionalità dell'imputato;

Poiché la macroscopica anomalia si traduce in autentico «intasamento» qualitativo — quantitativo dell'udienza preliminare, che diviene così meccanismo rituale — obbligato, mero punto di passaggio per un pressoché inevitabile rinvio a giudizio in sede dibattimentale, cessando di essere il filtro selettore di deflazione dibattimentale;

Poiché infine la presente questione, ove si riscontra violazione degli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, della Costituzione concerne il meccanismo genetico dell'udienza preliminare e quindi del rito ordinario;

P. Q. M.

Letti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Previa richiesta della procedura d'urgenza;

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 418, n. 1, e 419, nn. 5 e 6, del nuovo c.p.p., stante la disparità di trattamento con l'art. 455 stesso codice, laddove rispettivamente non consentono il primo alcuna forma di controllo da parte dell'a.g. giudicante sulla scelta del rito ordinario da parte del p.m. ed il secondo laddove non fa che subordinare alla scelta discrezionale da parte dell'imputato il rifiuto-rigetto del rito ordinario, il tutto in manifesta violazione degli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, della Costituzione, questione rilevabile d'ufficio, non manifestamente infondata e rilevante nel corrente processo;

Sospende il processo in corso;

Ordina che la presente ordinanza, dispositiva di immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale, sia notificata alle parti in causa (p.o. Ministero delle finanze c/o avvocatura distrettuale dello Stato, Ancona, piazza Cavour, 29, imputato, difensore d'ufficio avv. Marco Maria Brumetti del Foro di Ancona che si nomina ex art. 97 del c.p.p. extra-tabelle di cui al 29 delle disp. att. detto codice non essendovi udienze di sorta) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 15 dicembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

n. 107

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Gagliardi Luciano

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilità per tale giudice di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina discriminata rispetto alla possibilità di rigetto della richiesta di detto rito - Irragionevole limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Violazione del principio di buon andamento della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta del pubblico ministero 13 dicembre 1990 di fissazione dell'udienza preliminare;

Dovendosi nella specie sollevare d'ufficio, per non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 418, n. 1, e 419, nn. 5 e 6, del nuovo c.p.p. per disparità di trattamento con l'art. 455 stesso codice, in violazione degli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, della Costituzione come da ordinanze giudice per le indagini preliminari tribunale di Ancona 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990 (proc. pen. n. 21311/90 r.g.n.r. e n. 2176/90 r.g. giudice per le indagini preliminari e n. 1643/90 r.g.n.r. e n. 2217/90 r.g. giudice per le indagini preliminari) per le identiche causali di cui a dette motivazioni;

Stante la rilevanza della questione, attesa in atti la prova dell'evidenza (omissioni di versamento per L. 15.026.000), tale da giustificare il giudizio immediato, previo interrogatorio dell'imputato da parte del pubblico ministero entro giorni novanta: 1) 13 ottobre 1990 iscrizione del proced. nel r.g.n.r.; 2) 19 novembre 1990 chiusura delle indagini, preliminari);

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 419, nn. 5 e 6, del nuovo c.p.p., rilevante nel corrente giudizio, per violazione degli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, per le specifiche causali di cui in normativa delle ordinanze richiamate in motivazione;

Sospende il corrente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Fa richiesta al Presidente della Consulta per la relativa procedura d'urgenza;

Letto l'art. 97 del nuovo c.p.p.;

Nomina difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo extra-tabelle di cui all'art. 29 delle disp. att. del c.p.p. non essendo fissata al riguardo alcuna udienza, nella persona dell'avv. Amos Benni del Foro di Ancona, corso Garibaldi, 144;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (imputato, difensore d'ufficio, persona offesa dal reato Ministero delle finanze c/o avvocatura distrettuale dello Stato, Ancona, piazza Cavour, 29) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e notificata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 14 dicembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

N. 108

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Perini Pasquale

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilità per tale giudice di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina discriminata rispetto alla possibilità di rigetto della richiesta di detto rito - Irragionevole limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Violazione del principio di buon andamento della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta del pubblico ministero 14 dicembre 1990;

Poiché la stessa è presentata *ex artt.* 416 e segg. del c.p.p. per ottenere il rinvio a giudizio in sede di udienza, preliminare;

Poiché ciò comporta l'obbligatoria scelta del rito ordinario tramite fissazione dell'udienza preliminare, senza alcuna possibilità per il giudicante di influire sulla scelta del rito, in palese contrasto con l'art. 455 stesso codice che consente al giudice per le indagini preliminari di respingere la richiesta del p.m. di giudizio immediato con annessa restituzione degli atti, e stante altresì l'art. 419, quinto e sesto comma, che vincola il giudice per le indagini preliminari a decretare il giudizio immediato laddove l'imputato abbia esercitato la facoltà di rinuncia all'udienza, preliminare;

Stante a questo proposito il conseguente «intasamento» qualitativo-quantitativo della detta udienza che si dequalifica cessando di essere filtro selettore processuale a fronte di una concreta fattispecie, come l'attuale, in cui l'art. 453 detto codice la prova appare evidente ai fini del rinvio a giudizio, come da copioso materiale documentale in atti (segnalazione di reato ed allegati), riflettendosi anche alle seguenti date: 11 luglio 1980 iscrizione del procedimento nel r.g.n.r.; 11 dicembre 1990 prematura chiusura delle indagini preliminari, che fra l'altro beneficiano anche della sospensione feriale dei termini procedurali, e che avrebbe ben potuto essere evitata tramite interrogatorio dell'imputato entro i novanta giorni di legge;

Stante quindi la non manifesta infondatezza della questione, e la rilevanza nel corrente giudizio;

Ricorrendo la manifesta violazione degli artt. 2, 3, 97 della Costituzione (buon andamento della p.a. amministrazione della giustizia ed organizzazione dei pubblici uffici, pregiudicata dal detto intasamento qualitativo e quantitativo dell'udienza preliminare), 101, secondo comma, della Costituzione (i giudici soggetti soltanto alla legge e non ad altra a.g.o.);

Poiché da ultimo la presente questione riveste notevole importanza, investendo i presupposti genetici dell'udienza preliminare;

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio e non manifestamente infondata, rilevante nel corrente giudizio, dagli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, nella parte in cui non consentono al giudice alcuna forma di controllo sulla scelta del rito ordinario rendendola coattiva e stante la disparità di trattamento con l'art. 455 del nuovo c.p.p., il tutto in manifesta violazione degli artt. 2, 3, 37, 101, secondo comma, della Costituzione per le specifiche causali di cui in narrativa;

Sospende il corrente giudizio;

Richiede al Presidente della Consulta la procedura d'urgenza;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina notificarsi l'ordinanza alle parti in causa (imputato, difensore d'ufficio avv. Amos Benni del foro di Ancona che si nomina extra-tabella di cui all'art. 29 della disp. att. del nuovo c.p.p. non essendovi udienze di sorta, p.o. Ministero delle finanze c/o avvocatura distrettuale dello Stato, Ancona, piazza Cavour, 29) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 15 dicembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

91C0244

N. 109

Ordinanza emessa il 13 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Bozzi Claudio ed altri

Processo penale - Udienza preliminare - Richieste istruttorie delle parti - Limiti - Possibilità di proporre solo su impulso del g.i.p. - Impossibilità per lo stesso di nomina del c.t.u. - Lesione del diritto di difesa - Violazione, riguardo all'amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 422, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 97).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'odierna udienza preliminare;

Poiché nella specie la parte privata (difesa degli imputati) ha richiesto ulteriore prova per testi rispetto a quella già parzialmente espletata nella persona della parte lesa, e c.t.u.-medico legale tesa a contestare, ovviamente come prova a discarico, le risultanze della certificazione medico-sanitaria sull'entità e durata delle lesioni, materiale probatorio prodotto dall'accusa;

Poiché la procura ha altresì chiesto una sua prova per testi;

Premesso che di per sè tutti i mezzi di prova sono da ritenersi ammissibili e conferenti ai fini decisori, risultando, per quanto riguarda la difesa, la manifesta anzi evidente decisività ai fini del non luogo a procedere, per quanto riguarda l'accusa la manifesta decisività ai fini del rinvio a giudizio; fatta salva ovviamente valutazione a posteriori delle rispettive risultanze;

Premesso che l'interpretazione esegetico-giurisprudenziale di questo giudicante, già altre volte, in altri casi concreti, applicata, lascia intatti i termini della questione che segue, ove è riscontrabile la manifesta lacunosità sotto il profilo della certezza del diritto e dei parametri del giudizio, dell'art. 422 del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle parti, pubbliche o private che siano, di indicare al giudice per le indagini preliminari temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, non essendovi coordinamento logico fra questo periodo ed i successivi; sembrando quindi che il giudice possa ammettere le prove richieste dalle rispettive parti, tanto se risulti manifesta la decisività ai fini dell'eventuale rinvio a giudizio, quanto nell'opposta ipotesi, soltanto allorché egli stesso non abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti e non abbia dichiarato chiusa la discussione, stimolando al contrario, pur nel presente modello accusatorio; l'impulso probatorio di parte;

Poiché ciò contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione sul diritto di difesa, incontestabilmente appartenente a tutte le parti, pubbliche o private che siano, contrastando la formulazione riduttiva della norma anche con il principio dell'accertamento della verità materiale in tanto in quanto detto principio risalta nella differenza che corre fra l'evidenza di cui all'art. 425, finalizzata al 422 e quindi più complessa, eventualmente da ricercare tramite le dette prove, e l'evidenza lampante ed oculare di cui all'art. 129 stesso c.p.p., che esclude al contrario la ricerca di una prova, che come tale non denoterebbe più l'evidenza;

Poiché la detta incostituzionalità si riferisce anche al concetto di «audizione di consulenti tecnici», sembrando riduttiva detta dizione, tale quindi da escludere la figura del c.t.u. nominato dal giudice, sembrando, limitarsi, al contrario, ai c.t.p. già nominati;

Poiché una interpretazione non restrittiva e non formalista della norma non si tradurrebbe in una reintroduzione dell'istruzione formale e della figura del g.i., in quanto l'utilizzazione della c.t.u. resterebbe confinata nella sfera endoprocessuale (rinvio a giudizio o non luogo a procedere) senza quindi alcuna utilizzabilità in dibattimento, e si consentirebbe all'udienza preliminare il compito di autentico filtro selettore con conseguente deintasamento dei dibattimenti, filtro oggi esistente soltanto in teoria e limitato dalla riduttività normativa, il tutto in violazione anche dell'art. 97 della Costituzione sull'organizzazione dei pubblici uffici e sul buon andamento della p.a. (fra cui è compresa ovviamente l'amministrazione della giustizia), ciò per i pregressi motivi;

P. Q. M.

Letto gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Essendo la questione sollevata d'ufficio non manifestamente infondata e non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione in oggetto, relativa alla incostituzionalità dell'art. 422, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle parti di prospettare al giudice per le indagini preliminari temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, vincolando l'attivazione del meccanismo di cui al primo comma alla propulsione da parte del giudice per le indagini preliminari stesso, e nella parte in cui non comprende nella dizione «consulenti tecnici» anche la nomina di c.t.u. da parte del giudice stesso, contrastando detta normativa tanto con l'art. 24 della Costituzione quanto con l'art. 97 della stessa;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata ai soli imputati parti in causa, essendone data lettura alle residue parti presenti p.m. e difensore di fiducia, estendendo la notifica alla parte offesa Camilletti Carlo ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e da ultimo per la comunicazione anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 13 novembre 1990

Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

91C0245

N. 110

Ordinanza emessa il 13 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Giampaolletti Giannina ed altro

Processo penale - Udienza preliminare - Richieste istruttorie delle parti - Limiti - Possibilità di proporre solo su impulso del g.i.p. - Impossibilità per lo stesso di nomina del c.t.u. - Lesione del diritto di difesa - Violazione, riguardo all'amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 422, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 97).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'odierna udienza preliminare;

Premesso che in questa sede la difesa, producendo idonea documentazione asseritamente a discarico dei propri assistiti, ha contestualmente richiesto prova per testi e c.t.u. contabile, mezzi di prova, almeno in astratto, ammissibili e conferenti ai fini decisori, apparendone, sempre in astratto, evidente la decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di prove a discarico e fatta salva ovviamente valutazione a posteriori delle relative risultanze;

Premesso che l'interpretazione esegetico-giurisprudenziale di questo giudice, già altre volte, in altri casi concreti, applicata, lascia intatti i termini della questione che segue, ove è riscontrabile la manifesta lacunosità, sotto il profilo della certezza del diritto e dei parametri del giudizio, dell'art. 422 del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle parti, pubbliche o private che siano, di indicare al giudice per le indagini preliminari temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, non essendovi coordinamento logico fra questo periodo ed i successivi; sembrando quindi che il giudice possa ammettere le prove richieste dalle rispettive parti, tanto se risulti manifesta la decisività ai fini dell'eventuale rinvio a giudizio, quanto nell'opposta ipotesi, soltanto allorché egli stesso non abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti e non abbia dichiarato chiusa la discussione, stimolando al contrario, pur nel presente modello accusatorio, l'impulso probatorio di parte;

Poiché ciò contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione sul diritto di difesa, incontestabilmente appartenente a tutte le parti, pubbliche o private che siano, contrastando la formulazione riduttiva della norma anche con il principio dell'accertamento della verità materiale in tanto in quanto detto principio risalta nella differenza che corre fra l'evidenza di cui all'art. 425, finalizzata al 422 e quindi più complessa, eventualmente da ricercare tramite le dette prove, e l'evidenza lampante ed oculare di cui all'art. 129 stesso c.p.p., che esclude al contrario la ricerca di una prova, che come tale non denoterebbe più l'evidenza;

Poiché la detta incostituzionalità si riferisce anche al concetto di «audizione di consulenti tecnici», sembrando riduttiva detta dizione, tale quindi da escludere la figura del c.t.u. nominato dal giudice, sembrando, limitarsi, al contrario, ai c.t.p. già nominati;

Poiché una interpretazione non restrittiva e non formalista della norma non si tradurrebbe in una reintroduzione dell'istruzione formale e della figura del g.i., in quanto l'utilizzazione della c.t.u. resterebbe confinata nella sfera endoprocessuale (rinvio a giudizio o non luogo a procedere) senza quindi alcuna utilizzabilità in dibattimento, e si consentirebbe all'udienza preliminare il compito di autentico filtro selettore con conseguente deintasamento dei dibattimenti, filtro oggi esistente soltanto in teoria e limitato dalla riduttività normativa, il tutto in violazione anche dell'art. 97 della Costituzione sull'organizzazione dei pubblici uffici e sul buon andamento della p.a. (fra cui è compresa ovviamente l'amministrazione della giustizia), ciò per i pregressi motivi;

P. Q. M.

Letto gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Essendo la questione sollevata d'ufficio non manifestamente infondata e non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione in oggetto, relativa alla incostituzionalità dell'art. 422, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle parti di prospettare al giudice per le indagini preliminari temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, vincolando l'attivazione del meccanismo di cui al primo comma alla propulsione da parte del giudice per le indagini preliminari stesso, e nella parte in cui non comprende nella dizione «consulenti tecnici» anche la nomina di c.t.u. da parte del giudice stesso, contrastando detta normativa tanto con l'art. 24 della Costituzione quanto con l'art. 97 della stessa;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alla persona offesa dal reato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendone data lettura nell'udienza preliminare odierna alle residue parti in causa ed al p.m., nonché per la comunicazione anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 13 novembre 1990

Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

N. III

Ordinanza emessa l'11 dicembre 1990 dal tribunale di Como nel procedimento elettorale promosso da Charrej Franco nei confronti di Picco Enzo ed altri

Elezioni - Ineleggibilità alla carica di sindaco e decadenza dalla stessa della persona condannata (anche con pena sospesa) a pena detentiva superiore a sei mesi per reati commessi nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio o ad un anno per ogni altro delitto - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, attesa l'eleggibilità, in caso di condanna con pena sospesa, alla carica di deputato, senatore, consigliere regionale, provinciale e comunale - Incidenza sul diritto all'elettorato passivo.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 6, ultimo capoverso).

(Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con delibera 19 luglio 1990 il consiglio comunale di Campione d'Italia, preso atto delle note della prefettura di Como e dei pareri del Consiglio di Stato in merito alla verificatasi decadenza di Charrej dalla carica di sindaco a seguito di condanna penale irrevocabile, eleggeva alla carica di sindaco il sig. Enzo Picco e a componenti della giunta municipale i signori Gianoglio, Canesi, Balsamo e Mamoli.

Avverso la delibera pubblicata dal 30 luglio al 14 agosto 1990, che ne aveva nella sostanza pronunciato la decadenza dall'ufficio di sindaco ai sensi dell'art. 9-bis del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) Charrej proponeva ricorso giurisdizionale avanti a questo tribunale, a ciò facoltizzato dal medesimo articolo, secondo e ottavo comma.

Chiedeva in principalità l'annullamento della delibera consiliare per non essersi verificata alcuna decadenza della carica di sindaco; in subordine, eccepeva l'illegittimità costituzionale dell'art. 271 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, come sostituito dall'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 286, nonché dell'art. 6, ultimo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; instava per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Narrava in fatto d'essere stato condannato con sentenza penale passata in giudicato alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso in Campione d'Italia in data 9 maggio 1986, con concessione dei doppi benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Deduceva in diritto che: 1) l'art. 271 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, come sostituito dall'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 286, secondo il quale «gli amministratori che ricoprono talune cariche indicate nell'articolo precedente — *in primis* il sindaco — decadono da essere di pieno diritto, quando siano condannati con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a 6 mesi ...», era stato espressamente abrogato dall'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come pure doveva ritenersi abrogato per implicito, stante l'*eadem ratio*, l'art. 6, ultimo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, secondo il quale non può essere nominato sindaco «chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi ...».

2) In ogni caso l'operatività dei predetti artt. 271 del testo unico comunale e provinciale del 1934 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 era «bloccata» dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso il nuovo testo dell'art. 166 del c.p., introdotto con la legge 7 febbraio 1990, n. 19, per il quale gli effetti della sospensione si estendono alle pene accessorie, ad esse dovendosi assimilare la misura della decadenza di cui al cennato art. 271.

3) Ove le suddette norme avessero dovuto ritenersi ancora in vigore e applicabili alla fattispecie, era allora rilevante e non manifestamente infondata la questione della loro legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, rilevava, da una parte, l'irrazionalità di un sistema fondato sull'automatismo di un'unica massima sanzione, prevista indifferentemente per un'infinita serie

di situazioni inserite nell'ambito di uno stesso pur grave reato; dall'altra, l'incongruità del trattamento differenziato previsto per i pubblici impiegati, per i quali, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 19/1990, la condanna penale non dà più luogo ad automatica destituzione di diritto.

Sotto il profilo della violazione dell'art. 51 della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive, evidenziava come le norme impugnate mantenevano in vita un sistema confliggente con il principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui tal diritto non può subire limitazioni diverse da quelle derivanti dalle cause di ineleggibilità, di stretta interpretazione, mentre poi i predetti limiti devono essere rigorosamente contenuti nell'ambito di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinati.

Sotto il profilo infine della violazione dell'art. 97 della Costituzione, che sancisce il principio del buon andamento dell'amministrazione, denunciava la conflittualità di esso con l'applicazione automatica ed immotivata della decadenza.

Nei termini di legge nessuna delle parti contro cui il ricorso era diretto depositava controricorso.

Solo in data 21 novembre 1990 si costituiva la prefettura di Como, in persona del prefetto *pro-tempore*, pel tramite dell'avvocatura dello Stato, depositando fascicolo contenente atti e documenti.

Eccepeva l'irritualità della notificazione, effettuata a mani di dipendente della prefettura di Como e non presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato di Milano, sicché ad essa non poteva essere imputato il ritardo nella costituzione, né opposta la decadenza per inosservanza del termine perentorio di costituzione.

Nel merito richiamava il contenuto dei pareri 18 ottobre 1989 e 12 luglio 1990 del Consiglio di Stato, cui si riportava integralmente.

Quanto alle sollevate questioni di incostituzionalità sottolineava la diversità delle categorie — prime fra tutte quelle degli impiegati locali e dei dipendenti statali — per le quali è escluso l'automatismo della destituzione, rispetto alla categoria degli amministratori comunali: per le une vi è sempre la possibilità di infliggere la sanzione della destituzione al termine di un procedimento disciplinare. Negava infine qualsivoglia contrasto del sistema con gli artt. 51 (la decadenza da sindaco di chi abbia subito una grave condanna penale apparendo assolutamente ragionevole) e 97 della Costituzione (contrastante con il principio della buona amministrazione essendo invece il consentire che un condannato con sentenza definitiva possa diventare sindaco).

All'esito della discussione odierna il tribunale osserva come la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo capoverso, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione sia, nei limiti che si illustreranno, rilevante e non manifestamente infondata.

Sotto il profilo della rilevanza occorre evidenziare che l'abrogazione dell'art. 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 286, disposta dall'art. 64, primo comma, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, non ha travolto la norma impugnata, sia perché manca la dichiarazione espressa dal legislatore, sia perché l'art. 31 del nuovo ordinamento delle autonomie locali riserva ad altra legge la materia relativa alle elezioni dei consigli comunali (e provinciali) e allo *status* dei componenti; donde la non condivisibilità della tesi dell'abrogazione tacita *ex art. 15* delle preleggi.

Né vale il richiamo dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che disciplina i casi di rimozione e sospensione degli amministratori locali per sostenere la caducazione, per effetto dell'entrata in vigore di tal normativa, dell'art. 6 citato: la cennata disposizione, inserita nel capo che regola il «controllo sugli organi», riguarda i poteri discrezionali di sospensione e rimozione degli amministratori degli enti locali attribuiti all'autorità centrale e non attiene affatto alla diversa materia della eleggibilità e incompatibilità degli amministratori medesimi, di cui non condivide la *ratio* e i presupposti.

Pertanto in base all'art. 6 del d.P.R. n. 570/1960, norma da ritenersi attualmente vigente, in combinato disposto con i successivi artt. 9 e 9-*bis*, il sindaco condannato in via definitiva per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi decade dalla carica.

Peraltro nella fattispecie il sindaco di Campione d'Italia, Franco Charrey, ha beneficiato della sospensione condizionale della pena: poiché egli assume che l'ineleggibilità alla carica derivante da condanna penale e ove la carica

sia già ricoperta, la decadenza di diritto non può operare a seguito di condanna a pena condizionalmente sospesa, occorre verificare la esattezza giuridica dell'assunto, che, se fondato, verrebbe meno la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 166 del c.p., nel nuovo testo introdotto dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19, estende gli effetti della sospensione condizionale della pena alle pene accessorie. Assume Charrey: 1) che la misura della decadenza è pena accessoria; 2) che se non lo è, costituendo mero effetto penale della condanna, ad essa va pur sempre applicato l'art. 166 del c.p. quantomeno in via analogica, essendo l'intera norma espressione di un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato.

La tesi non può essere condivisa.

Come è noto le pene accessorie (per le quali pure vale il principio di legalità) conseguono di diritto alla condanna, per espressa disposizione di legge, con effetti penali di essa.

La causa di ineleggibilità-decadenza prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 570/1960, che non è formalmente pena accessoria (la legge non la qualifica tale), non lo è neppure sostanzialmente, se anche il suo contenuto coincide in minima parte, quanto alle conseguenze, con quella dell'interdizione dai pubblici uffici (privazione del diritto di elettorato passivo): l'istituto non si atteggia infatti come ulteriore sanzione comminata a coloro che commettono talune specie di reati, per rafforzare il precetto penale in funzione strumentale, bensì, unitamente alle altre cause elencate nella norma impugnata, come requisito negativo prescritto per coloro che siano chiamati a far parte di organi elettivi affinché sia tutelato il normale e corretto svolgimento del rapporto elettorale.

Siffatta esigenza viene dalla legge salvaguardata con la previsione di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, le quali tendono ad assicurare la libera espressione del voto, ovvero che l'eletto possa assolvere le proprie funzioni in condizioni di indipendenza ed imparzialità rispetto ad interessi di altri o anche propri, ovvero ancora il decoro, la dignità e il prestigio delle cariche di amministratore locale, incrinati da una condanna penale irrevocabile per particolari tipi di reato o comportante pena di una certa natura ed entità.

In altre parole la ineleggibilità-decadenza prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 6 citato non sanziona un reato, ma assume la condanna penale irrevocabile del candidato o dell'eletto a fatto ostativo della sua elezione ovvero del mantenimento della carica, valutando nella fattispecie la perdita di effettiva qualificazione all'esercizio delle funzioni rispetto all'ambiente in cui le medesime funzioni sono svolte o dovranno esserlo.

Tant'è che la legge fa discendere la ineleggibilità a sindaco dall'esistenza di una sentenza penale di condanna indipendentemente dalla sua eseguibilità, donde la riprova dell'esclusione della natura sanzionatoria della norma e dell'erroneità della qualificazione dell'istituto non solo come «pena accessoria», ma anche come «effetto penale» della condanna, la quale assume invece valore di mero presupposto di fatto della decadenza.

Ma se anche volesse accedersi alla tesi che individua nella misura di cui all'ultimo capoverso del citato art. 6 un effetto penale della condanna, non sarebbe ad essa comunque estensibile per analogia la disposizione di cui al nuovo testo dell'art. 166 del c.p..

Intanto è da dire che l'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, nel ribaltare la prospettiva del vecchio testo, che escludeva l'estensione della sospensione condizionale della pena alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, ha tenuto fuori dalla previsione di estensibilità degli effetti del beneficio proprio gli effetti penali, tra i quali si vorrebbe far rientrare l'istituto in oggetto.

Inoltre il secondo comma dell'art. 166, introdotto con la legge n. 19/1990, nello statuire che la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per se sola, motivo d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici e privati, ha fatto salvi «i casi specificamente previsti dalla legge».

Infine la posizione di coloro che concorrono a cariche elettive pubbliche non pare assimilabile a quella di chi aspiri ad un posto di lavoro pubblico o privato, ovvero abbia già avuto accesso nella pubblica amministrazione come dipendente (per il quale l'art. 9 della cenna legge n. 19/1990 esclude la destituzione automatica a seguito di condanna penale), non fosse altro perché per i primi, attese le modalità d'attribuzione delle pubbliche funzioni, non è previsto un procedimento disciplinare all'esito del quale poter infliggere la misura sanzionatoria massima; ne consegue l'inammissibilità nella specie del ricorso alla analogia *in bonam partem*, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 12, secondo comma, delle preleggi.

Se dunque deve trovare applicazione l'art. 6, ultimo capoverso, della legge n. 570/1960, non intercettato dall'effetto sospensivo di cui all'art. 166, nuovo testo, del codice penale, allora non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale di tal norma in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nei limiti che seguono.

Per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 19/1990 tutti i condannati per reati che comportino l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, nel caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, conservano l'elettorato attivo e passivo, con la possibilità di accedere, in presenza degli altri necessari requisiti di legge, alle massime cariche elettive dello Stato e a «quasi» tutte quelle degli enti locali.

Premesso che vige in generale il principio che è eleggibile chiunque è elettore e cioè, di regola, l'elettorato attivo coincide con l'elettorato passivo, si consideri che la legge 22 maggio 1980, n. 193, abrogando il n. 7 dell'art. 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, il quale escludeva per un periodo di cinque anni la capacità elettorale dei condannati per una serie di delitti, tra i quali il falso, ha soppresso la causa di perdita del diritto elettorale attivo (e passivo) che discendeva dalla condanna penale in quanto tale; sicché oggi il condannato per un reato di falso, pur interdetto dai pubblici uffici ma con pena sospesa, è eleggibile (salva la ricorrenza di specifici ulteriori requisiti personali) a deputato o a senatore, a consigliere regionale, provinciale e comunale, e può assurgere a più alte cariche, ma non può essere nominato sindaco, e se lo è già decade, in conseguenza della norma impugnata.

L'irrazionalità del sistema appare evidente: se prima della legge n. 19/1990 non poteva configurarsi alcuna disparità di trattamento posto che per tutti i soggetti condannati per reati comportanti l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (v. art. 31 del c.p.), fosse o meno concessa la sospensione condizionale della pena, veniva meno l'elettorato e l'eleggibilità in quanto l'effetto del beneficio eventualmente ottenuto non si estendeva alle pene accessorie, dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 166 del c.p. tutti coloro che godono della sospensione condizionale della pena non sono privati del diritto di elettorato attivo e passivo ma ciononostante, se condannati a pena detentiva superiore a sei mesi per reati commessi nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio o a un anno per ogni altro delitto, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono.

Stante la vigenza dell'ordinamento dell'art. 6 del d.P.R. n. 570/1960, quale che possa essere la valutazione sulla rispondenza dell'intero sistema ai canoni di buona amministrazione della cosa pubblica, permane una disparità di trattamento nella disciplina delle condizioni richieste per accedere alle cariche elettive, non giustificata dalla diversa natura della carica ricoperta; ché anzi il rilievo esponenziale attribuibile al capo dell'amministrazione comunale (si pensi ai tanti minuscoli comuni che nel nostro Paese costituiscono significativa espressione dell'autonomia locale) non può certo considerarsi pari a quello di più alte cariche, quale ad esempio la carica di presidente della giunta regionale.

Se l'accesso a tale funzione non è impedito dalla condanna a pena anche superiore a quella inflitta a Charrey e dalla conseguente interdizione dai pubblici con pena sospesa, non si vede perché, se non violando l'art. 51, primo comma, della Costituzione, non si possa consentire al medesimo, già consigliere comunale, l'accesso alla carica di sindaco.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo capoverso, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nel senso e nei limiti di cui in motivazione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Como, addì 11 dicembre 1990

Il presidente: MAIORANO

Il funzionario: GRASSO

N. 112

Ordinanza emessa il 24 maggio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1991) dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra S.p.a. SITA e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e nella zona lagunare di Venezia - Esclusione da detto beneficio nei confronti delle cooperative di servizio, di produzione e di lavoro operanti nel Mezzogiorno per il periodo anteriore al 1° gennaio 1988 (data stabilita dalla legge n. 48/1988) - Irrazionale disparità di trattamento di situazioni analoghe in relazione al tipo societario della struttura aziendale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 12/1987.

(Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 18, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede,

O S S E R V A

Il problema relativo all'applicabilità dei benefici degli sgravi degli oneri previdenziali, disposti dall'art. 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (che ha convertito il d.l. 30 agosto 1968, n. 918), deve essere compiuto sotto un duplice profilo, oggettivo e soggettivo. La prima indagine ha come elemento centrale l'individuazione della attività che, ove siano espletate quanto meno in maniera prevalente — nel Mezzogiorno di Italia (in quanto l'art. 23 della legge n. 171/1973 le ha estese alle aziende industriali operanti in Venezia, Lagusa e Chioggia) — comportano il diritto ad usufruire degli sgravi: sorge, quindi, successivamente la esecutività di accertare quali siano i soggetti cui detti benefici si debbano applicare. In ordine al primo aspetto della problematica, così sinteticamente delineata si deve ricordare che ormai costituisce *jus recetium* del supremo collegio il principio secondo il quale, in mancanza di espressa previsione legislativa, la natura «industriale» delle attività, che costituisce il presupposto degli sgravi, deve essere compiuto alla stregua dei criteri generali fissati dagli artt. 2082 e 2195 del c.c. (cfr. Cass. sez. lav. 22 gennaio 1987, n. 592, in Foro italiano, 1987, 2801, con precedenti e nota di richiami).

Più delicata appare l'indagine in ordine al secondo aspetto, quello soggettivo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari. Come è stato ampiamente illustrato nel ricorso della società ricorrente, si è verificata, oltre che presso i giudici di merito, anche in sede di legittimità una contrapposizione tra le due linee interpretative: secondo un primo orientamento, lo sgravio contributivo spetta anche alle imprese, come la ricorrente, che esercitano pubblici servizi di trasporto, anche se le stesse non siano obbligate al versamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. In tal senso, tra le altre, devono essere ricordate, oltre che le sentenze del tribunale di Taranto del 17 giugno 1986-13 maggio 1987, n. 123 e 18 novembre 1986-26 gennaio 1987, n. 45 confermate di analoghe pronunzie del pretore di Taranto) esibite dalla società ricorrente, le due decisioni del supremo collegio del 16 luglio 1984, nn. 4149 e 4165, secondo le quali «Alla stregua della lettera (*ubi lex non distinguit nec nos didistinguere debemus*) e della *ratio* (incentivazione di nuovi investimenti nel mezzogiorno) della legge, la determinazione dei soggetti destinatari dello sgravio contributivo previsto dal primo comma dell'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968, n. 918, nel testo sostitutivo della legge di conservazione 25 ottobre, n. 1089, va effettuata in base a tale sola disposizione (che accorda il beneficio alle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori dall'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523) e non già collegando ad essa il disposto del comma secondo dello stesso art. 18, che si limita a stabilire la misura del beneficio connesso dal primo comma. Ne consegue che lo sgravio contributivo — ricorrendo le condizioni previste da tale primo comma — spetta anche alle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, ancorché esse, per la stabilità del rapporto di lavoro dei relativi dipendenti, non corrispondono retribuzioni soggette alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, dovendo in tal caso la misura dello sgravio (dieci per cento) calcolarsi sulle retribuzioni che sarebbero colpite da detta contribuzione in presenza del relativo obbligo assicurativo» (Repertorio generale annuale della giustizia civile, 1984 pagina 3353, margine 752 e 753).

A tale orientamento giurisprudenziale, come sopra succintamente riportato, se ne è contrapposto altro più recente dello stesso supremo collegio, che ha affermato con le sentenze del 12 aprile 1986, n. 2581 e del 6 maggio 1987, n. 3037 che «il beneficiario dello sgravio contributivo si applica esclusivamente nei confronti dei dipendenti di imprese soggette all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per mancanza di garanzia dello stesso; devono ritenersi escluse, pertanto, dal suddetto beneficio le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, in relazione al personale di ruolo delle stesse». (Cass. sez. lav. 12 aprile 1986, n. 2581, in Foro italiano, 1987, I, 2803). Così chiarito, in

modo sintentico, le posizioni contrapposte della giurisprudenza, ritiene il giudicante di dover passare all'esame del problema di fondo sollevato dalla difesa della società ricorrente con il ricorso *ex art. 700 del c.p.p.* proposto nel corso del giudizio di merito. La questione da esaminare non può essere costituita, ovviamente, dall'individuazione della linea interpretativa che si ritenga più corretta: detto compito non rientra tra le attribuzioni della Corte costituzionale, dovendo essere risolta dal giudice di merito, occorre, invece, accertare se l'art. 18, secondo comma, della legge n. 1089/1968, così come interpretato dalla giurisprudenza del supremo collegio, nel secondo filone innanzi ricordato, sia conforme ai principi della costituzione. Al fine di individuare i termini del problema occorre rifarsi, in primo luogo, alla *ratio legis* posta a fondamento della normativa in ordine agli sgravi concessi alle imprese operanti nel mezzogiorno. Come ha ricordato la difesa della società ricorrente, la relazione dell'on. Colombo ha sottolineato che la funzione della legge è diretta «ad accelerare l'investimento in quella sezione territoriale del paese il cui sviluppo si pone come uno degli obiettivi prioritari. In primo luogo, applicandovi l'agevolazione alle nuove aziende si crea un motivo di convenienza alla localizzazione meridionale di investimenti industriali; in secondo luogo, applicandovi l'agevolazione anche alle aziende in attività, si tende ad aumentare la redditività, in modo che se ne potenziano le fonti di autofinanziamento, cosicché si possono destinare le relative disponibilità per allargare, potenziare, ristrutturare gli impianti in essere e crearne nuovi». Dette valutazioni sono state fatte proprie dalla Corte costituzionale che, investita dei vari aspetti di costituzionalità della legislazione in materia di sgravi contributivi, dopo aver proceduto ad un'ampia ricostruzione di tutto il sistema normativo ha affermato: così individuare le norme che hanno rilevanza per la questione da decidere, interessa considerare che esse si inseriscano nel quadro della politica che ha promosso l'incentivazione della industrializzazione del mezzogiorno e delle zone depresse del centro-nord sia con la creazione di nuove industrie, sia con la ripresa, il potenziamento e l'aumento dell'attività delle imprese già esistenti mediante la riduzione del costo del lavoro, il tutto per favorire l'occupazione con la creazione di nuovi posti di lavoro. Infatti « - conclude la sentenza citata - » alla fiscalizzazione degli oneri sociali si fa ricorso nei momenti di particolare difficoltà. Lo Stato va incontro alle imprese che non investono e producono dannosi ristagni nella produzione, accollandosi in parte i contributi che esse devono versare per ciascun dipendente all'istituto di previdenza (Corte costituzionale, 22 gennaio 1987, n. 12 in Foro italiano, 1987, I, 2674 e segg.).

Se la funzione della normativa è, in conclusione, diretta a favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali, appare illegittima la norma che operi un'irrazionale discriminazione di trattamento solo in dipendenza di una circostanza di mero fatto (Corte costituzionale n. 185/1976, v. Foro italiano 1976, I, 2323). Deve essere tenuto presente, infine, che successivamente al manifestarsi del suddetto orientamento giurisprudenziale (ed in aperto contrasto, come si vedrà in appresso di quanto ritenuto della sentenza n. 2581/1986) l'art. 3, quarto comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, ha esteso espressamente, a decorrere dal 1° gennaio 1988, la possibilità di usufruire degli sgravi previdenziali ai soci delle cooperative di servizi, di produzione e lavoro, pur non essendo i loro compensi partecipazioni agli utili (art. 40, n. 7 del r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 1 del d.P.R. 16 aprile 1984, n. 480, e art. 1 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602) assoggettati ed assoggettabili a contribuzione contro la disoccupazione involontaria. Tale innovazione legislativa, in primo luogo, ha smentito in maniera indiscutibile quanto asserito dal supremo collegio con la più volte citata sentenza n. 2581/1986, allorché aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'esclusione dal beneficio degli sgravi contributivi nei confronti dei soci delle cooperative di lavoro operanti nel mezzogiorno.

Si deve sottolineare, infine, che lo stesso istituto convenuto, con una propria circolare (13 maggio 1988, n. 103) ha recepito la nuova normativa, precisando che «le retribuzioni su cui si calcolano gli sgravi sono le medesime su cui la cooperativa effettua il versamento dei contributi (sia, quindi, che si tratti di retribuzioni convenzionali che di retribuzione di fatto)». Atteso che non è possibile, nel caso in esame, fare riferimento, per l'applicazione degli sgravi, alle retribuzioni assoggettate all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (come previsto dalla norma di carattere generale fin cui all'art. 18 della legge n. 1089/1968) a causa dell'esclusione da detta assicurazione vigente nei confronti dei soci degli organismi cooperativistici, si ritiene che vada presa a riferimento la retribuzione assoggettabile a contribuzione per l'assicurazione I.V.S. (invalidità, vecchiaia e superstiti). L'innovazione legislativa di cui si è fatto cenno, rafforza, in conclusione l'opinione del giudicante in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa esaminata, soprattutto per il periodo posteriore al 1° gennaio 1988: vi sarebbe, infatti, un trattamento irrazionalmente discriminato soltanto in relazione alla struttura aziendale (cooperativa ed altra forma socialitaria). Sulla base delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ragion per cui si sospende il giudizio in corso.

P. Q. M.

Uditi i procuratori delle parti, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di cui alla motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 24 ottobre 1968, n. 1089, e sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata ai difensori delle parti ed al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bari, il 24 maggio 1990

Il pretore: DE PEPPO

Il collaboratore di cancelleria: PERRONE

91C0248

N. 113

Ordinanza emessa il 24 maggio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1991) dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Meridional Tours e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e nella zona lagunare di Venezia - Esclusione da detto beneficio nei confronti delle cooperative di servizio, di produzione e di lavoro operanti nel Mezzogiorno per il periodo anteriore al 1° gennaio 1988 (data stabilita dalla legge n. 48/1988) - Irrazionale disparità di trattamento di situazioni analoghe in relazione al tipo societario della struttura aziendale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 12/1987.

(Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 18, secondo comma).

IL PRETORE

Il testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 112/1991).

91C0249

N. 114

Ordinanza emessa il 26 aprile 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1991) dal tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Miglioranza Lucia contro Ministero della pubblica istruzione ed altro.

Istruzione pubblica - Personale non di ruolo amministrativo e tecnico-ausiliario - Assunzione obbligatoria dei soggetti appartenenti a categorie riservatarie - Assegnazione di eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo, solo sino alla copertura dell'aliquota spettante a ciascuna categoria - Conseguente esclusione degli appartenenti a categorie già sature - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti di pubbliche amministrazioni e ai lavoratori privati - Violazione del principio dell'assicurazione agli invalidi di mezzi adeguati alle esigenze di vita e del principio del *favor* delle categorie protette - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 18, primo comma, convertito in legge 4 luglio 1988, n. 246).

(Cost., artt. 3, 38 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 375/1988 proposto dalla signora Miglioranza Lucia, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Speri e dalla dott. proc. Luisella Speccher, elettivamente domiciliata presso la sede della C.I.S.L. in Trento, via S. Croce n. 61, contro il Ministero della pubblica istruzione (provveditorato agli studi di Trento) in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Trento; e nei confronti di Barba Antonio, non costituito in giudizio; per l'annullamento del provvedimento di data 18 agosto 1988, prot. n. 14096/C2 del provveditorato agli studi di Trento, avente ad oggetto: «legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni — decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 — immissione in ruolo per chiamata diretta — lettera di convocazione: annullamento»; nonché della circolare ministeriale n. 190 del 5 luglio 1988;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 Vista la sentenza interlocutoria 26 aprile 1989, n. 110;
 Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 26 aprile 1990 il relatore consigliere Giaccardi e uditi, altresì, l'avv. Speri per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Pier Alberto Trovatelli per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso notificato il 4 novembre 1988 la signora Lucia Miglioranza, invalida civile, inclusa, in qualità di riservista, nelle graduatorie provinciali del personale non di ruolo amministrativo e tecnico-auxiliario della scuola, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la nota provveditoriale di cui in epigrafe, che, sulla base di circolare ministeriale n. 190/1988 (paramenti impugnata quale atto presupposto ha annullato la convocazione già disposta in favore della ricorrente, con lettera dd. 6 giugno 1988, ai fini dell'assunzione per chiamata diretta, essendo stato rideterminato il numero dei posti disponibili in misura tale da non superare le aliquote previste, per ciascuna categoria riservataria, dall'art. 9 della legge n. 432/1963, in applicazione del disposto dell'art. 18 del d.-l. n. 140/1988 convertito in legge n. 246/1988. Ad avviso della ricorrente i provvedimenti impugnati sono illegittimi sotto i seguenti profili:

1) il provvedimento di data 18 agosto 1988 ha annullato illegittimamente la sola convocazione per assegnazione di sede, senza, peraltro, incidere sulla nomina in ruolo per chiamata diretta, con decorrenza 1° settembre 1988, nella qualifica di collaboratore amministrativo, contestualmente disposta con il provvedimento di data 6 giugno 1988;

2) ove dovesse ritenersi che anche l'atto di immissione in ruolo sia stato annullato, il provvedimento sarebbe illegittimo non avendo allegato alcuna ragione di pubblico interesse, concreta ed attuale, all'esercizio del potere di autotutela ed essendosi limitato a richiamare una norma di legge già in vigore al momento dell'adozione dell'atto caducato;

3) l'interpretazione data dalla circolare ministeriale impugnata al disposto dell'art. 18 del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, non è corretta, risolvendosi in pratica nella vanificazione della possibilità di far subentrare proporzionalmente i riservatari appartenenti ad altre categorie, in caso di avvenuta saturazione dell'aliquota di una fra le categorie protette;

4) in subordine, ove fosse corretta l'interpretazione legislativa offerta dalla circolare ministeriale, il menzionato art. 18 del d.-l. n. 140/1988 dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, consentendo la distribuzione proporzionale dei posti disponibili per mancanza degli aventi titolo solo fino a copertura dell'aliquota spettante a ciascuna categoria riservataria, opera una disparità di trattamento non giustificata per il personale della scuola, rispetto alle altre categorie dell'impiego privato e pubblico, anche nelle altre amministrazioni statali.

La ricorrente ha, pertanto, concluso perché questo tribunale voglia annullare il provvedimento di data 18 agosto 1988 e, per quanto possa occorrere, anche la circolare n. 190, di data 6 luglio 1988, per eccesso di potere e/o violazione di legge o, in subordine, per difetto di costituzionalità dell'art. 18 della legge n. 246/1988 *in parte qua*, con tutte le conseguenze, in particolare in relazione al diritto della Miglioranza alla chiamata, all'assegnazione di sede dal 1° settembre 1988 e agli effetti economici collegati.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

Con sentenza interlocutoria 26 aprile 1989, n. 110, il tribunale ha ordinato incombenti istruttori, espletati i quali, la causa è tornata in decisione alla pubblica udienza del 26 aprile 1990.

DIRITTO

Con sentenza in pari data questo tribunale ha respinto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo fra l'altro che l'art. 18, primo comma, del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140 (recante «Misure urgenti per il personale della scuola»), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, consenta lo scorrimento da una ad altra categoria di riservatari, ai fini dell'assegnazione di eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo, soltanto «sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante», e quindi con esclusione di eventuali categorie già sature, quale nella specie quella degli invalidi civili a cui l'odierna ricorrente appartiene.

L'interpretazione legislativa seguita da questo tribunale è stata tuttavia censurata, con il quarto motivo di gravame, anche sotto il profilo della sua illegittimità costituzionale; in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della costituzione, assumendosi in particolare che la stessa opererebbe un'ingiustificata disparità di trattamento a danno degli appartenenti a categorie protette che aspirino all'assunzione presso l'amministrazione scolastica, rispetto a quanto legislativamente previsto in ogni altra ipotesi di assunzione obbligatoria, sia presso amministrazioni pubbliche (anche statali) che presso datori di lavoro privati.

Al fine dell'indagine, demandata al giudice *a quo*, circa la non manifesta infondatezza e la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, è pregiudizialmente necessario interpretare la normativa generale di cui agli artt. 9, ultimo comma, 16, quinto comma e 17, lett. c), della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private». Come è noto, secondo un autorevole e consolidato orientamento giurisprudenziale, l'istituto dello «scorrimento» ivi disciplinato (e cioè il subentro proporzionale di riservatari di altre categorie, in mancanza di soggetti appartenenti alla categoria direttamente beneficiaria) potrebbe andare a vantaggio esclusivamente di categorie non sature, posto che diversamente verrebbe consentito ad una singola categoria protetta di beneficiare di una quota superiore a quella ad essa spettante *ex lege*, con invasione della quota di riserva assegnata ad altre categorie e conseguente impossibilità di saturazione della stessa anche in occasione di successive assunzioni (cfr., tra le pronunzie più recenti, Cons. Stato, V, 25 marzo 1986, n. 204; t.a.r. Sicilia, Catania, 29 novembre 1986, n. 796; t.a.r. Lazio, III, 8 gennaio 1987, n. 90; t.a.r. Abruzzo, Pescara, 21 settembre 1988, n. 329).

Ove si segua tale linea interpretativa, vengono evidentemente meno sia il fondamento che la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale: ed infatti, nella prospettiva enunciata, il ricordato art. 18, primo comma, del d.-l. n. 140/1988 non farebbe che ribadire in forma esplicita il principio, già rinvenibile nella pregressa legislazione generale sulle assunzioni obbligatorie, secondo cui il subentro proporzionale può avvenire soltanto sino alla copertura dell'aliquota spettante a ciascuna categoria riservataria, con conseguente insussistenza della denunziata disparità di trattamento ed irrilevanza di un'eventuale pronunzia abrogativa della norma speciale, tale da lasciar comunque sopravvivere la disciplina generale di segno conforme.

Osserva tuttavia il collegio che la ricordata esegesi delle disposizioni della legge n. 482/1968 disciplinanti l'istituto dello scorrimento non appare pacifica, e non è comunque suffragata da convincenti argomenti di indole letterale e logica. Sul piano letterale l'art. 9, ultimo comma, si limita invero a stabilire il principio del subentro proporzionale «secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio», laddove il successivo art. 17, lett. c), sembra conferire alla predetta commissione un potere valutativo e decisionale a carattere ampiamente discrezionale, salvo soltanto il limite rappresentato dai criteri di preferenza di cui all'art. 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Un analogo potere discrezionale risulta poi conferito dall'art. 16, quinto comma, alle amministrazioni pubbliche, le quali hanno facoltà di scegliere ed assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie protette iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, di procedere alla copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle oltre categorie secondo un criterio proporzionale.

Quest'ultima disciplina risulta, d'altro canto, ribadita dal disposto dell'art. 11, quinto comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, recante «norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche», salve soltanto la particolarità relative alla modalità di computo delle aliquote (da calcolarsi sulla consistenza dei relativi organici provinciali), alla necessità di inserzioni degli aspiranti all'assunzione nelle graduatorie, degli incarichi, ed infine alla nomina in ruolo secondo l'ordine della posizione occupata dai richiedenti nelle predette graduatorie.

Nessuna delle anzidette previsioni normative contiene, per contro, alcun cenno al limite quantitativo rappresentato all'esigenza di non superamento delle aliquote previste dall'art. 9, primo comma, della legge n. 482/1968 per le singole categorie riservatarie, nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui ai successivi artt. 11 (aziende private) e 12 (pubbliche amministrazioni); né tanto meno vi appare alcun riferimento al principio (viceversa espressamente enunciato dall'art. 18, primo comma, del recente d.-l. n. 140/1988) secondo cui i posti rimasti eventualmente non coperti a seguito dello scorrimento vanno ad aggiungersi a quelli da conferirsi ai vincitori di concorso anche se non appartenenti alle categorie riservatarie.

Sul piano logico-semantic, l'interpretazione volta a limitare l'operatività dello scorrimento soltanto a favore delle categorie non sature si risolve, d'altro canto, in una sostanziale disapplicazione dello stesso istituto normativo, e quindi in pratica nella sua implicita abrogazione, inflagante contrasto con la volontà chiaramente espressa dal legislatore (il quale, dopo aver esplicitamente abrogato l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 482/1968 con l'art. 9, quarto comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 863, ha successivamente abrogato la stessa norma abrogante, ripristinando la piena vigenza della regola originaria: cfr. l'art. 6-bis della legge 19 dicembre 1984,

n. 863, di conversione con modificazioni del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726). Ed infatti, come esattamente osserva l'odierna ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, la concreta operatività dell'istituto dello scorrimento postula necessariamente che i riservatari delle altre categorie chiamati a concorrere sui posti rimasti vacanti appartengano a categorie già sature, e si trovino quindi in eccesso rispetto alle relative aliquote, laddove quelli rientranti nella percentuale di spettanza hanno già necessariamente trovato collocazione in sede di prima assegnazione dei posti che direttamente li riguarda.

Merita quindi adesione, ad avviso di questo tribunale, l'orientamento giurisprudenziale minoritario che, pur senza affrontare *ex professo* la questione in esame, subordina l'operatività dello scorrimento al duplice accertamento in punto di fatto circa la sussistenza di posti disponibili in una categoria per esaurimento di aspiranti all'assunzione appartenenti alla stessa, e circa la presenza di riservatari di altre categorie che non siano collocabili in base alle normali aliquote di legge, appartenendo a categorie già sature (cfr. t.a.r. Lombardia, sez. I, 2 febbraio 1987, n. 57 e 16 maggio 1987, n. 263; t.a.r. Piemonte, sez. II, 14 giugno 1988, n. 248).

Infine, deve rilevarsi come la linea interpretativa accolta, se da un lato comporta l'invasione da parte della categoria in esubero della quota di riserva assegnata *ex lege* ad altre categorie, dall'altro appare la sola idonea ad assicurare il rispetto, da parte di datori di lavoro privati e pubblici, della aliquota complessiva soggetta a riserva obbligatoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n. 482/1968.

Al contrario l'art. 18, primo comma, del d.-l. n. 140/1988, dopo aver espressamente limitato l'operatività dello scorrimento nei limiti dell'aliquota spettante a ciascuna categoria, rende i posti che risultino non assegnati ulteriormente disponibili a favore dei vincitori di concorso, pur non appartenenti ad alcuna categoria riservataria, infliggendo così un evidente *vulnus* alla *ratio* di protezione sociale obbligatoria su cui si fonda la previsione legislativa relativa all'aliquota complessiva dei posti da accantonare.

In forza delle considerazioni svolte, pare quindi al collegio che il dubbio di legittimità costituzionale affacciato da parte ricorrente nei confronti della norma da ultimo richiamata sia non manifestamente infondato tanto in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione (violazione dei principi di eguaglianza e imparzialità dell'azione amministrativa in danno degli appartenenti a categorie protette che aspirano all'assunzione obbligatoria nell'ambito del personale scolastico non docente), quanto in relazione all'art. 38, terzo comma, della Costituzione (stante il *favor* legislativo per la libera assegnazione dei posti disponibili mediante pubblico concorso, anziché mediante assunzione diretta nell'ambito delle categorie protette, pur nei limiti dell'aliquota complessiva prevista *ex lege*).

Le questioni così prospettate sono altresì rilevanti ai fini della decisione, posto che l'eliminazione della norma speciale sospettata di incostituzionalità imporrebbe il ripristino della disciplina generale di cui agli artt. 9, ultimo comma, e 16, quinto comma, della legge n. 482/1968, come sopra interpretati, nonché dall'art. 11, quinto comma, del d.P.R. n. 420/1974, ciò che consentirebbe alla ricorrente di fruire del beneficio dell'assunzione diretta anche in eccedenza all'aliquota riservata alla categoria degli invalidi civili cui essa appartiene, previo annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego.

Non rimane pertanto al collegio che sospendere il presente giudizio (per la parte non ancora definita) e rimettere gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulle questioni ad essa devolute.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e segg. della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, recante «misure urgenti per il personale della scuola», convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, in relazione agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 38, terzo comma, della Costituzione, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso, per la parte non definita con separata sentenza;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la definizione della questione come sopra proposta;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa venga comunicata a cura della stessa segreteria al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trento, addì 26 aprile 1990, dal tribunale regionale di giustizia amministrativa in camera di consiglio.

Il presidente: PERRI

Il consigliere, estensore: GIACCARDI

Il consigliere: PACE

N. 115

*Ordinanza emessa il 30 settembre 1990 dal giudice delegato del tribunale di Pistoia
nella procedura di fallimento nei confronti della S.p.a. Fedi fonderie*

Procedure concorsuali - Crediti privilegiati - Prevalenza del credito ipotecario rispetto ai crediti privilegiati previsti dall'art. 2751-bis, nn. 1 e 2, del c.c. (in particolare retribuzioni ai prestatori di lavoro dipendente e retribuzioni e compensi a professionisti) - Mancata previsione della prevalenza di tali ultimi crediti - Violazione del principio della garanzia costituzionale dei crediti di lavoro, attesa la natura alimentare degli stessi - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/1989.

(C.C., artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777).

(Cost., art. 36).

IL GIUDICE DELEGATO

Premesso:

che in sede di presentazione di osservazioni al progetto di riparto finale predisposto dal curatore del fallimento della Fedi S.p.a. fonderie, un professionista ammesso allo stato passivo del fallimento in via privilegiata *ex art. 2751-bis n. 2 del cod. civ.*, e tutti i dipendenti ammessi allo stato passivo in via privilegiata *ex art. 2751-bis n. 1 del cod. civ.* lamentavano che la graduazione contenuta nel progetto ledesse i propri diritti;

che in particolare il curatore aveva proposto di ripartire l'attivo mobiliare disponibile tra i dipendenti e l'I.N.P.S. mentre l'attivo immobiliare doveva servire a soddisfare il Mediocredito Toscano, ammesso allo stato passivo con prelazione ipotecaria;

che tale proposta configgeva, per i creditori oppositori o con l'interpretazione della legge, secondo la quale il privilegio generale stabilito dall'art. 2751-bis del c.c. supera qualsiasi altro tipo di privilegio, ivi compresi quelli speciali ed il diritto di prelazione nascente da ipoteca o da pegno, o, ove si volesse interpretare il dettato normativo nel senso fatto proprio dal curatore, con la disciplina costituzionale, la quale pone il credito nascente da prestazione lavorativa in posizione sovraordinata rispetto all'attività di esercizio del credito;

che il g.d. con proprio decreto in data odierna disponeva la esecutività del piano di riparto relativamente all'attività mobiliare disponibile, mentre ne sospendeva la esecutività rispetto all'attivo immobiliare;

O S S E R V A

Che la questione di costituzionalità che si è sopra brevemente accennata sia rilevante ed ammissibile.

Sulla natura decisoria dei provvedimenti del giudice delegato in sede di decreto di esecutività del piano di riparto, cui consegue la possibilità per quest'ultimo di sollevare questione di costituzionalità, si veda la sentenza della Corte costituzionale 23 marzo 1981, n. 42, nonché la giurisprudenza della Cassazione che sottopone al pagamento dell'imposta di registro (obbligo espressamente condizionato alla definizione anche parziale di un giudizio: art. 8, allegato A al d.P.R. n. 634/1972) i decreti del g.d. *ex art. 110 della legge fallimentare* che risolvano contestazioni tra i creditori o tra questi e il curatore (si v. per tutte Cass. n. 4277/1983).

Il sistema che emerge dal complesso normativo del codice civile in materia di rapporti tra cause di prelazione e prezzo degli immobili è il seguente: l'art. 2777 del c.c. determina come primo credito che deve essere sempre soddisfatto il credito per spese di giustizia, preferito anche ad ogni altro credito pignoratizio o ipotecario; l'art. 2748 del c.c. stabilisce che i privilegi speciali sugli immobili sono preferiti ai crediti ipotecari; in posizione immediatamente sottordinata a questi ultimi si trovano i crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare dettato dall'art. 2751-bis del c.c. Che tale sia la esatta ricostruzione del sistema non può essere messo in dubbio, dato il tenore dell'art. 2776 del c.c. il quale dispone la soddisfazione sussidiaria dei crediti per retribuzioni etc. in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, e ciò nella sezione intitolata ai privilegi sopra gli immobili [in questo senso si veda Cass. 6 gennaio 1979, n. 52, pubblicata in Foro it., 1979, I, 2078, con osservazioni, la quale non si occupa direttamente dell'aspetto che qui interessa, ma presuppone la soluzione della graduatoria dei diritti di prelazione che si è ora ricostruita, laddove prevede come unica possibile ragione di «concorrenza di una

garanzia ipotecaria e di un privilegio generale mobiliare», il fatto che la pertinenza mobiliare di un immobile «costruisca oggetto contemporaneamente della disciplina propria dei beni mobili e della disciplina propria dei beni immobili... Che ovviamente se per converso si esclude la possibilità di siffatto concorso, viene meno in radice dell'atto il problema della graduazione fra le due (cause di) prelazione». In senso contrario pare argomentare la nota di osservazioni].

Che il sistema normativo risultante dal combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 del c.c. contrasti con la funzione alimentare ormai pacificamente riconosciuta alla retribuzione dovuta ai prestatori di lavoro subordinato (si veda sul punto la sentenza della Corte costituzionale 20 aprile 1989, n. 204 e Cass. 3 marzo 1980, n. 1408 richiamata nel corpo della motivazione della prima), funzione che trova il proprio primo fondamento nell'art. 36 della Costituzione non appare dubitabile. La retribuzione dovuta al lavoratore assolve inoltre la funzione di contenuto non patrimoniale di garanzia di una esistenza libera e dignitosa, diritto inviolabile dell'uomo, come tale riconosciuto e tutelato dall'art. 2 della Costituzione. Si verifica infatti sovente (come avviene nel caso di specie) che sul ricavato della vendita immobiliare, spesso e volentieri il cespite di maggior valore dell'attivo fallimentare, dopo che si sono soddisfatti i creditori ipotecari, nella maggioranza dei casi, Istituti di credito i quali, se esercenti il credito fondiario, godono anche di notevoli privilegi in ordine al consolidamento della ipoteca e ai tassi di interessi praticabili, nulla più residua per la soddisfazione del credito alimentare a funzione non patrimoniale.

Tale sistema normativo appare pertanto in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, né si può obiettare che osti alla preventiva soddisfazione sul ricavato dalla vendita del bene immobile del credito del prestatore di lavoro, il diverso oggetto cui inerisce il privilegio generale e la diversa causa dei due diritti di prelazione, posto che lo stesso legislatore ha ritenuto la prima valutazione superabile, visto il disposto del già citato art. 2776 del c.c., il quale stabilisce la collocazione sussidiaria del credito assistito da privilegio generale sui mobili, sul ricavato degli immobili e la seconda non può prescindere da una valutazione di supremazia del credito a funzione non patrimoniale sulla causa di garanzia. D'altra parte la diversità dell'oggetto su cui esercitare il diritto di prelazione sembra essere l'unica ragione giustificatrice individuata da Cass. n. 52/1979 cit. per non aversi possibilità di graduazione tra cause diverse di prelazione, impossibilità cui consegue, per ciò che qui interessa, la non soddisfaccibilità del credito di lavoro sul ricavato della vendita immobiliare: si rileva tuttavia che il privilegio previsto dall'art. 2755 del c.c., gravante determinati beni mobili, è preferito, ai sensi dell'art. 2777 del c.c. «ad ogni altro credito anche pignoratorio o ipotecario» con la conseguenza che da ciò sembrerebbe ricavabile, che nel caso di vendita immobiliare, le spese di giustizia per la conservazione o l'espropriazione di beni mobili, vadano comunque soddisfatte per prime.

Identico ragionamento può essere seguito per il credito del professionista e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale descritto nell'art. 2651-bis n. 2 del c.c., stante che anche a quest'ultimo deve essere riconosciuta natura alimentare desumibile anche dalla limitazione temporale del privilegio.

La rilevanza della questione nel caso di specie emerge dalla considerazione che, ove accolta, la somma ricavata dalla vendita immobiliare servirebbe in primo luogo, alla soddisfazione dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis nn. 1 e 2 del c.c., che rimangono parzialmente insoddisfatti dal riparto delle somme ricavate dalle vendite mobiliari.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 del c.c. nella parte in cui non prevedono la preferenza del credito garantito dal privilegio previsto dall'art. 2751-bis nn. 1 e 2 del c.c. rispetto al credito assistito da prelazione ipotecaria, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso relativamente al riparto dell'attivo immobiliare e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della due Camere e del Parlamento.

Pistoia, addì 30 settembre 1990

Il giudice delegato: MARIANI

N. 116

*Ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Bandiera Marino*

Reati militari - Chiamata alle armi - Non ottemperanza - Doveri inerenti allo stato di militare - Irrilevanza dell'errore o dell'ignoranza su ogni elemento di fatto o di diritto inerenti ai doveri dello stato di militare - Previsione di una deroga al principio di cui all'art. 47 del c.p. che invece attribuisce rilevanza all'errore sul fatto che costituisce il reato e all'art. 5 del c.p. che attribuisce rilevanza all'ignoranza scusabile della legge penale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1988 e 325/1989.

(C.P.M.P., art. 39, in relazione al c.p. art. 5).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 52).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Bandiera Marino, nato l'8 giugno 1967 a Cantù (Como), atto di nascita n. 437/A.I., residente a Povegliano (Treviso) in via Belvedere n. 2, celibe, operaio, incensurato; recluta nel Distretto Militare di Treviso, libero imputato di mancanza alla chiamata, aggravata (artt. 151 C.I e 154 n. 1 c.p.m.p.), perché, chiamato alle armi con manifesto (in quanto rimpatriato definitivamente il 20 settembre 1986), per adempiere al servizio di ferma, ometteva, senza giusto motivo, di raggiungere, con il I contingente 1987 in data 3 maggio 1987, il d.m. di Treviso, rendendosi assente arbitrario sino al 30 aprile 1990, giorno in cui si presentava al distretto suddetto.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

Il giovane Bandiera Marino nell'odierno dibattimento ha dichiarato di non aver ottemperato alla chiamata alle armi disposta con pubblico manifesto, secondo cui doveva presentarsi il 3 maggio 1987 al distretto militare di Treviso, per difetto di conoscenza della normativa in tema di presentazione alle armi per lo svolgimento del servizio di ferma. Più particolarmente, egli, già residente all'estero, ben sapeva che chi rientra in Italia anteriormente al compimento del ventiseiesimo anno di età è tenuto a svolgere servizio militare, e da amici aveva pure appreso che ciò disponevano anche i pubblici manifesti, ma il suo caso e la sua esperienza gli erano apparsi del tutto speciali, così che gli avevano ingenerato il convincimento di dover attendere per la prestazione del servizio un avviso personale proveniente dal distretto militare.

Nel 1985, in quanto residente all'estero, era stato arruolato senza visita, e nel marzo 1986, durante un periodo di temporanea permanenza in Italia, si era sottoposto a visita di selezione attitudinale, a seguito della quale era rimasta confermata la sua idoneità al servizio militare. Dal momento che all'epoca la sua residenza era ancora in Germania, aveva chiesto il nulla-osta a permanere all'estero. Ma poi, non avendo più avuto notizie sull'esito dell'istanza, aveva concluso il suo rapporto di lavoro in Germania ed era rientrato definitivamente in Italia, nel giugno-luglio dello stesso 1986, ben determinato a svolgere il servizio militare. Giunto in famiglia, vi aveva trovato la cartolina-precetto che gli imponeva di presentarsi il 19 agosto 1986 al battaglione Alpini «Vicenza» in Codroipo.

Mancava qualche giorno alla partenza, quando inaspettatamente era stato convocato dal comando stazione carabinieri di Volpago del Montello (nella cui circoscrizione si trovava il paese di sua residenza, che, su disposizione del comando del distretto militare, gli aveva ritirato il precetto personale. Nell'occasione, non rendendosi ben conto delle ragioni di questo provvedimento, aveva chiesto informazioni prima all'appuntato dei carabinieri Durante Livio e poi al comandante maresciallo dei carabinieri Turco Livio, ai quali aveva anche manifestato le sue perplessità su quanto stava avvenendo ed il suo timore di andare incontro a sanzioni penali.

I militari dell'Arma gli avevano detto che non sapevano per quale motivo la cartolina veniva «ritirata» e nel contempo revocata la chiamata nei suoi confronti. Quanto al futuro, il maresciallo Turco gli aveva comunicato che, se non fosse giunta a domicilio una nuova cartolina-precetto entro un anno, doveva considerarsi militesente.

Per la singolarità degli avvenimenti di cui era stato protagonista (gli era stata «ritirata» la cartolina-precetto proprio nel momento in cui era venuto in Italia allo scopo di svolgere il servizio militare), e per le informazioni fornitegli dal comando stazione carabinieri, aveva pensato di non essere tenuto a presentarsi sin quando non gli fosse

stato recapitato un nuovo precetto personale. Pertanto, non aveva fatto caso ai manifesti di chiamata, ed aveva intrapreso attività di lavoro in Italia. Nel 1990, finalmente, gli era stato notificato il precetto personale e si era presentato alle armi.

L'istruttoria dibattimentale, tramite l'acquisizione di documenti e l'esame di numerosi testimoni (ten. col. Sanfilippo del d.m. di Treviso; app. Durante e mar. Turco, già in servizio nella Stazione carabinieri di Volpago del Montello; Trevisan Angela e Bandiera Roberto, madre e fratello di Marino) hanno ampiamente provato che la vicenda militare dell'imputato ha avuto proprio lo svolgimento surriferito.

L'indagine dibattimentale, peraltro, si è incentrata prevalentemente su un aspetto più delicato e di meno agevole accertamento: stabilire se veramente l'imputato a causa dei descritti avvenimenti e delle informazioni dategli nel 1986 dall'autorità al momento del «ritiro» della cartolina-precetto, si sia convinto di non essere tenuto a presentarsi alle armi se non a seguito di una nuova notificazione del predetto personale.

Per giungere ad una conclusione sul punto questo tribunale dispone, oltre che delle asserzioni dell'imputato, di dettagliate dichiarazioni di tutti i cennati testi. Ed, in caso di dubbi in merito, potrebbe ancora a norma dell'art. 507 c.p.p. ordinare la citazione di altro teste, Bandiera Giancarlo, fratello dell'imputato, del resto già indicato nella lista testimoniale tempestivamente presentata dalla difesa.

Tuttavia, prima di addentrarsi nell'indagine di merito, preliminarmente si deve stabilire quale sia la natura dell'errore prospettato dall'imputato con le sue dichiarazioni, e se esso veramente rientri tra i dati di rilievo nell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

Secondo le surriferite discolpe, l'omessa presentazione alle armi con il I contingente 1987 in data 3 maggio 1987 è stata determinata dall'erronea convinzione, a sua volta cagionata da erronee comunicazioni dell'autorità, di non essere tenuto a presentarsi alle armi sulla base del solo pubblico manifesto, e perciò da ignoranza della disposizione dell'art. 543 del reg. es. r.d. 24 febbraio 1938, n. 329, secondo cui «Le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto ... devono ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale»; disposizione regolamentare che, secondo quanto comunemente si afferma in giurisprudenza, vale ad integrare non già il fatto costitutivo del reato, bensì il precetto penale dell'art. 151 c.p.m.p.

L'art. 39 c.p.m.p., secondo cui «Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare», vale ad escludere ogni rilievo all'ignoranza di norme del genere, la quale invece sarebbe attualmente ammessa a norma dell'art. 5 c.p., come modificato con la sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, alle condizioni nella medesima precisate. Del resto, proprio al disposto dell'art. 39, che non riguarda più (a seguito della sentenza n. 325/1989 della Corte costituzionale) i «doveri in concreto», ma solamente i «doveri in astratto», si è sempre riferita la giurisprudenza per negare in radice ogni possibile rilievo alla non conoscenza della citata disposizione dell'art. 543 (v. per tutte t.s.m. 9 marzo 1965, Cavalieri, in giust. Pen. 1965, II, 702, 73), e più in generale di ogni norma legislativa o regolamentare che configuri con un certo contenuto un dovere dello stato militare.

Pertanto, nonostante l'imputato nell'esercizio del suo diritto di difesa si sia disculpato allegando di non conoscere che era suo dovere presentarsi in ottemperanza del pubblico manifesto, sulla base dell'art. 39 non si può in alcun modo prendere in esame le dichiarazioni sul punto rese dai vari testimoni, e nemmeno eventualmente chiedersi se si sia trattato di ignoranza inevitabile, secondo i criteri enunciati nella già citata sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988. Tanto meno sarebbe consentito disporre ex art. 507 c.p.p. la citazione di Bandiera Giancarlo, altro testimone dei contatti tra l'imputato e l'autorità militare.

In definitiva, ancora una volta questo tribunale dovrebbe dare applicazione, già in questa fase, all'art. 39, che, come già ha prospettato in numerose precedenti ordinanze, considera in contrasto con i principi della Costituzione.

A seguito della già citata sentenza della Corte costituzionale n. 325/1989, che ha dichiarato (peraltro con il blando strumento della decisione interpretativa di rigetto) la rilevanza in tema di doveri dello stato militare di ogni errore riconducibile alla previsione dell'art. 47 c.p., il problema dell'incostituzionalità dell'art. 39 si pone attualmente solo in riferimento all'art. 5 c.p. Del resto, proprio sotto questo profilo nel presente giudizio viene in considerazione la speciale norma penale militare.

Non si vede, anzitutto, quali valide giustificazioni possano prospettarsi a sostegno dell'attuale disciplina, che, mentre ormai l'accennata eccezione al principio dell'inescusabilità nel caso di ignoranza della legge penale e della legge extrapenale in genere che ad essa dia integrazione, ancora contempla un'inderogabile ed intransigente inescusabilità quando si tratti di legge fondante i doveri militari, e che nel contempo, come nella specie, alla legge penale dia integrazione. La diversità di trattamento, che opera a danno del militare, di certo non potrebbe trovare giustificazione nella considerazione che con l'art. 39 il principio dell'inescusabilità viene a riguardare una normativa che, per essere

quella del proprio stato militare, comunque non può essere ignorata incolpevolmente. Questa considerazione può forse applicarsi a *status* personali e professionali acquisiti per libera scelta e il più delle volte dopo lunga e specifica preparazione, ma non alla situazione del militare che tale qualità assume automaticamente per il sol fatto di essere chiamato alle armi, e senza che sia necessario una preventiva istruzione e nemmeno, come è avvenuto per il Bandiera, l'effettiva presentazione alle armi (art. 3 primo comma n. 2 c.p.m.p.).

Ma, anche recependo l'istanza di una maggiore severità in quanto attiene alla conoscenza dei doveri del proprio stato, non si comprende come in questo modo si debba pervenire ad una giustificazione della norma dell'art. 39 e di eventuali altre del genere. Non essendo infatti possibile escludere che anche in questo campo abbiano a verificarsi situazioni di ignoranza incolpevole, l'esigenza di un maggior rigore può comportare solamente un corrispondente più rigoroso criterio di accertamento dell'inevitabilità dell'ignoranza, ma non una deroga alla norma che all'ignoranza inevitabile conferisce rilievo scusante.

Di recente si è sostenuto che sarebbe la «fondamentabilità» dei doveri dello stato militare a giustificare l'inescusabilità di ogni errore e difetto di conoscenza al riguardo. L'argomentazione; se si vuole riferire ai contenuti di siffatti doveri, non muove da corrette premesse, in quanto i doveri dello stato militare richiamati dall'art. 39 non sono così generici da sconfinare nell'eticità (difendere la patria, prestare servizio militare, essere fedeli alla Repubblica, ubbidire ai superiori, ecc.) e da non potersi nemmeno concepire un'ignoranza in merito, bensì, come anche nella specie si è visto, specifici al punto da assumere contenuto sulla base di positive ed articolate norme legislative e regolamentari.

Se, invece, ci si riferisce alla fondamentale dei valori che con l'imposizione di tali doveri si intendono tutelare, l'argomentazione appare degna delle concezioni del legislatore del 1941, il quale per l'appunto con l'art. 39 intendeva offrire al giudice lo strumento per condannare (anche in deroga all'art. 47 del c.p.) pur in difetto dell'elemento soggettivo del reato, ma non più ammissibile alla luce della Costituzione.

Si è, dunque, innanzitutto in presenza di una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione). Ma è altrettanto evidente che, come a suo tempo l'art. 5 del c.p., così l'art. 39 del c.p.m.p., che consente l'affermazione di penale responsabilità sulla base di un dolo in parte fittiziamente determinato ed anche quando non sia stato trasgredito il dovere strumentale di prendere conoscenza dei doveri dello stato militare, non può non apparire in contraddizione anche con l'art. 27, primo comma e, come taluno mette in rilievo, con lo stesso art. 25 secondo comma della Costituzione, in ragione di un particolare corollario del principio di legalità, che riafferma quella stessa esigenza che sta alla base del principio dell'art. 27 primo comma.

Il militare, per l'intensità dei suoi doveri politici (artt. 52, primo e secondo comma e 54 secondo comma della Costituzione), appare intensamente collegato all'ordinamento giuridico ed alle istituzioni, più di quanto non avvenga per il cittadino qualsiasi. Ma ciò non può legittimare una responsabilità penale *sui generis*, quale ora si configura per la vigenza dell'art. 39 del c.p.m.p. Anzi, non v'è dubbio che nemmeno sotto questo profilo possano subire particolari deroghe i suoi fondamentali diritti di libertà (artt. 2 e 13 della Costituzione), del resto posti alla base dello stesso ordinamento militare Art. 52, terzo comma della Costituzione).

In definitiva, ancora una volta questo tribunale deve sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 5 del c.p., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 25 secondo comma, 27, primo comma e 52, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 5 del c.p., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 25 secondo comma, 27 primo comma e 52 terzo comma della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 4 dicembre 1990

Il presidente estensore: ROSIN

N. 117

*Ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal tribunale di Verbania
nel procedimento penale a carico di Bozza Giovanni Battista*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Lamentato contrasto interpretativo tra Corte costituzionale (sentenza n. 247/1989) e sezioni unite della Cassazione (sentenza 23 ottobre 1990) - Disparità di trattamento tra contribuenti - Lesione del principio di soggezione alla sola legge e dell'indipendenza del giudice.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 101, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulle questioni di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio.

Il Collegio giudicante è chiamato a decidere in ordine alla responsabilità penale del Bozza Gian Battista per il reato indicato in epigrafe: appare, pertanto, evidente la rilevanza di qualsiasi questione di legittimità costituzionale che involga la norma incriminatrice da applicare.

Non si ignora di aver già sollevato la questione di costituzionalità della norma citata anche in relazione ai medesimi profili in altri processi; ma la reiterazione della questione appare imposta dalla sentenza della suprema corte di cassazione e sezioni unite depositata il 23 ottobre 1990 sul tema.

Ed invero, poiché è da ritenersi nel nostro ordinamento che le sezioni unite della cassazione siano massima espressione del «diritto vivente» cui spesso la Corte costituzionale si riferisce nelle sue decisioni, non pare dubbio che nella visione moderna e non formalistica del diritto cui sempre più la Corte costituzionale mostra di ispirarsi nella sua funzione, debba ritenersi ammissibile, in quanto consono ai principi generali d'equità e di certezza del diritto, la riproposizione delle questioni di costituzionalità ove si debba riconoscere che il dato normativo già esaminato della Corte costituzionale sia stato, dal punto di vista sostanziale, modificato dalla giurisprudenza successiva.

Esaminando il merito, va ritenuto tutt'altro che manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge n. 516/1982 nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato *de quo* l'alterazione in misura rilevante del risultante della dichiarazione con riferimento agli artt. 3, 25: secondo comma, da 70 a 82, della Costituzione.

È utile e, per così dire, maieutico nella notevole incertezza in cui deve esercitarsi la funzione giurisdizionale, essere taciturno nell'illustrare la motivazione a sostegno della questione.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 247/1989, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità della fattispecie di reato suindicata in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, ritenendo individuata la fattispecie criminosa nei suoi elementi costitutivi e mera condizione di punibilità dell'illecito la «rilevanza» dell'alterazione.

Le sezioni unite della cassazione, invece, con la sentenza del 23 ottobre 1990, interpretando la norma incriminatrice *de qua*, come è noto, individuano non solo la mera alterazione, ma anche la rilevanza di essa tra gli elementi costitutivi del reato (basti un passo: «perché si consumi il reato non è certo sufficiente la presentazione di una infedele dichiarazione, ma è necessario che l'oggetto della dissimulazione e della simulazione sia idoneo ad alterare ed in misura rilevante, il risultato effettivo della dichiarazione»).

Il diritto vivente — giustamente o meno, non interessa — ha negato, quindi, il presupposto logico e soprattutto giuridico sul quale si è fondata la precedente sentenza di rigetto.

Ritiene, pertanto, il collegio che la Corte investita debba pronunziarsi sulla questione ed all'uopo fa rilevare che:

1) lo stesso contrasto interpretativo a così sommi livelli è significativo e clamoroso indice dell'indeterminazione della fattispecie, con violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

2) l'indeterminatezza della norma è lesiva alla luce dei parametri giurisprudenziali elaborati (cui si è riferita la stessa Corte costituzionale in precedenza), in ordine alla rilevanza dell'art. 3 della Costituzione; ed invero, vi è il concreto rischio che alla luce di tali parametri sia ritenuto responsabile penalmente a parità di sottrazione di imposte colui che ha minore capacità contributiva;

3) l'indeterminatezza della norma viola il precetto costituzionale secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge; tale precetto, come dimostrano anche le ormai perenni discussioni in ordine al modo di esercitare la funzione giurisdizionale, implica che a difesa dell'ordinamento la norma da applicare abbia un minimo di parametri essenziali tali da potersi qualificare come norma e non come delega in bianco, perché la soggezione alla legge oltre che garanzia dell'indipendenza del giudice è anche garanzia che quest'ultimi esercitino una funzione giurisdizionale e non legislativa delegata;

4) discende da tale ultimo profilo anche la violazione degli artt. da 70 a 82 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 3/1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della legge n. 516/1982 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, da 70 a 82 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Dispone che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza a cura della cancelleria venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 4 dicembre 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

91C0253

N. 118

*Ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal tribunale di Verbania
nel procedimento penale a carico di Soncini Mauro*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Lamentato contrasto interpretativo tra Corte costituzionale (sentenza n. 247/1989) e sezioni unite della Cassazione (sentenza 23 ottobre 1990) - Disparità di trattamento tra contribuenti - Lesione del principio di soggezione alla sola legge e dell'indipendenza del giudice.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 101, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio.

Il Collegio giudicante è chiamato a decidere in ordine alla responsabilità penale del Soncini Mauro per il reato indicato in epigrafe al capo B): appare, pertanto, evidente la rilevanza di qualsiasi questione di legittimità costituzionale che involga la norma incriminatrice da applicare.

(Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza: reg. ord. n. 177/1991)

91C0254

N. 119

*Ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal tribunale di Verbania
nel procedimento penale a carico di Rovescalli Sergio*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Lamentato contrasto interpretativo tra Corte costituzionale (sentenza n. 247/1989) e sezioni unite della Cassazione (sentenza 23 ottobre 1990) - Disparità di trattamento tra contribuenti - Lesione del principio di soggezione alla sola legge e dell'indipendenza del giudice.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 101, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulle questioni di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato e dal p.m..

Il Collegio giudicante è chiamato a decidere in ordine alla responsabilità penale del Rovescalli Sergio per il reato indicato in epigrafe: appare, pertanto, evidente la rilevanza di qualsiasi questione di legittimità costituzionale che involga la norma incriminatrice da applicare.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedente (Reg. ord. n. 118/1991).

91C0255

N. 120

*Ordinanza emessa il 3 gennaio 1991 del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vibo Valentia
nel procedimento penale a carico di Andreacchi Vito ed altri*

Processo penale - Indagini preliminari - Incidente probatorio - Richiesta del p.m. - Notifica all'indagato - Omessa previsione per il difensore - Termine di due giorni da tale incombente per presentare deduzioni - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 395, in relazione all'art. 401, quarto comma stesso codice).

(Cost., art. 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Esaminati gli atti del procedimento penale n. 526/1990 a carico di Andreacchi Vito, Cicino Francesco, Criniti Antonio, De Fazio Cosimo, Cimino Candido e Maiolo Salvatore;

Sentite le parti in camera di consiglio;

O S S E R V A

La richiesta di incidente probatorio formulata dal p.m. il 5 novembre 1990 è stata già oggetto di provvedimento del 18 dicembre 1990 da parte di questo giudice;

L'omessa notifica della richiesta all'esaminando, da parte dell'organo inquirente non si risolve in una ipotesi di nullità della procedura per violazione dell'art. 178 del c.p.p. in quanto l'indagato da esaminare, assistito dal difensore di fiducia, ben potrebbe negare il proprio consenso a deporre sui fatti in causa.

Notevole rilevanza assume nel procedimento l'eccezione di incostituzionalità sollevata dai difensori degli indagati in riferimento agli artt. 393, 395, 396 e 401, quarto comma del c.p.p., e 24 della Costituzione.

Gli artt. 393 e 395 del c.p.p. non prevedono che la richiesta di incidente probatorio proposta dal p.m. sia notificata al difensore dell'indagato.

Il termine brevissimo di due giorni dalla notifica, previsto dal successivo art. 396, per eventuali deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza dell'incidente probatorio e la preclusione espressamente prevista dal quarto comma dell'art. 401 del c.p.p., comprimono in modo eccessivo ed irragionevole il diritto dell'indagato, che spesso non è tecnicamente in grado di contraddire la richiesta del p.m., particolarmente in ordine alla fondatezza della stessa.

Il giudice, che conosce solo gli atti depositati, non può peraltro, garantire completamente la posizione processuale della parte nell'esame della richiesta di incidente probatorio per i provvedimenti di cui all'art. 398 del c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 395 del c.p.p. in relazione all'art. 401, quarto comma stesso codice ed in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non dispone che la richiesta di incidente probatorio sia autonomamente notificata ai difensori degli indagati;

Dispone la sospensione della procedura di incidente probatorio ed ordina la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Vibo Valentia, addì 3 gennaio 1991

Il giudice per le indagini preliminari: FILARDO

91C0256

N. 121

Ordinanza emessa il 27 settembre 1990 dal tribunale di Viterbo sul ricorso proposto da Turchetti Gabriele nel procedimento penale a carico di De Santis Roberto

Ausiliari del giudice - Perizia in processo penale - Diritto del perito a onorari e indennità - Prescrizione nel termine (riconosciuto dalla giurisprudenza «decadenziale») di cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti - Impossibile giustificazione nelle esigenze di speditezza del processo (a cui il termine in questione, secondo giurisprudenza, si ricollega) non essendo stato ritenuto dal legislatore incompatibile con tali esigenze il diverso termine (duecento giorni) previsto, anche nei confronti del perito, per la richiesta di liquidazione delle tasse per indennità di trasferta.

(R.D. 3 maggio 1923, n. 1043, art. 24, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Letto il decreto impugnato, con il quale il giudice istruttore ha dichiarato «prescritto», ai sensi dell'art. 24, primo comma, del r.d. n. 1043/1923, il diritto del dott. Gabriele Turchetti agli onorari per la perizia contabile dallo stesso redatta nel suddetto procedimento penale, sulla base del rilievo che l'istanza di liquidazione era stata presentata il centoventunesimo giorno successivo alla data di deposito dell'elaborato peritale;

Letto il ricorso del Turchetti, ove si evidenzia, in fatto, che istanza analoga a quella in data 23 aprile 1990 era stata depositata contestualmente alla relazione peritale in data 16 dicembre 1989; nonché, in diritto, l'erroneità del provvedimento del giudice istruttore, sostenendosi che la prescrizione non poteva essere rilevata d'ufficio, che l'art. 24 del r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, doveva ritenersi abrogata dall'art. 2956, n. 2 del cod. civile, e che, in ogni caso, la norma applicata appariva di dubbia legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 35 della Costituzione;

Verificata la ritualità del contraddittorio e sentito il Turchetti, comparso in camera di consiglio;

Ritenuto che, non sussiste alcuna prova che il Turchetti avesse depositato altra e diversa istanza di liquidazione rispetto a quella del 23 aprile 1990, presa in considerazione dal giudice istruttore;

che, in tale situazione, il provvedimento del giudice istruttore appare aderente al disposto dell'art. 24, primo comma, del r.d. 3 maggio 1923, n. 1043 — secondo cui il diritto agli onorari e alle indennità spettanti, tra l'altro, ai periti, si prescrive «quando siano trascorsi cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti» — essendo stata l'istanza di liquidazione depositata in cancelleria il centoventunesimo giorno successivo al deposito della relazione peritale, avvenuto il 16 dicembre 1989;

che non hanno pregio le argomentazioni giuridiche di cui al ricorso proposto dal Turchetti, in quanto, a tacer d'altro, è pacifica la natura decadenziale del termine previsto dalla norma sopra citata, con conseguente rilevanza d'ufficio (cfr. circolare ministeriale g.g. 9 dicembre 1985 n. 4/1707/30 *ques* 84), come pure la perdurante vigenza della normativa speciale applicata dal g.i. (cfr. Cassa 9 maggio 1987, n. 4281);

che, peraltro — per quanto attiene ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale — se da un lato il termine di cui all'art. 24 citato appare riconducibile alla ragionevole esigenza «che le questioni riguardanti le spese del processo penale siano risolte nel più breve tempo possibile per non creare remore alle definizioni dei giudizi posto che le sentenze che chiudono il processo devono contenere l'addebito delle spese» (Cass. n. 4281/87 citata; nonché, nel medesimo senso, circolare min. g.g. citata), d'altro canto, a prescindere da ogni considerazione circa l'effettiva odierna durata media dei procedimenti penali, appare comunque ingiustificata ed incongrua, non tanto la diversità di trattamento rispetto ai consulenti tecnici nominati nel processo civile evidenziata dal ricorrente, quanto piuttosto la circostanza che il medesimo art. 24 del r.d. n. 1403/1923 più volte citato, prevede poi, al comma terzo, il più ampio termine di duecento giorni per le richieste relative alle tasse per indennità di trasferta dovute ai periti, sicché, una volta ritenuto dal legislatore compatibile tale ultimo termine con le ricordate esigenze del processo penale, non appare poi facilmente e ragionevolmente giustificabile un termine più breve per l'ipotesi che l'istanza del perito, come nella fattispecie, riguardi solo la liquidazione delle indennità e degli onorari;

che, sotto tale profilo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, in relazione all'art. 3, della Costituzione, non appare manifestamente infondata ed è sicuramente rilevante ai fini della decisione del caso in esame (in quanto la previsione di un termine omogeneo più ampio, come quello di cui al terzo comma dell'art. 24, comporterebbe l'accoglimento del ricorso);

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, al primo comma, prevede un termine di decadenza di giorni cento — irragionevolmente inferiore a quello di giorni duecento previsto dal terzo comma per la richiesta relativa alla liquidazione delle tasse per indennità di trasferta — quando la richiesta del perito nominato in sede penale riguardi soltanto gli onorari e le altre indennità;

Sospende il presente procedimento e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Viterbo, il 27 settembre 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 122

Ordinanza emessa il 18 giugno 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 febbraio 1991) dal Tribunale superiore delle acque pubbliche sui ricorsi riuniti proposti da Associazione nazionale Italia nostra ed altri contro regione Lazio ed altra

Energia elettrica - Riserva allo Stato con decreto delegato (d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) concernente l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica - Non consentita modifica della normativa stabilita dall'art. 13, lett. d), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in esecuzione della legge di delega 16 maggio 1970, n. 281, che prevedeva la delega alle regioni delle attribuzioni in materia di piccole deviazioni di acque pubbliche - Eccesso di delega (rispetto alla legge n. 382/1977) per l'attribuzione allo Stato di competenze già delegate alle regioni.

[D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 91, n. 6, in relazione alla legge 22 luglio 1977, n. 382, art. 1, lett. c)].

(Cost., art. 76).

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 50 del ruolo generale dell'anno 1988, vertente tra l'Associazione nazionale Italia nostra, in persona del vice presidente anziano, e la F.I.P.S./C.O.N.I. (Federazione italiana pesca sportiva), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Athena Lorizio e presso la stessa elettivamente domiciliati in Roma, via di Villa Ada, 57, ricorrenti, contro: 1) la regione Lazio, in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Carlo Adilardi ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale di Roma, via Lucrezio Caro, 67; 2) la soc. S.E.R. - Società energie rinnovabili - a r.l., con sede in Cassino, in persona del presidente *pro-tempore* del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Borrelli, Mario Isacchi e Michele Conte e presso i primi due elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, 7, resistenti;

nonché nella causa civile iscritta al n. 96 del ruolo generale dell'anno 1988, vertente tra Azzoli Ester, quale erede di Saragosa Italia, Arpino Pietro, Rufo Evelina, Arpino Pasquale, Zoccola Mario, Fortuna Saveria quale erede di Fortuna, Lanni Franco, Tedesco Mario, Pirolli Mario, Lanni Giuseppe, Lanni Marcello, Trelle Benedetta, Nardone Assuntino quale comproprietario, Merucci Maria in D'Agostino, quale avente causa da Vettraino Luigia, Saragosa Gaetana, Vitale Salvatore, Grossi Maria, D'Agostino Pasquale, Violo Antonia in Cascarino, rappresentati e difesi dall'avv. Gildo Ciaraldi ed elettivamente domiciliati in Roma, via Casilina, n. 1884, presso il sig. Adelio Ciaraldi, ricorrenti, contro: 1) la regione Lazio, in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Carlo Adilardi ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale di Roma, via Lucrezio Caro, 67; 2) la soc. S.E.R. - Società energie rinnovabili - a r.l., con sede in Cassino, in persona del presidente *pro-tempore* del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Borrelli, Mario Isacchi e Michele Conte e presso i primi due elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, 7, resistenti;

Oggetto (per entrambi i ricorsi): annullamento deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 3746 del 7 luglio 1987, con la quale è stata concessa alla soc. S.E.R. una derivazione di acqua dal fiume Rapido e dal Rio Secco per produzione di energia elettrica in territorio del comune di S. Elia Fiumerapido; nonché annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso; e, inoltre, nella causa già iscritta al n. 2 del Ruolo Generale dell'anno 1990 (successivamente riunita a quella n. 96/1988 sopra descritta), vertente tra Azzoli Ester, quale erede di Italia Saragosa, Rufo Evelina, Arpino Pasquale, Arpino Pietro, Fortuna Saveria Lanni Franco, Tedesco Mario, Pirolli Mario, Lanni Marcello, Nardone Assuntino, quale comproprietario, Merucci Maria in D'Agostino, quale avente causa da Vettraino Luigia, Saragosa Gaetana, Vitale Salvatore, Grossi Maria, D'Agostino Pasquale, Violo Antonia in Cascarino, rappresentati e difesi dall'avv. Gildo Ciaraldi ed elettivamente domiciliati in Roma, via Casilina, n. 1884, presso il sig. Adelio Ciaraldi, ricorrenti, contro: 1) la regione Lazio, in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Carlo Adilardi ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Roma, via Lucrezio Caro, 67; 2) la soc. S.E.R. - Società energie rinnovabili - a r.l., con sede in Cassino, in persona del presidente *pro-tempore* del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Borrelli, Mario Isacchi e Michele Conte e presso i primi due elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, 7, resistenti;

Oggetto: annullamento decreto 9 giugno 1989, n. 802/1989, con il quale il presidente della giunta regionale del Lazio ha autorizzato la soc. S.E.R. ad occupare in via di urgenza le aree relative alla concessione di derivazione d'acqua assentita con delibera della stessa giunta n. 3476 del 7 luglio 1987; nonché annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente del procedimento.

Conclusioni:

per l'Associazione nazionale Italia nostra e per la Federazione italiana pesca sportiva: si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con rigetto di tutte le avverse istanze e rivalsa di spese;

per Azzoli Ester ed altri (ricorsi n. 96/1988 e n. 2/1990): si chiede ugualmente l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione e con vittoria di spese e competenze;

per la regione Lazio: si conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi perché inammissibili e infondati, con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio;

per la soc. S.E.R.: si chiede che il tribunale voglia dichiarare irricevibili, per tardività, i ricorsi n. 50/1988 e n. 96/1988 e, comunque, respingerli, perché infondati in fatto e in diritto; nonché respingere il ricorso n. 2/1990, sempre con vittoria di spese ed onorari.

FATTO

Con i suindicati ricorsi nn. 50/1988, 96/1988 e 2/1990 (questi ultimi già riuniti), l'Associazione Italia nostra, la Federazione italiana pesca sportiva e diversi privati hanno impugnato davanti a questo tribunale la delibera della giunta regionale del Lazio n. 3746 del 7 luglio 1987, con la quale è stato concesso alla soc. S.E.R. - Società energie rinnovabili - a r.l., con sede in Cassino, di derivare un portata massima di moduli 20 (l/sec. 2.000) e media di moduli 12 (l/sec. 1.200) di acqua dal fiume Rapido in località Verdara del comune di S. Elia Fiumerapido e una portata massima di moduli 100 (l/sec. 10.000) e media di moduli 27,20 (l/sec. 2.720) di acqua dal Rio Secco in località Olivella del succitato comune di S. Elia Fiumerapido, per la produzione di energia elettrica pari a complessivi Kw 1.219. È stato altresì impugnato da parte di diversi proprietari (ricorso n. 2/1990) il decreto n. 802/1989 del 9 giugno 1989, con il quale il presidente della giunta regionale del Lazio ha autorizzato la Società concessionaria ad occupare in via d'urgenza, per anni 5, gli immobili necessari per la realizzazione delle opere relative alla derivazione di cui trattasi.

Tutti i ricorrenti hanno denunciato l'ellegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita in giudizio la regione Lazio, sostenendo l'infondatezza dei ricorsi.

Si è pure costituita la Società energie rinnovabili, la quale, dopo aver eccepito il difetto di legittimazione dell'Associazione Italia nostra e della Federazione italiana pesca sportiva, nonché la tardività dei ricorsi n. 50/1988 e n. 96/1988, ha chiesto comunque il rigetto di tutti i gravami, perché infondati.

Con ampie memorie e in sede di trattazione orale, alla pubblica udienza del 18 giugno 1990; le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.

DIRITTO

1. — I tre ricorsi in esame vanno riuniti, attesa la loro evidente connessione oggettiva, e possono essere subito esaminati nel merito, essendo palesemente infondate le eccezioni preliminari formulate dalla Società energie rinnovabili. Appare, infatti, fuori discussione la legittimazione attiva (anche in via strumentale) dell'Associazione Italia nostra, in virtù degli artt. 13, primo comma, e 18, n. 349, e dei decreti del Ministro dell'ambiente 21 ottobre 1986, e 20 febbraio 1987.

Ma anche le associazioni di categoria sono legittimate ad agire in giudizio a tutela degli interessi della collettività di cui esse sono «centri di riferimento», in quanto l'elemento organizzativo agisce nel senso di dotare gli interessi della collettività particolare di un fattore strutturale e di sollevarli ad una condizione superindividuale (cfr. Cons. St., sez. VI, 12 marzo 1990, n. 374).

Il ricorso è poi tempestivo, essendo stato proposto entro il termine di giorni 60 dalla data (9 gennaio 1988) di pubblicazione dell'impugnata delibera regionale nel bollettino ufficiale della regione Lazio, pubblicazione che, nel nuovo ordinamento regionale, integra la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ma anche il ricorso n. 96/1988 va considerato tempestivo, in quanto i ricorrenti, in buona fede, hanno impugnato il provvedimento entro 60 giorni dalla data in cui si è concretata la lesione del loro interesse (inizio del procedimento espropriativo con l'avviso di compilazione dello stato di consistenza).

2. — I ricorrenti deducono, innanzitutto, la violazione dell'art. 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che riserva alla competenza dello Stato «l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica».

Assumono le resistenti che il citato art. 91 non ha in alcun modo toccato l'argomento specifico delle «concessioni di piccole derivazioni» (anche se destinate allo scopo di produzione di forza motrice) attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 13, lett. *d*), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Ove si ritenesse, invece, che con l'art. 91 del d.P.R. n. 616/1977 il Governo abbia disposto un ritrasferimento allo Stato della competenza regionale in materia di assentimento di concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica, sia pure limitato a quelle destinate alla produzione di energia elettrica, in tal caso, dovrebbe rimettersi la questione alla Corte costituzionale, per farne dichiarare l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

3. — Ai sensi dell'art. 15 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, come risulta modificato dall'art. 14 del d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, «le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministero per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze».

«Per le piccole derivazioni, la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa col Ministro per le finanze».

Con l'art. 13, lett. *d*), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, le attribuzioni esercitate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche in materia di «piccole derivazioni di acque pubbliche» sono state delegate alle regioni a statuto ordinario.

Tale delega è stata disposta ai sensi dell'art. 17, lett. *b*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, trattandosi di competenze statali residue non riguardanti le materie attribuite alle regioni dell'art. 117 della Costituzione.

In altri termini, le funzioni relative alle «piccole derivazioni di acque pubbliche» sono state delegate alle regioni a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione stessa «Lo Stato può delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative».

Va sottolineato che, in mancanza di specifiche limitazioni, per «piccole derivazioni di acque pubbliche» dovevano intendersi tutte le derivazioni di modesta portata da utilizzare per forza motrice, per acqua potabile, per irrigazione e per bonificazione per colmata, secondo la classificazione contenuta nell'art. 6 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775.

È poi intervenuta la legge 22 luglio 1975, n. 382, che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti, fra l'altro (art. 1, lett. *c*) a «delegare, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o già delegate...».

Appare ragionevole ritenere che il legislatore delegante abbia inteso riferirsi ad altre funzioni amministrative (in aggiunta a quelle già trasferite o delegate), al fine di rendere possibile l'esercizio organico di queste ultime.

In mancanza di attribuzione al legislatore delegato della potestà di modificare o integrare i decreti delegati del 1972 (come previsto, invece, alla lettera *a*) dello stesso art. 1 della legge n. 382/1975, per le funzioni inerenti alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione), sembra che le nuove norme delegate non potessero avere alcun effetto riduttivo delle competenze già consolidate delle regioni a statuto ordinario.

Suscita, quindi, notevoli perplessità l'art. 91, n. 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, secondo cui sono riservate allo Stato le funzioni concernenti «l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica», espressione che sembra comprendere sia le grandi che le piccole derivazioni di acque pubbliche, da utilizzare per la produzione di energia elettrica.

Nell'apparente ritorno alla competenza statale delle funzioni relative alle «piccole derivazioni di acque pubbliche» ad uso idroelettrico è infatti rinvenibile un eccesso, rispetto alla norma delegante (art. 1, lett. *c*, della legge n. 382/1975), in contrasto con il dettato dell'art. 76 della Costituzione.

Potrebbe sostenersi che il legislatore delegato non abbia inteso apportare alcuna modifica al quadro di competenze regionali già delineato con il d.P.R. n. 8/1972.

Ma, in tal caso, non avrebbe alcun senso l'attribuzione allo Stato delle funzioni riguardanti «l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica». Invero, era già esattamente delineata la competenza dello Stato (grandi derivazioni, per qualsiasi uso) o delle regioni (piccole derivazioni, sempre per qualsiasi uso). Lo stesso art. 91 del d.P.R. n. 616/1977 ribadisce, al n. 2, la competenza dello Stato per le «funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni», confermando implicitamente la competenza delle regioni per le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di piccole derivazioni.

Sembra, quindi, che con il successivo n. 6 si sia inteso attribuire allo Stato tutte le funzioni riguardanti le concessioni ad uso idroelettrico (sia di grandi che di piccole derivazioni).

Potrebbe anche obiettarsi che l'espressione «utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica» potrebbe riguardare un procedimento autorizzatorio del tutto distinto dal procedimento concessorio di derivazione d'acqua. In tal caso, però, verrebbe a configurarsi una sovrapposizione di procedimenti e di competenze (per le piccole derivazioni, di competenza regionale), e sarebbe perciò ugualmente rinvenibile un eccesso, rispetto alla norma delegante (art. 1, lett. c), della legge n. 382/1975, che ha previsto una ulteriore attribuzione alle regioni, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, di funzioni amministrative necessarie «per rendere possibile l'esercizio organico» da parte delle regioni stesse delle funzioni trasferite o già delegate.

Il dubbio di incostituzionalità del citato art. 91, n. 6, del d.P.R. n. 616/1977 permane, sotto i vari profili prospettati, nonostante la successiva emanazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), che ha previsto, fra l'altro, all'art. 16, una ulteriore delega alle regioni delle funzioni amministrative relative alle risorse idriche di tutti i bacini di rilievo regionale. Allo stato, non risulta ben delineata una nuova disciplina delle concessioni ad uso idroelettrico.

Appare dunque non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, n. 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione a quanto stabilito dall'art. 1, lett. c), della legge di delega 22 luglio 1977, n. 382.

Quanto alla rilevanza della predetta questione nel presente giudizio, essa discende dal fatto stesso che dalla sua soluzione deriva la decisione del primo motivo dei ricorsi in esame.

P. Q. M.

Dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe e, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione, prospettata dalle parti resistenti, di legittimità costituzionale dell'art. 91, n. 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione a quanto stabilito dall'art. 1, lett. c, della legge di delega 22 luglio 1977, n. 382, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del tribunale superiore delle acque pubbliche, il 18 giugno 1990.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il cancelliere: (firma illeggibile)

91C0258

N. 123

*Ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal tribunale di Bolzano
nel procedimento penale a carico di Bruni Filippo*

Processo penale - Norme di coordinamento - Reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi a mezzo stampa - Rito previsto: giudizio direttissimo, anche in assenza delle condizioni di cui agli artt. 449 e 566 del c.p.p. - Violazione dei principi e direttive della legge delega.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233 cpv).

(Cost., art. 76).

IL TRIBUNALE

Decidendo sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 233, della disp. att. del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione;

Sentiti il difensore di p.c. e il p.m.;

Ritenuta non manifestamente infondata la eccezione sotto il profilo del rilevato contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

Atteso che la norma direttiva 43 dell'art. 2 della legge delega nell'elencare il caso in cui al p.m. è riconosciuto il potere di presentare l'imputato direttamente a giudizio non comprende le altre due ipotesi previste dall'art. 233 delle disp. att. del c.p.p.;

che quest'ultima norma appare quindi viziata da eccesso di delega;

che la questione in quanto attinente alla legittimità del rito è rilevante ai fini del giudizio;

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 233 c.p.p. delle disp. att. del c.p.p. in relazione all'art. 76 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il presidente: (firma illeggibile)

91C0259

N. 124

*Ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal tribunale di Bolzano
nel procedimento penale a carico di Wohlgenuth Leo ed altro*

Processo penale - Norme di coordinamento - Reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi a mezzo stampa - Rito previsto: giudizio direttissimo, anche in assenza delle condizioni di cui agli artt. 449 e 566 del c.p.p. - Violazione dei principi e direttive della legge delega.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233 c.p.p.).

(Cost., art. 76).

IL TRIBUNALE

Il testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123/1991).

91C0260

N. 125

*Ordinanza emessa il 30 ottobre 1990 dal tribunale di Busto Arsizio
nel procedimento penale a carico di Caprioli Giovanni*

Processo penale - Nuovo codice e norme transitorie - Rinvio a giudizio - Sopravvenuta totale incapacità di intendere e volere dell'imputato - Conseguente sospensione del procedimento - Prevista reiterazione, a cadenza semestrale, dell'accertamento peritale - Mancata previsione di onere, per il curatore speciale o per i presidi ospedalieri e territoriali, di comunicazione degli eventuali mutamenti dello stato di salute mentale dell'imputato - Lamentato inutile dispendio di attività giudiziaria, specie in caso di prognosi di irreversibilità dell'infermità - Compromissione del buon funzionamento delle strutture giudiziarie.

(C.P.P. 1988, art. 72; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 252).

(Cost., art. 97).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale n. 53/1986 a carico di Caprioli Giovanni;

Sentita la requisitoria orale del p.m. all'udienza camerale del 30 ottobre 1990;

Sentito il difensore dell'imputato;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Caprioli Giovanni è stato tratto a giudizio, con ordinanza del g.i. per rispondere dei reati di maltrattamenti e lesioni in danno della madre; successivamente al rinvio a giudizio è stata accertata la sopravvenuta totale incapacità di intendere e di volere dell'imputato e, conseguentemente, il procedimento a suo carico è stato sospeso già sotto l'impero del vecchio codice di procedura penale.

Entrato in vigore il nuovo c.p.p. si è provveduto, ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 252 delle disp. di att., a nuovo accertamento peritale che ha confermato il permanere dell'incapacità del Caprioli.

Allo scadere dei sei mesi previsti dal citato art. 71 si è conferito nuovo incarico al perito il quale, nel confermare le precedenti diagnosi, ha formulato prognosi di irreversibilità delle condizioni patologiche del soggetto.

A questo punto il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 70, 71 e 72 del c.p.p. e 252 delle disp. att. del c.p.p. perché in contrasto con la norma costituzionale contenuta nell'art. 97 della costituzione nella parte che riconosce rilevanza a tutela costituzionale al buon funzionamento della pubblica amministrazione.

A parer del p.m. condiviso da questo collegio, il reiterarsi, con scadenza semestrale, degli accertamenti peritali in casi, come quello di specie, in cui non vi è ragionevole aspettativa di un positivo evolversi delle condizioni mentali dell'imputato, comporta un inutile dispiegamento di attività giurisdizionale di cancelleria, di organi ausiliari del giudice, a tutto discapito dell'efficienza e dell'economicità della amministrazione giudiziaria.

Sarebbe infatti sufficiente fare onere al curatore speciale, nominato dopo l'iniziale accertamento della sopravvenuta incapacità, di comunicare tempestivamente eventuali mutamenti dello stato di salute mentale dell'imputato, oppure imporre tale onere ai presidi ospedalieri e territoriali che debbono occuparsi dell'ammalato mentale ai sensi della legge n. 80/1978.

Il legislatore ha preferito seguire una via che, almeno in certi casi, appare macchinosa e tale da turbare e compromettere il buon funzionamento delle strutture giudiziarie, già oberate da tanti e non sempre utili adempimenti.

Pertanto, mentre non si rilevano aspetti di incostituzionalità nelle norme contenute negli artt. 70 e 71 del c.p.p., in quanto riferite alla pura e semplice operazione di accertamento peritale, si ritiene invece che tale incostituzionalità sia connaturata alla norma di cui all'art. 72 del c.p.p. che appunto prevede una periodicità di accertamento svincolata da ogni riferimento alla realtà, così da sottrarre l'atto al libero apprezzamento del giudice.

Del pari viziato d'incostituzionalità appare l'art. 252 delle disp. att. del c.p.p. nella parte in cui estende ai procedimenti nati sotto l'impero del vecchio codice processuale, la normativa sopra richiamata ex artt. 70, 71 e 72 del c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente agli artt. 70 e 71 c.p.p.:

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità in relazione agli artt. 72 c.p.p. e 252 disp. att. c.p.p.;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata, a cura della Cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Busto Arsizio, addì 30 ottobre 1990

Il presidente estensore: AGLIETTI

N. 126

Ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Antimi Marco

Processo penale - Indagini preliminari - Attività del p.m. - Individuazione di persona - Avviso al difensore - Omessa previsione - Mancata estensione della disciplina di analoghi istituti (ispezione e confronto) - Lesione del diritto di difesa - Violazione della direttiva n. 3 della legge delega: principio di parità tra le parti nel processo.

(C.P.P. 1988, art. 364, in relazione all'art. 361 stesso codice).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, dirett. n. 3).

IL TRIBUNALE

In seguito alle rapine a mano armata commesse presso il Banco di S. Spirito (agenzie di Fiumicino il 21 giugno 1990 e di Torrimpetra il 13 luglio e il 13 agosto 1990) i carabinieri di Roma esaminavano il nastro con la registrazione video dell'ultimo episodio, effettuata dagli appositi apparecchi della banca, e ne estraevano alcuni fotogrammi. Nelle immagini così ricavate un militare dell'Arma riconosceva in uno degli autori della rapina l'attuale imputato Antimi Marco, da lui conosciuto personalmente.

L'Antimi veniva sottoposto a provvedimento di fermo; all'udienza di convalida del 27 agosto il provvedimento non veniva convalidato — non sussistendo pericolo di fuga — dal giudice per le indagini preliminari, il quale decideva altresì di non emettere il provvedimento di custodia in carcere nei confronti dell'Antimi, non risultando a suo carico indizi adeguati giacché a parere dello stesso giudice per le indagini preliminari le fotografie non erano sufficientemente chiare.

Mentre si procedeva alle operazioni burocratiche tese a eseguire l'ordinanza di liberazione dell'Antimi, il pubblico ministero, provvedeva a convocare presso la casa circondariale alcuni testi oculari delle rapine, e procedeva — senza dare alcun avviso ai difensori di fiducia dell'Antimi — alle opportune individuazioni, ai sensi dell'art. 361 del c.p.p.

Avendo detti atti avuto esito positivo il p.m. rivolgeva nuova richiesta al giudice per le indagini preliminari, il quale, immediatamente, emetteva il provvedimento di custodia in carcere, che veniva notificato all'Antimi prima che questi guadagnasse la libertà. Il giudice per le indagini preliminari respingeva successivamente un'istanza di revoca della misura, che era fondata anche su questioni di legittimità costituzionale.

Al termine delle indagini preliminari, il p.m. formulava richiesta di rinvio a giudizio, e si procedeva all'udienza preliminare: tanto nella richiesta scritta quanto nelle conclusioni in udienza il p.m. motivava la richiesta anche con riferimento all'esito delle individuazioni effettuate da parte di almeno un teste per ciascuna delle due rapine per cui si procede.

La difesa, con memoria prodotta in udienza ed oralmente, ha eccepito con diversi argomenti la illegittimità costituzionale dell'art. 361 del c.p.p., sia in relazione agli artt. 3 e 24 della costituzione, per violazione del diritto di difesa, sia per eccesso di delega in relazione alla violata parità processuale fra accusa e difesa (art. 2, direttiva 3 della legge delega). Il p.m. ha opinato per l'infondatezza della questione, la parte civile per la sua irrilevanza.

DIRITTO

Osserva il giudice per le indagini preliminari che la questione è sostanzialmente fondata, sia pure con qualche correzione di tiro rispetto ai dati normativi e formali proposti.

Infatti non pare perspicua la denuncia di illegittimità volta nei confronti dell'art. 361 del c.p.p., che è quello che conferisce al p.m. il potere di procedere ad individuazione. Intanto la stessa legge delega la prevede, alla direttiva 37; e neppure possono ritenersi incongrui i limiti in cui è prevista «Quanto è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini», senza particolari sanzioni (inutilizzabilità o simili) per il mancato rispetto di tali limiti. È anzi evidente che al p.m., investito dalla legge del potere-dovere di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento di fatti specifici e di procedere, per questi fini, a vari atti fra cui l'individuazione, non può essere

conculcata la potestà di decidere, in piena autonomia e in ogni momento ritenuto opportuno, quali atti specifici siano necessari nel corso delle indagini: onde la previsione in sé del potere di procedere alle individuazioni (art. 361 del c.p.p.) non viola né la legge delega, né il principio della dialettica parità delle parti, né il diritto di difesa.

Dove quest'ultimo è invece palesemente violato è nella mancata previsione delle garanzie di cui un atto così delicato e importante deve essere circondato, ossia nella disciplina dell'art. 364 del c.p.p., che qui si denuncia per incostituzionalità.

Questo articolo, al di là della infelice rubrica, regola proprio il tema delicato dei rapporti tra p.m. in sede di indagini (pur sempre parte) e atti da lui disposti ai quali deve partecipare l'indagato (anch'esso parte). È imposto al p.m. — si direbbe quasi «naturalmente» — il dovere di invitare l'indagato a presentarsi a norma dell'art. 375 (quando non si tratti di atti «a sorpresa»), e quello di avvisare il difensore perché assista all'atto medesimo (per quelli «a sorpresa»), soccorre l'art. 365).

Orbene, questa corretta disciplina è dettata per l'interrogatorio, per il confronto e per l'ispezione, ma non per la individuazione, senza che se ne possa ravvisare la ragione; anzi, sembra palese che alle considerazioni, giuridiche e metagiuridiche, poste a sostegno della adesione di tale disciplina garantistica in ordine agli atti suddetti, quando si tratti di individuazioni se ne aggiungono delle altre. È infatti assolutamente evidente che l'individuazione operata nei confronti della persona sottoposta alle indagini da parte di teste oculare o addirittura della persona offesa, coincide in tutto e per tutto, come fatto storico, con una ricognizione, e per così dire la esaurisce, rendendo del tutto inutile la successiva assunzione formale della «prova», che avrà esito scontato.

Di qui la particolare importanza dell'atto, e di qui l'opinione che la mancata previsione legislativa dell'avviso al difensore perché possa parteciparvi costituisca una palese violazione del diritto di difesa, sia in relazione all'art. 24 della Costituzione, sia — questa volta sì — in relazione alla direttiva 3 della legge delega in tema di parità delle parti.

In punto di rilevanza, questo giudice per le indagini preliminari — quali che fossero le opinioni del collega dell'udienza di convalida — non può decidere alcunché in ordine al rinvio a giudizio o meno dell'imputato, né in ordine alla sua libertà, se non tenendo conto dei risultati delle individuazioni effettuate dal p.m.; le quali sarebbero nulle e inutilizzabili se compiute in violazione del diritto di difesa; onde risulta incontrovertibile la rilevanza della questione in relazione a tutti i reati fra l'altro fra loro connessi sul piano probatorio.

P. Q. M.

Il Giudice per le indagini preliminari di Roma;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 364 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi prevista si applichi anche alla individuazione (art. 361 del c.p.p.) a cui debba partecipare la persona sottoposta alle indagini; per violazione dell'art. 24, secondo comma della costituzione, nonché per violazione dell'art. 77 della costituzione in relazione alla direttiva 3 della legge delega (legge 16 febbraio 1987 n. 81) che prevede la parità delle parti nel processo;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinaria sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Roma, addì 10 gennaio 1991

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

91C6262

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA'
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Calanzaro)**
Rivenditori generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FCRLI**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 169
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ PORDENONE

- Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
ACENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONCRATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/F

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Paiazza Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 138
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Matticci Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria D.I.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 38

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlandò, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
- ◇ **SICHA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MONTFAMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michele
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazi	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9 1 *